



Abbattimento delle barriere architettoniche in Provincia di Trento



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Politiche Sociali ed Abitative,
Ufficio affari giuridici delle APSP e barriere architettoniche

In collaborazione con:



Cooperazione Reciproca
Pergine

Cooperazione Reciproca Pergine è un'associazione, promossa dalla Cassa Rurale di Pergine, che si occupa della assunzione, gestione e coordinamento in ambito sociale, di iniziative a favore della propria Comunità.

Il progresso medico scientifico che migliora le aspettative di vita, una maggior visibilità dei disabili che non sono più considerati un'eccezione da occultare, bensì un bene da tutelare e valorizzare hanno contribuito a intendere il concetto di barriera in modo diverso da quello inteso trent'anni fa.

La conseguenza di tali fatti ha portato i sistemi economici e costituzionali ad affermare il concetto di uguaglianza di tutte le persone, compresi i disabili, di fronte alla legge, e pari opportunità sociale tra i cittadini, concetti presenti ormai in quasi tutte le carte costituzionali.

Questa serie di concause genera una maturazione politica, un consolidarsi di bisogni, necessità di integrazione nei vari ambiti formativi, produttivi e di relazione e sfocia nella ricerca di come superare una limitazione, un ostacolo fisico o nelle piattaforme rivendicative delle varie associazioni di categoria.

Dal fabbisogno consolidato e non più nascosto ma reso palese anche per merito di quella maturazione delle capacità estrinseche della categoria, nasce la normativa sulle barriere architettoniche che principalmente ha lo scopo di determinare un prodotto finale, inteso come l'edificio e l'ambiente che ci circonda, fruibile da tutti e in totale sicurezza.

Ma il legislatore, nel redigere le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, non si riferisce esclusivamente al portatore, anzi, ritiene che il concetto di accessibilità deve essere inteso e applicato come concetto di sicurezza, praticità e confort alla persona, non solo al disabile e pertanto la disabilità non deve essere intesa come il trait-d'union per riferirsi all'accessibilità.

Il percorso legislativo e di esperienze, che si è compiuto in Italia e in provincia di Trento per l'eliminazione delle barriere architettoniche è stato lungo ed ha ripreso, particolarmente negli ultimi periodi, una spinta e una nuova evoluzione.

In Italia si è cominciato a parlare di "barriere architettoniche" a partire dagli anni 60 quando, più sensibili ai problemi sociali in conseguenza dei profondi mutamenti nella vita di tutti i giorni avvenuti dopo la seconda guerra mondiale, si avvertiva la necessità di dire qualcosa in tema di progettazione accessibile

L'evento che storicamente ha dato l'avvio al dibattito culturale è stata la **Conferenza internazionale di Stresa, nel giugno del 1965**, poiché in quella sede vennero trattati per la prima volta in Italia i problemi della "progettazione per invalidi".

Il termine "**barriere architettoniche**" è stato utilizzato per la prima volta in Italia nel 1967, in una **Circolare Ministeriale**, la numero **425** del Ministero dei Lavori Pubblici, del 20 gennaio 1967, in particolare all'articolo 6, definendole << *ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici...* >>

L'obiettivo finale di tutte le norme, è sempre stato quello di eliminare le <<barriere architettoniche>> nel settore dell'edilizia residenziale e per questo il **Ministero dei lavori pubblici con la circolare n. 4809 del 19 giugno 1968**, emana le "**Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale.**"

La prima legge nazionale è la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e "**nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili**" – dedicata a barriere architettoniche e trasporti pubblici (in particolare l'art. 27).

Sei anni dopo viene emanato il **“Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 – “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”**.

Queste norme si riferivano esclusivamente alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.

Visti gli obblighi per gli Enti pubblici la provincia di Trento approva la prima legge specifica in materia di barriere architettoniche, la **Legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12 – “Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali”** (successivamente abrogata dall'art. 27 della l. p. 7 gennaio 1991 n. 1.

Meritano di essere sottolineate alcune norme della prima legge provinciale:

- l'art. 2, che disponeva il **“Coordinamento con le norme urbanistiche”**
- l'art. 4, che **“anticipava”** – in un certo senso - la legge n. 13/89, perché dettava alcune norme relative alle abitazioni civili (dimensioni dell'ascensore, ove fosse previsto; dimensioni degli accessi).
- l'articolo 6 che prevedeva la possibilità di derogare
- l'articolo 10 che contemplava la possibilità da parte dell'Ente Pubblico di erogare contributi per l'adeguamento di mezzi di trasporto dei portatori

Un importante momento per la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche – per gli aspetti innovativi ed integrativi nei confronti della normativa precedente in materia – è arrivato nel 1989, con l'approvazione della **Legge nazionale 9 gennaio 1989, n. 13 – “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”**

La legge n. 13/89 è fondamentale non solo per le nuove istruzioni **“tecniche”** ma soprattutto per i principi che pone.

Già nel titolo appare evidente che le disposizioni per favorire l'accessibilità vengono estese anche a tutti gli altri edifici privati, residenziali o non, in sede di costruzione o di ristrutturazione, ed inoltre introduce i concetti di accessibilità, adattabilità e visitabilità, con il **Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”** il Ministro dei Lavori pubblici emana il regolamento di attuazione della Legge 13/89, che attribuisce significato e valore qualitativo ai tre termini e pone obblighi e responsabilità ai tecnici e agli Enti pubblici sull'aspetto essenziale dell'accessibilità degli spazi costruiti, per una fruizione degli stessi da parte di tutti i cittadini.

Nel 1992 viene emanata la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - **“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”** che contiene una serie di richiami **all'obbligo** di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare:

- art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.
- art. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, demandando alle regioni, ai comuni, ai consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ciascuno per gli impianti di propria competenza, la verifica alle disposizioni per l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi, da parte delle persone handicappate.
- art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, **sono eseguite in conformità** alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Nel 1996 viene emanato il **“Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”** – che abroga il DPR n. 384/1978.

Le prescrizioni tecniche del DPR 503/1996 riguardano edifici e spazi pubblici, di pubblica proprietà e gestione, cioè quelli di cui una pubblica istituzione ha disponibilità o godimento e nei quali svolge le proprie funzioni.

L'attuale normativa tecnica, costituita dal DPR 503/1996 e dal DM 236/1989, ha finalmente considerato in maniera positiva il problema dell'uso dello spazio ponendo l'accento proprio sul requisito dell'accessibilità per tutti, superando il concetto negativo e restrittivo di barriere architettoniche, contrapponendosi alla logica degli edifici "speciali" occupandosi non solo di disabili motori, ma anche di quelli sensoriali.

A livello provinciale per adeguare le norme provinciali alle disposizioni della Legge n. 13/89 e del Decreto ministeriale n. 236/89, la Provincia Autonoma di Trento approva in tempi brevi la nuova **“Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 – “Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento”**, grazie alla competenza legislativa primaria in capo all'Amministrazione.

Si mantiene la scelta precedentemente fatta di richiamare le prescrizioni tecniche di cui al DPR 384/78, per gli edifici pubblici, e di quelle previste dal Decreto ministeriale 236/89, per gli edifici privati, compresi quelli aperti al pubblico.

Questa è la normativa vigente alla data odierna in provincia di Trento.

DECRETO MINISTERIALE 14 GIUGNO 1989 N. 236



Preme sottolineare innanzitutto come il D.M. 236/89 abbia carattere prestazionale, imponendo il rispetto di alcune esigenze, ma non imponendo le dimensioni o soluzioni, lasciando quindi al progettista la libertà di raggiungere la prestazione.

La progettualità, intesa come azione del pensare, valutare, scegliere e attuare la soluzione migliore, è prerogativa del progettista che non può però, far prevalere attenzioni economiche, estetiche, venendo meno a un impegno sociale nei confronti degli utenti, realizzando progetti in contrasto con le necessità e i bisogni reali e contingenti delle persone.

Una corretta lettura di questa normativa, è quella che la considera come una norma di “risultato” perchè ci si riferisce sempre alle misure in essa contenute.

Le sue ricadute hanno sicuramente un elevato carattere sociale ma sono norme prettamente edilizie.

E' infatti da sfatare il binomio <<barriere architettoniche – persone disabili>> perché i contenuti, come affermano anche le definizioni dei capitoli stessi, riguardano l'edificio, a prescindere dalla presenza o meno del portatore.

Lo spirito del D.M. 236/89 è sicuramente quello di dettare regole per la realizzazione di edifici che possano essere fruiti da qualsiasi soggetto.

L'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità, pertanto devono essere viste come una caratteristica dell'edificio, come requisito oggettivo ed essenziale, non una esigenza di persone con handicap.

IL D.M. 236/89 si può suddividere in tre parti:

- la prima con gli articoli 1 – 2 che specificano il campo di applicazione e le definizioni;
- la seconda con gli articoli 3 – 4 – 5 e 6 che dettano i criteri di progettazione;
- la terza con gli articoli 8 e 9 che dettano le specifiche soluzioni funzionali e dimensionali e soluzioni tecniche conformi.

La seconda parte con i criteri di progettazione per l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità ha valore IMPOSITIVO mentre la terza parte ha valore PRESCRITTIVO.

Per **accessibilità** si intende **la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.**

Il principio dell'**accessibilità**, che si può accostare al principio dell'autonomia rafforzato dal concetto della vita indipendente, deve essere un requisito ed una condizione per accedere in tutti gli edifici e spazi pubblici, **imprescindibile.**

La tecnologia moderna viene sicuramente in aiuto al progettista e permette di studiare e mettere in opera soluzioni alternative originali ed innovative. Le prescrizioni dell'accessibilità devono essere recepite come requisiti minimi per realizzare interventi esteticamente validi e nel medesimo tempo funzionali all'accessibilità in una logica esigenziale e di prestazione; questo aspetto deve essere tenuto in conto fin dalle prime fasi di predisposizione di qualsiasi progetto, sia che si tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione ed anche negli edifici vincolati dalle norme sui beni culturali.

Per **visitabilità** si intende **la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.**

Il principio della visitabilità, che si può correlare al principio della fruibilità, sancisce il concetto della effettiva utilizzazione degli spazi aperti e/o costruiti, degli arredi, dei servizi informativi e dei mezzi di trasporto etc., ed è sicuramente un concetto inutile se non è garantita l'accessibilità e viceversa. Ne consegue che il concetto della visitabilità è strettamente legato alla accessibilità.

Per **adattabilità** si intende **la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.**

Per **adattabilità** di un alloggio si intende la sua condizione di essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere a un disabile circolante con carrozzina di viverci ed espletare tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; per tali motivi l'esecuzione dei lavori non deve modificare la struttura comune né la natura né la rete degli impianti comuni dell'edificio. Per esempio per rendere accessibile il wc può essere sufficiente togliere il bidet e recuperare lo spazio necessario per l'accostamento laterale della carrozzina.

L'adattabilità viene quindi giustamente definita l'accessibilità differita.

Nella seconda parte, il D.M. 236/89 con gli articoli 3 e 5, di fatto norma tutte quelle opere che comprendono:

- l'edilizia residenziale privata
- l'edilizia per attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive)
- le strutture ricettive e quelle per riunioni e spettacoli
- i luoghi di culto
- le altre strutture aperte al pubblico

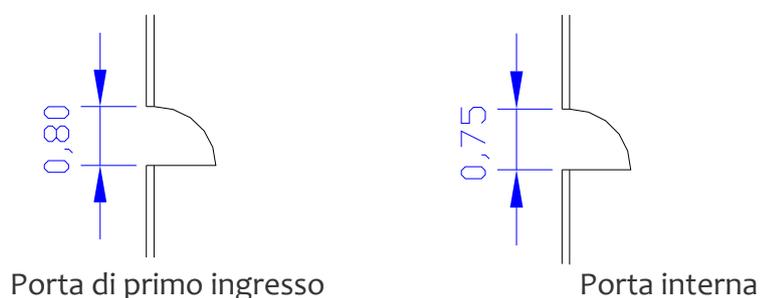
- gli spazi pedonali, i marciapiedi, le scale, le rampe, i servizi igienici pubblici, l'arredo urbano, i parcheggi etc.

Con l'articolo 4, il D.M. 236/89 individua, nelle unità ambientali, le principali barriere, che non devono essere presenti negli edifici.

In questo articolo inoltre, vengono dettati i criteri da seguire perché queste barriere non siano di ostacolo all'accessibilità, imponendo concetti e norme di carattere generale che sono da ritenersi IMPOSITIVE.

Queste barriere sono:

PORTE



Oltre a criteri di carattere generale, l'art. 4.1.1 stabilisce la necessità di dimensionare adeguatamente lo spazio antistante e quello retrostante le porte, demandando per le specifiche dimensionali e soluzioni tecniche agli articoli 8.1.1 e 9.1.1.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari, e nelle parti comuni e di uso pubblico non sdruciolevoli.

Nel caso di grandi superfici pedonali e nelle parti comuni si deve provvedere a individuare un percorso mediante un'adeguata differenziazione di materiale e colore del percorso stesso.

Eventuali dislivelli devono essere raccordati tramite rampe con pendenza adeguata; il dislivello massimo ammissibile non può superare i 2,5 cm e gli spigoli devono essere arrotondati.

INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni devono presentare meccanismi di apertura e di chiusura, facilmente manovrabili, tali da essere utilizzabili anche da persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale.

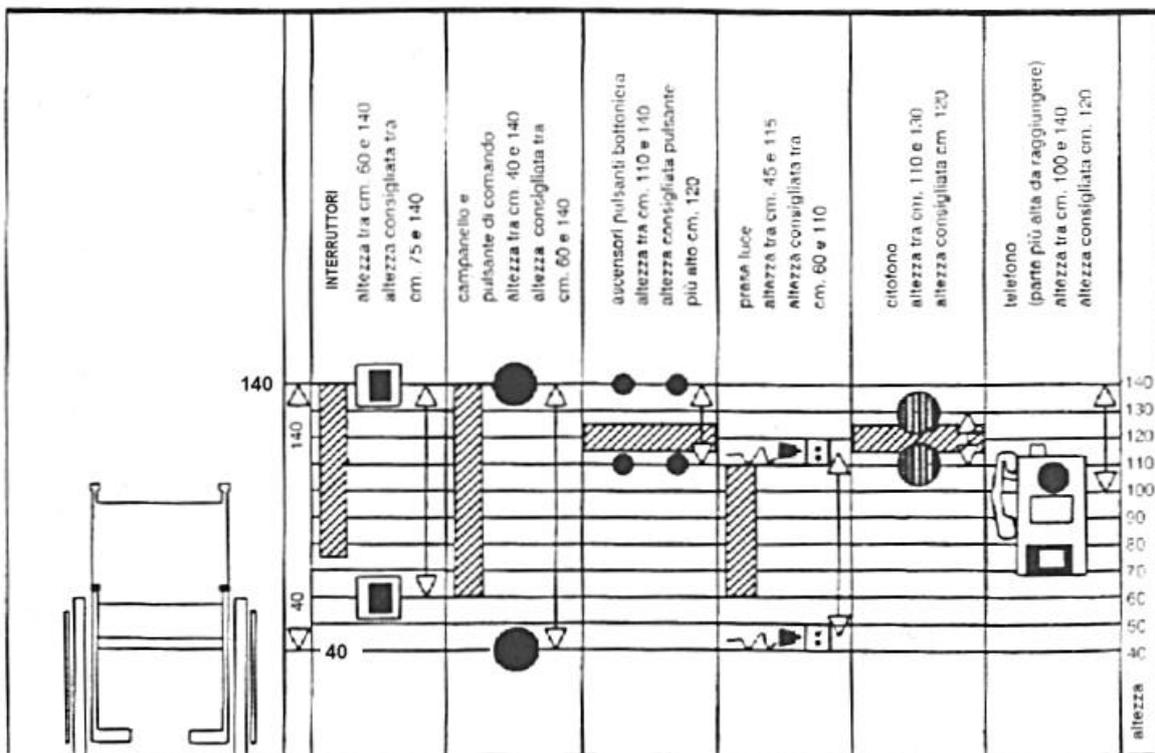
Inoltre se possibile, finestre e parapetti dovrebbero consentire la visuale anche alla persona seduta, garantendo comunque sicurezza e protezione dalla caduta verso l'esterno.

ARREDI FISSI

La composizione, la disposizione e i piani di appoggio degli arredi fissi nei locali aperti al pubblico deve essere tale che almeno una parte di questi sia fruibile da persona su sedia a ruota e devono essere sistemati in modo tale da non ostruire il percorso al disabile su sedia a ruota.

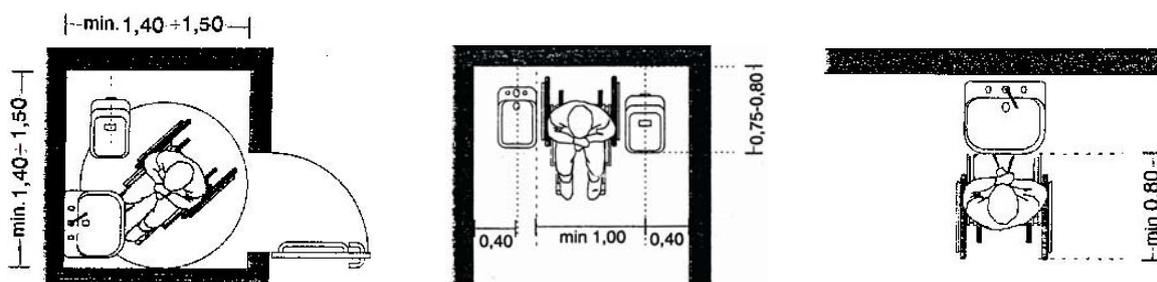
Nel percorso lungo un bancone deve esserci uno spazio di almeno 1,20 m. tra il piano di lavoro del bancone e la parete.

TERMINALI DEGLI IMPIANTI



Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, valvole, rubinetti di arresto, regolatori di impianti di riscaldamento, campanelli, etc. devono essere posizionati in modo tale che la persona su sedia a ruota possa agevolmente individuarli, utilizzarli ed essere protetti da urti e devono essere posti ad una altezza compresa tra 40 e 140 cm come consigliato dalla tabella prevista all'art. 8.1.5.

SERVIZI IGIENICI



Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico deve essere previsto lo spazio minimo per la rotazione all'interno del locale, lo spazio per l'accostamento laterale al wc e frontale al lavandino e almeno un maniglione in prossimità della tazza del wc.

Quando è prevista la doccia, nella stanza delle attività ricettive, questa deve essere a filo pavimento ed il box doccia non deve precludere l'accostamento della carrozzina alla doccia stessa.

Il D.M. prescrive inoltre il campanello d'emergenza nei pressi del wc e l'obbligatorietà del lavandino del tipo sospeso.

CUCINE

Al di sotto delle apparecchiature e i ripiani di lavoro deve essere previsto lo spazio vuoto per un'agevole accostamento da parte di persona su sedia a ruote, in particolare sotto il lavello e l'apparecchiatura di cottura deve essere presente uno spazio libero per almeno 70 cm dal calpestio.

BALCONI E TERRAZZE

La soglia interposta tra il balcone e l'ambiente interno non deve superare i cm 2,5; almeno la parte di balcone antistante la porta finestra deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione con la sedia a ruote, ciò vuol dire uno spazio entro il quale sia inseribile una circonferenza di diametro 140 cm. Il parapetto deve avere un'altezza di 1 m. ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm.

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI

I corridoi devono avere una larghezza minima di 1 m., ed essere senza variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

Il corridoio posto in corrispondenza di un percorso verticale deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso al piano di avvio dei collegamenti verticali.

SCALE

Le scale devono presentare un andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo.

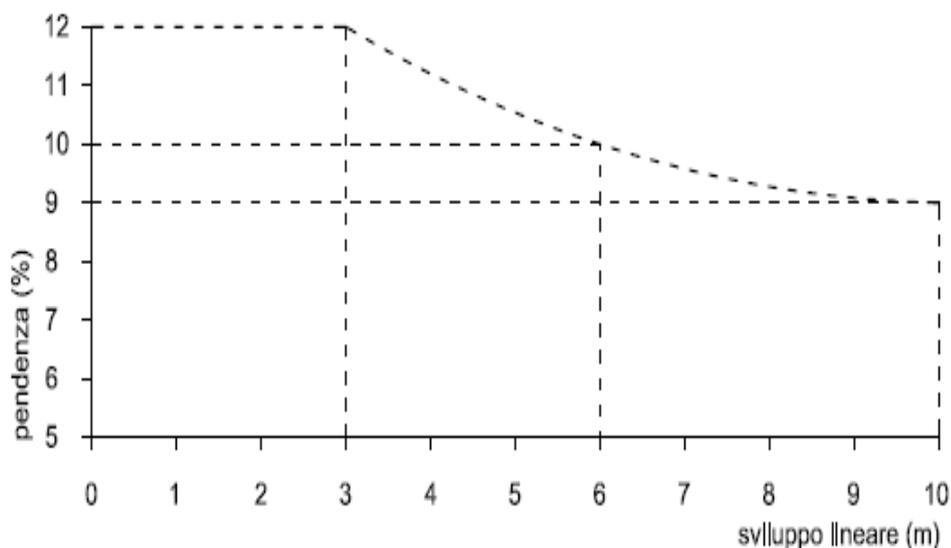
Per ogni rampa di scala i gradini devono avere la stessa alzata e pedata.

Le scale comuni e quelle di edifici privati aperti al pubblico devono essere almeno 1,20 m. di larghezza con pedata da 30 cm. e il rapporto tra il doppio dell'alzata e la pedata deve

essere compresa tra 62/64, il corrimano deve essere installato su entrambi i lati ad un'altezza di 0,90 – 1 m.

Queste sono norme fondamentali e inevitabili per una scala, e da ciò, si ricava che non sono ammissibili i piè d'oca.

RAMPE



Con le rampe non si possono superare dislivelli superiori a 3,20 m. in quanto il percorso che si ottiene non viene considerato accessibile.

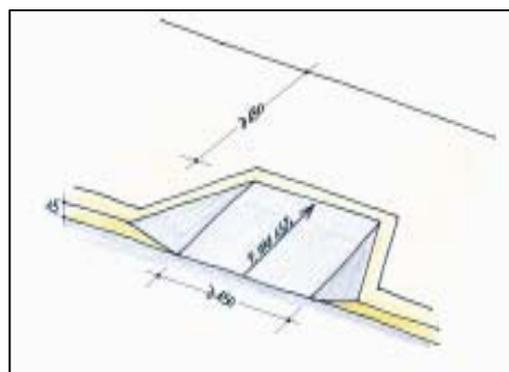
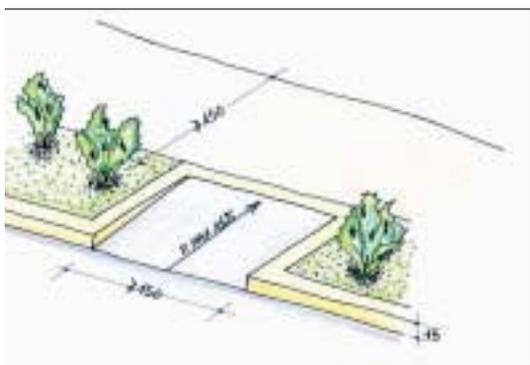
Le rampe devono avere una larghezza minima di 0,90 m. e di 1,50 all'incrocio di due persone; ogni 10 metri la rampa con pendenza massima dell' 8% deve essere interrotta con uno spazio orizzontale di almeno 1,50 x 1,50 m.

Le pendenze superiori all'8%, fino a un massimo del 12%, devono essere rapportate per quanto riguarda la lunghezza in funzione del loro sviluppo e comunque nel rispetto del grafico di cui alla figura.

Le norme sulle rampe devono essere applicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici pubblici e privati, residenze, etc.).

Detta norma è bene richiamarla perché possono esistere, soprattutto nelle nuove progettazioni, spazi pubblici per i quali necessita prevedere percorsi alternativi alle gradinate per risolvere il superamento di dislivelli importanti.

Se la rampa presenta un dislivello superiore a 20 cm. deve essere presente un cordolo di almeno 10 cm.



E' ammessa una pendenza del 15% per superare un dislivello massimo di 15 cm., per rampe che si raccordano con il livello stradale o in presenza di un passo carrabile.

ASCENSORI

Tutti gli edifici pubblici aperti al pubblico e privati aperti al pubblico, devono essere dotati di idonea apparecchiature atte a rendere accessibili i vari livelli dell'edificio.

A tale scopo vengono usati servoscala a piattaforma, piattaforme elevatrici o ascensori.

I servoscala a piattaforma possono essere installati per superare dislivelli non superiori a mt. 4, come pure le piattaforme elevatrici (es. del tipo a forbice) che non possono superare dislivelli superiori a quelli dichiarati dalla casa costruttrice.

Gli ascensori possono essere verticali o inclinati, a fune o idraulici. Il ripiano anteriore alla porta ai vari livelli deve avere una profondità di mt. 1,50 x 1,50 o 1,40 x 1,40 in caso di adeguamento.

Le specifiche soluzioni tecniche e dimensionali sono riportate all'art. 8.1.12 del D.M.236/89.

La circolare esplicativa del Servizio Edilizia Abitativa della Provincia di Trento, di data 05 agosto 2005, al riguardo, precisa che le dimensioni minime della cabina delle piattaforme elevatrici sono da ritenersi conformi solamente se vengono rispettate le caratteristiche dimensionali previste per gli ascensori.

Nel caso di progettazione di ascensori o piattaforme elevatrici con porte non contrapposte, le dimensioni della cabina devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 8.02 del D.M. 236/89 in merito agli spazi di manovra per la rotazione della sedia a ruote.

L'obbligatorietà all'installazione dell'ascensore soprattutto negli edifici residenziali, è molto spesso oggetto di confusione e quindi interpretata in maniera errata. Ciò è legato soprattutto alla definizione di "livello" che deve essere inteso come piano di edificio in qualsiasi posizione questo si trovi.

Si può pertanto affermare che per livello si intende qualsiasi piano di edificio, calpestabile interrato o no, adibito a qualunque uso.

AUTORIMESSE e PARCHEGGI

Le autorimesse di uso pubblico (non quelle degli edifici privati residenziali) devono essere servite da ascensori; eventuali rampe di collegamento tra l'ascensore e lo spazio dedicato o l'ingresso, non possono superare la pendenza massima dell'8%.

1 posto auto ogni 50 o frazione di 50 deve essere riservato gratuitamente ai veicoli al servizio dei portatori di handicap.

Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere riservati un numero di parcheggi accessibili al portatore pari al numero di alloggi accessibili e devono essere ubicati in prossimità di un luogo sicuro statico, o via di fuga accessibile.

I parcheggi pubblici devono rispettare i vincoli previsti per le autorimesse e pertanto 1 posto ogni 50 o frazione di 50 riservato gratuitamente al portatore, e le dimensioni devono essere le stesse (larghezza mt. 3,20).

Preferibilmente detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o attrezzatura.

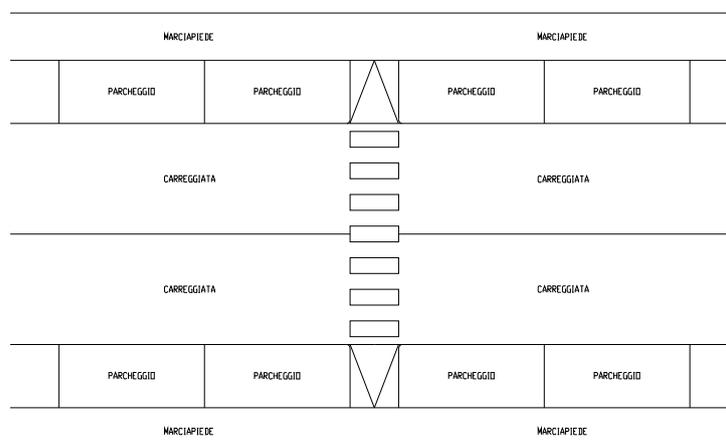
L'art. 10 del D.P.R. 503 al comma 2, prescrive inoltre l'obbligatorietà, per il parcheggio disposto parallelamente al senso di marcia, della lunghezza minima di mt. 6, tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a ruota tra un veicolo e l'altro.

PERCORSI ESTERNI

I percorsi esterni, devono avere una larghezza minima di mt. 0,90 e per consentire l'inversione di marcia si deve prevedere ogni 10 mt. un allargamento in piano delle dimensioni come previsto all'art 8.02; nel caso di percorsi in pendenza devono essere rispettati i valori previsti nel grafico di cui all'articolo 8.1.11 del D.M. 236/89.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Per le persone portatrici di disabilità, gli anziani, i disabili visivi, mamme con carrozzine etc., gli attraversamenti pedonali, sono uno dei punti più critici, nella mobilità urbana, e per questo sarebbe auspicabile, quando possibile, un accorciamento di tale percorso, creando una testa di ponte stesa dal marciapiede verso la carreggiata.



L'esempio in figura dimostra che l'allontanamento delle auto in posteggio dal punto di attraversamento è il conseguente avanzamento del marciapiede fino al ciglio della carreggiata di scorrimento.

Ciò determina un' accorciamento del percorso e quindi minor affanno e maggior sicurezza percepita soprattutto dal disabile o dall'anziano.

L'area di sosta a metà carreggiata, oltre a permettere una sosta in sicurezza, permette una verifica della presenza di eventuali autoveicoli in avvicinamento, nella seconda parte di attraversamento.

Nel caso di attraversamenti particolarmente pericolosi è opportuno che vengano installati impianti di segnalazione luminosa e acustica per rafforzare la percezione del pericolo da parte del guidatore del veicolo e della persona che affronta l'incrocio.

Viste le premesse dovremmo chiederci:

QUANDO C'E' L'OBBLIGO
DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI ?
NEGLI EDIFICI E SPAZI PRIVATI APERTI
AL PUBBLICO?



Sempre nel caso di:

- nuova progettazione
- nel caso di cambio di destinazione d'uso, finalizzata a pubblico utilizzo
- nel caso di ristrutturazione completa di edificio o spazio pubblico o privato aperto al pubblico.

L'obbligo del rispetto dell'accessibilità per gli edifici e spazi di cui sopra permane anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici e di edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e di edifici aperti al pubblico però:

<< limitatamente allo specifico intervento progettato >>.

Nel caso di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico deve essere inoltre garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.

L'obbligo dell'accessibilità non sussiste nel caso di volumi tecnici per i quali l'accesso è riservato al solo personale specializzato o a quei volumi che nel rispetto di norme tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche.

IN CONCLUSIONE GLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI E GLI EDIFICI E SPAZI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO DEVONO SEMPRE ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI LORO PARTE ANCHE QUANDO L'EDIFICIO O LO SPAZIO APERTO HANNO CARATTERE TEMPORANEO.

Negli spazi esterni comuni, degli edifici privati, il requisito dell'accessibilità, e quindi l'eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere garantita, tra la via pubblica e l'ingresso all'edificio (articolo 3.2a del D. M. 236/89); al riguardo la norma prescrive che deve esserci almeno un percorso agibile, fruibile anche da persona su sedia a ruote.

Il D.M. 236/89 precisa inoltre che almeno il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per intervento, deve essere accessibile. Se le richieste di unità immobiliari da destinare ai portatori superano la quota prevista, le unità poste a piano terra devono essere riservate a tale scopo e devono essere adeguate ai sensi del D.M. 236/89.

Devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, che possono essere dislocati in porzioni di edifici con diversa destinazione d'uso, (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive etc.) e gli edifici sedi di aziende soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio.

Le sedi di riunioni, di spettacolo, i circoli privati e le unità di ristorazione devono avere almeno una zona riservata al pubblico, e un servizio igienico accessibile.

Le sedi di culto, devono avere almeno una zona destinata al pubblico, accessibile al portatore.

Gli edifici sedi di attività ricettive, oltre ad avere tutte le parti e servizi comuni, nonché le zone all'aperto accessibili, devono avere almeno due stanze ogni 40 o frazione di 40 e il relativo servizio igienico, dotato di lavandino, tazza wc e piatto doccia filo pavimento, accessibile a persona su sedia a ruote.

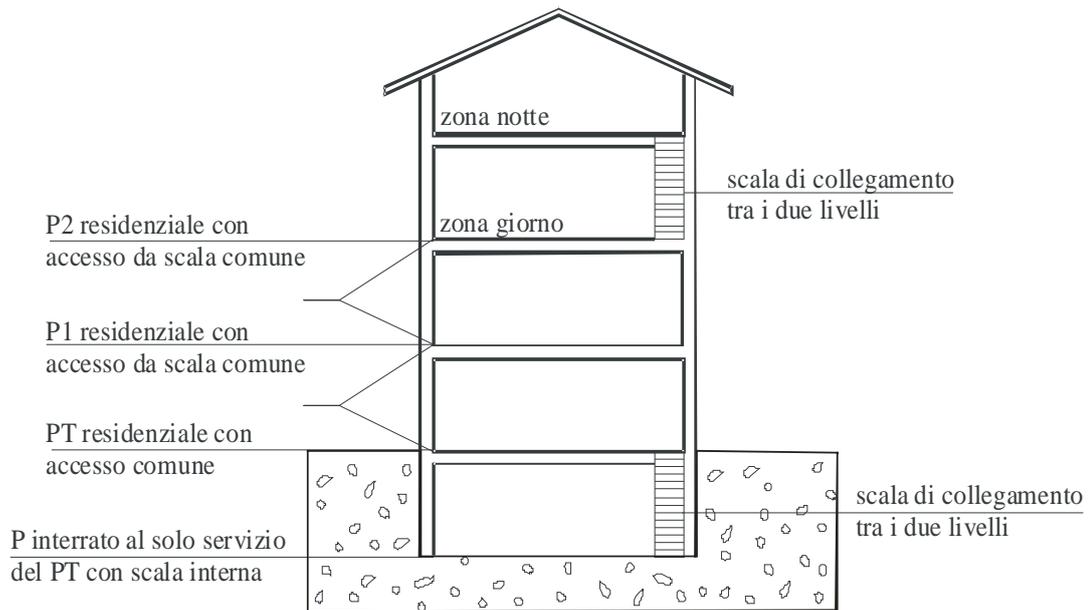
All'interno degli edifici plurifamigliari, anche gli spazi comuni devono essere accessibili e per superare la barriera della scala viene imposto l'utilizzo dell'ascensore

Il D.M. 236 che è il regolamento d'attuazione della L.13/89, precisa che è consentita la deroga all'installazione dei meccanismi (ascensore) negli edifici residenziali di tre livelli purché sia assicurata la loro installazione in tempo successivo.

Ciò significa che in fase progettuale, deve essere previsto lo spazio riservato alla futura posa dell'ascensore e tale spazio deve sempre essere disponibile allo scopo.

Per una corretta applicazione e a chiarimento delle norme di cui al comma b dell'art.3.2 del D.M. 236/89 che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità negli edifici privati, di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata si elencano di seguito alcune interpretazioni degli aspetti tecnico progettuali e relativa casistica, più emblematici e frequenti.

1 ESEMPIO



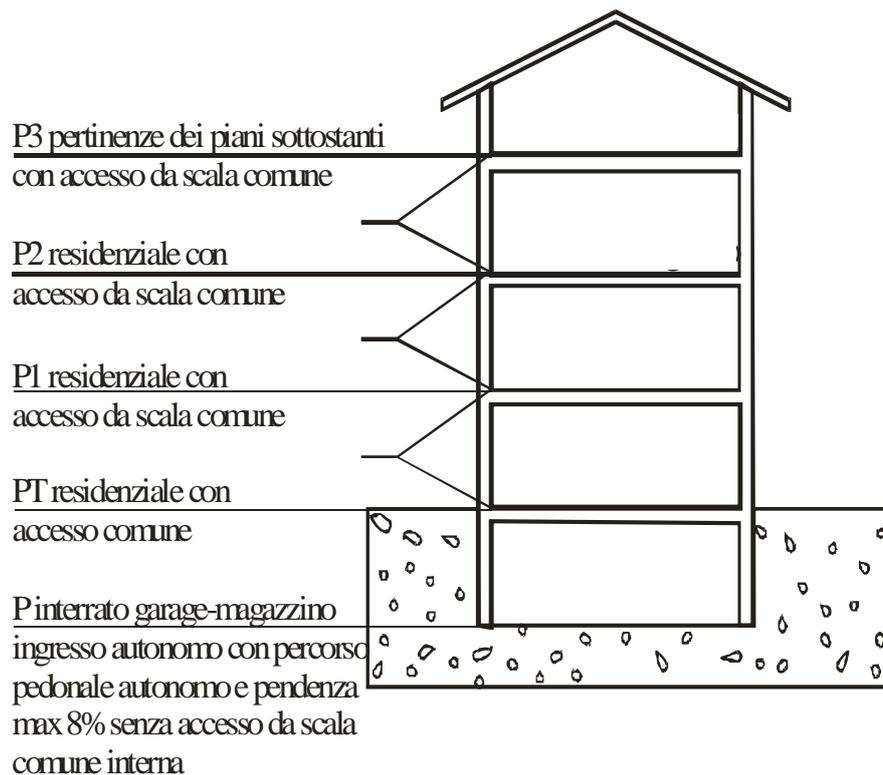
Fabbricato così composto:

- piano interrato dove sono ubicati i servizi del piano sovrastante con accesso dall'interno di esso e non da parti comuni;
- piano terra ove è ubicato un appartamento con accesso dall'ingresso comune e collegato al piano sottostante con una scala esclusiva;
- piano primo dove è ubicato un appartamento con accesso dalla scala comune;
- piano secondo dove è ubicata la zona giorno di un appartamento con accesso dalla scala comune, collegato al piano terzo da una scala interna esclusiva;
- piano terzo dove è ubicata la zona notte dell'appartamento posto a piano secondo con accesso da una scala interna esclusiva.

Dall'esterno si accede alla scala comune che collega il piano terra con il piano primo e secondo. Le parti comuni del fabbricato sono il vano scala e la corte esterna.

In questo caso non è obbligatoria l'installazione dell'ascensore, per collegare l'unità a piano terra disposta su due livelli, con l'unità posta a piano primo e l'unità posta al secondo piano e disposta su due livelli, perché per raggiungere gli accessi delle unità immobiliari non si devono superare più di tre livelli, ossia due interpiani.

2 ESEMPIO



Fabbricato così composto:

- piano interrato dove sono ubicati i garage come unità immobiliari autonome, non pertinenze delle unità sovrastanti. Ad esso, si giunge tramite un accesso carrabile ed un accesso pedonale, fruibile anche da persone disabili, con pendenza max. dell'8% ed eseguito in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del D.M. 236/89. Questo piano non ha accesso dalla scala comune;
- piano terra ove è ubicato un appartamento con accesso dalla scala comune;
- piano primo ove è ubicato un appartamento con accesso dalla scala comune;
- piano secondo ove è ubicato un appartamento con accesso dalla scala comune;
- piano terzo dove sono ubicati i servizi dei piani sottostanti con accesso dalla scala comune.

Alla scala comune si accede dall'esterno con una rampa eseguita in conformità alla legge, e serve l'unità immobiliare del piano terra, quella del piano primo, quella del piano secondo, ed i servizi del piano terzo dove non vi sono unità immobiliari in quanto i locali in esso ricavati sono pertinenze dei piani sottostanti.

Le parti comuni del fabbricato sono il vano scala e il cortile esterno.

Ciò premesso si precisa quanto segue:

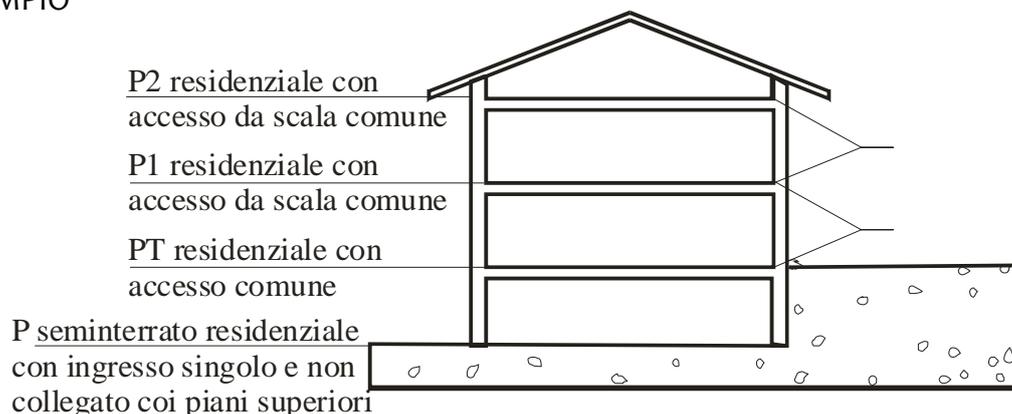
il comma 3d, dell'art. 1 della legge 13/89 ha introdotto, nel caso di immobili residenziali con più di tre livelli fuori terra, l'obbligo di installare un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile con rampe prive di gradini.

Il D.M. 236/89 al punto 3.2 b, ha ulteriormente precisato che, oltre i livelli fuori terra, devono essere considerati nel calcolo sia i livelli interrati (qualora destinati a pertinenza

delle sovrastanti unità immobiliari e per tale motivo da considerare parti integranti dell'edificio), sia eventuali porticati.

In questo caso è evidente che nessuna perplessità sussista, sull'obbligatorietà dell'installazione dell'ascensore, trattandosi di edificio superiore ai tre livelli (anche nell'ipotesi che il piano interrato destinato a garage non sia al servizio delle sovrastanti unità immobiliari).

3 ESEMPIO



Fabbricato di 4 livelli in zona montana così composto:

- un 1° livello a piano terra o seminterrato, addossato al monte con una o più unità immobiliari con accesso a livello strada e senza alcuna comunicazione interna o esterna, né altri collegamenti funzionali con i livelli superiori.
- un secondo livello, con ingresso comune per il terzo e quarto livello posto sulla strada a monte dell'edificio.

Questa particolare conformazione dell'edificio, che non presenta collegamenti tra il primo livello ed i livelli sovrastanti, ci può far considerare l'edificio alla stregua di due "edifici" separati, l'uno di un livello e l'altro di tre livelli.

La tipologia del fabbricato, le modalità di accesso e la relazione tra gli alloggi ci portano a confrontarci con il comma 3d dell'art.1 della legge 13/89 nonché con l'art. 3.2b del D.M. 236/89.

Il comma 3d dell'art. 1 della legge 13/89 afferma che << la progettazione deve comunque prevedere l'installazione dell'ascensore nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra>>, ed il comma b dell'art. 3.2 del D.M. 236/89 puntualizza e stabilisce che <<negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione dei meccanismi per l'accesso ai piani superiori..... Purchè sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

Da queste affermazioni si può dedurre:

la non obbligatorietà dell'ascensore nel caso di fattispecie.

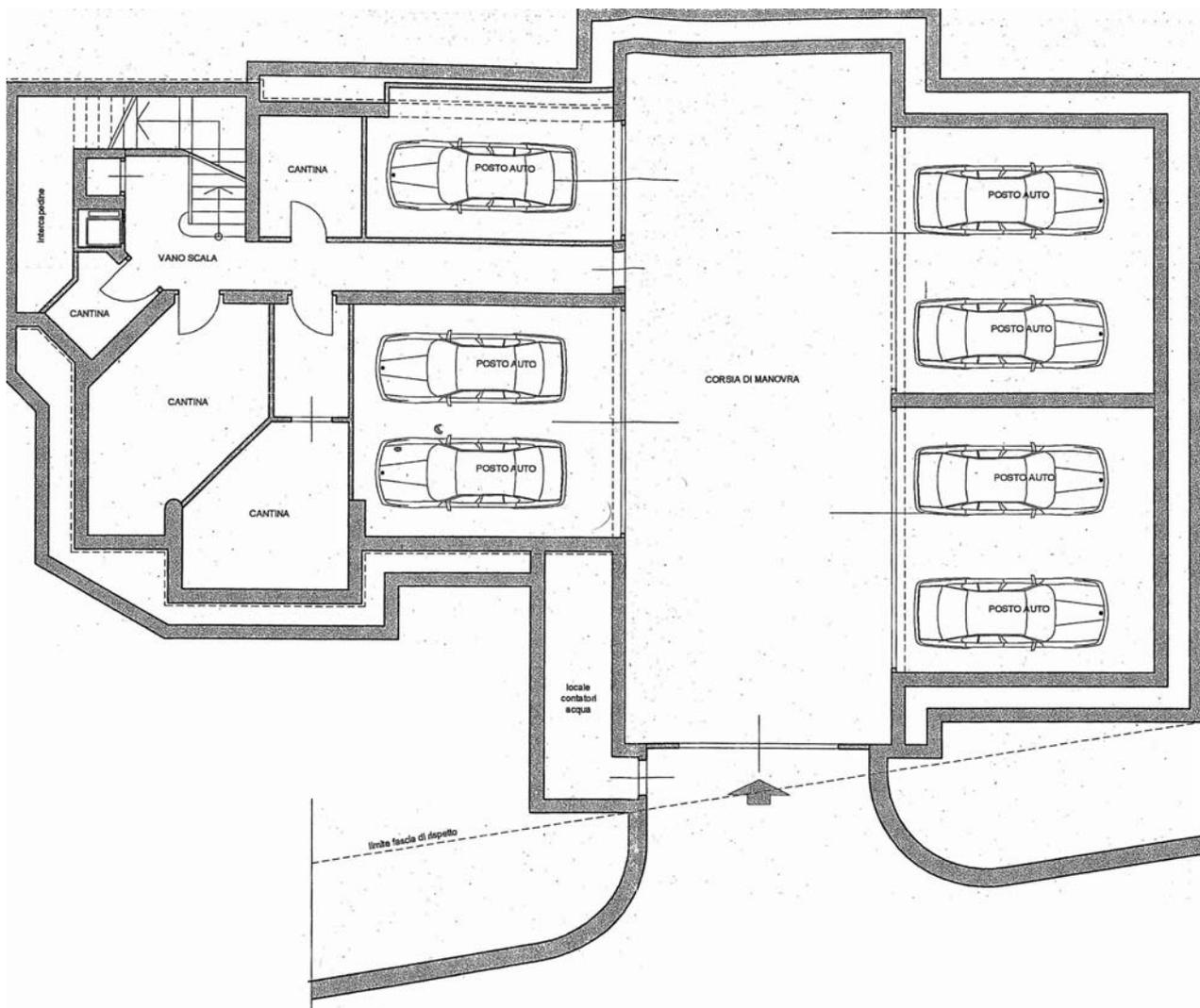
L'obbligo del progettista a dimostrare dove in un tempo successivo potrà essere installato l'ascensore, al fine di garantire il requisito dell'adattabilità previsto dal D.M. 236/89".

L'indispensabilità della posa dell'ascensore qualora si rendesse necessario collegare funzionalmente i "due edifici".

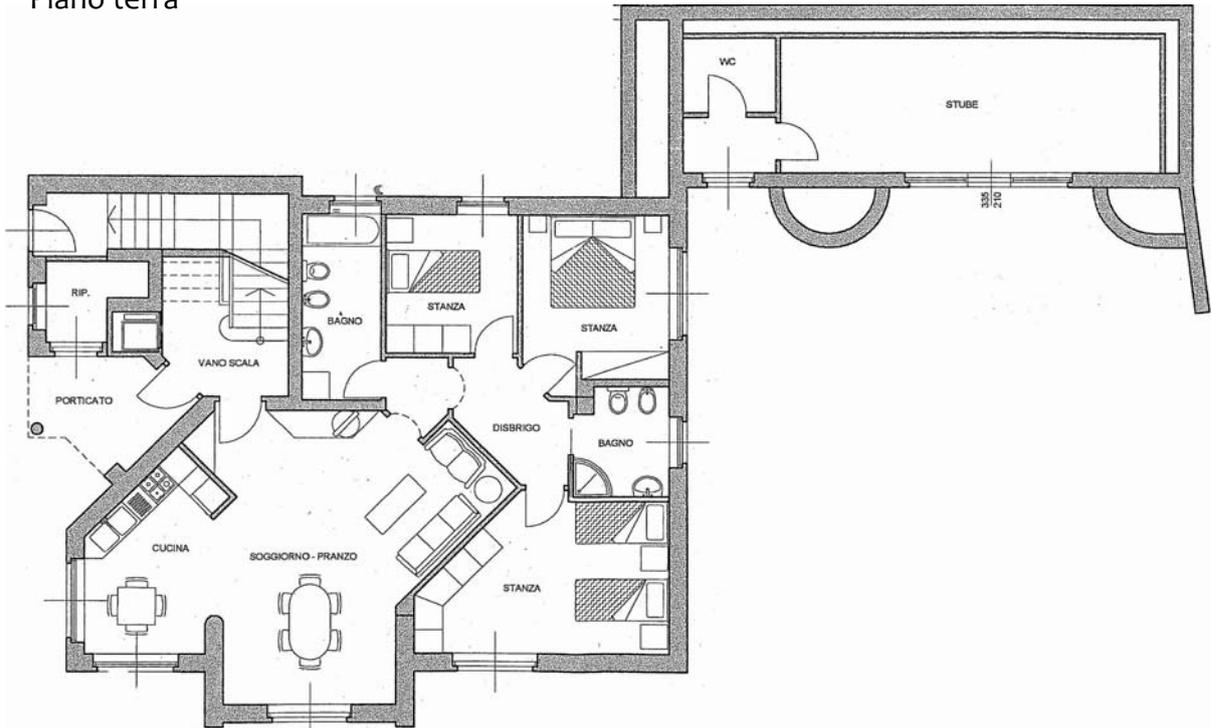
4 ESEMPIO

Il successivo esempio, vuole chiarire il comma d) dell'art. 1 della Legge 13/89, che prescrive, che la progettazione di edifici, deve prevedere l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale.

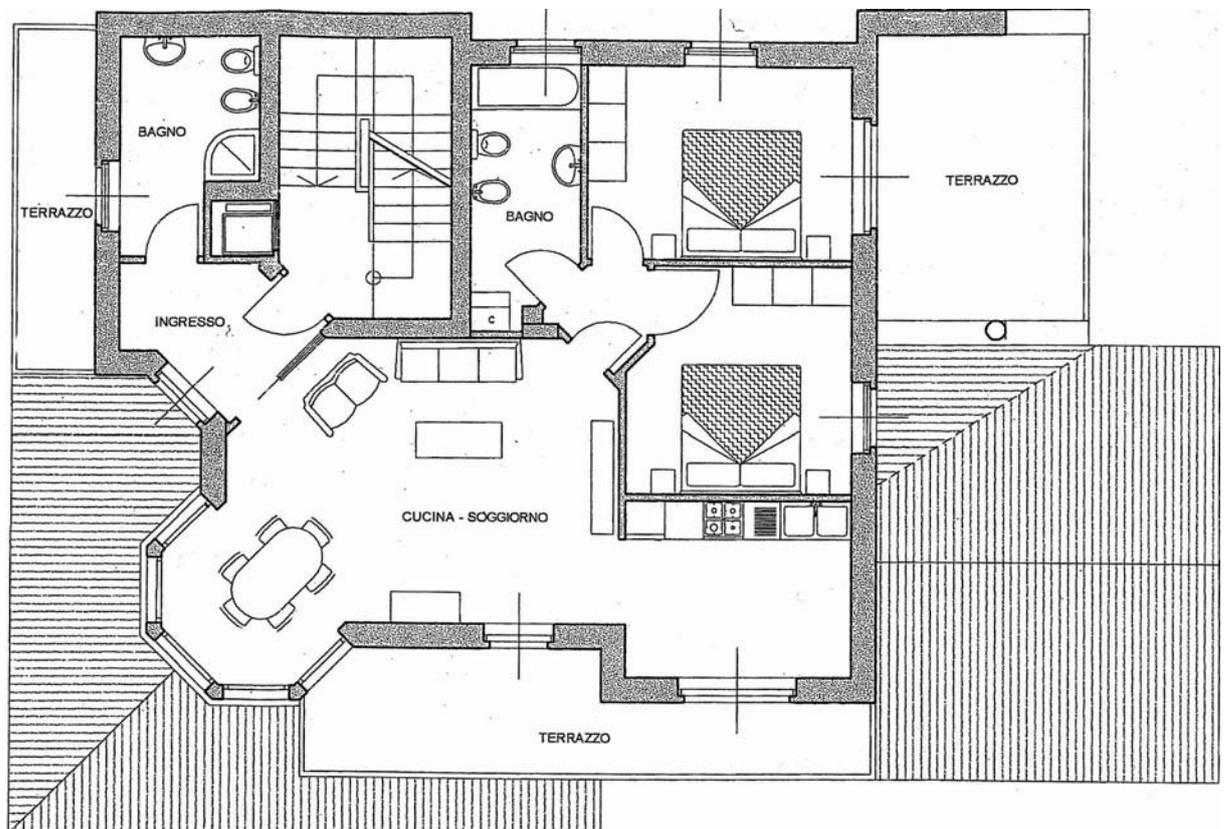
piano interrato



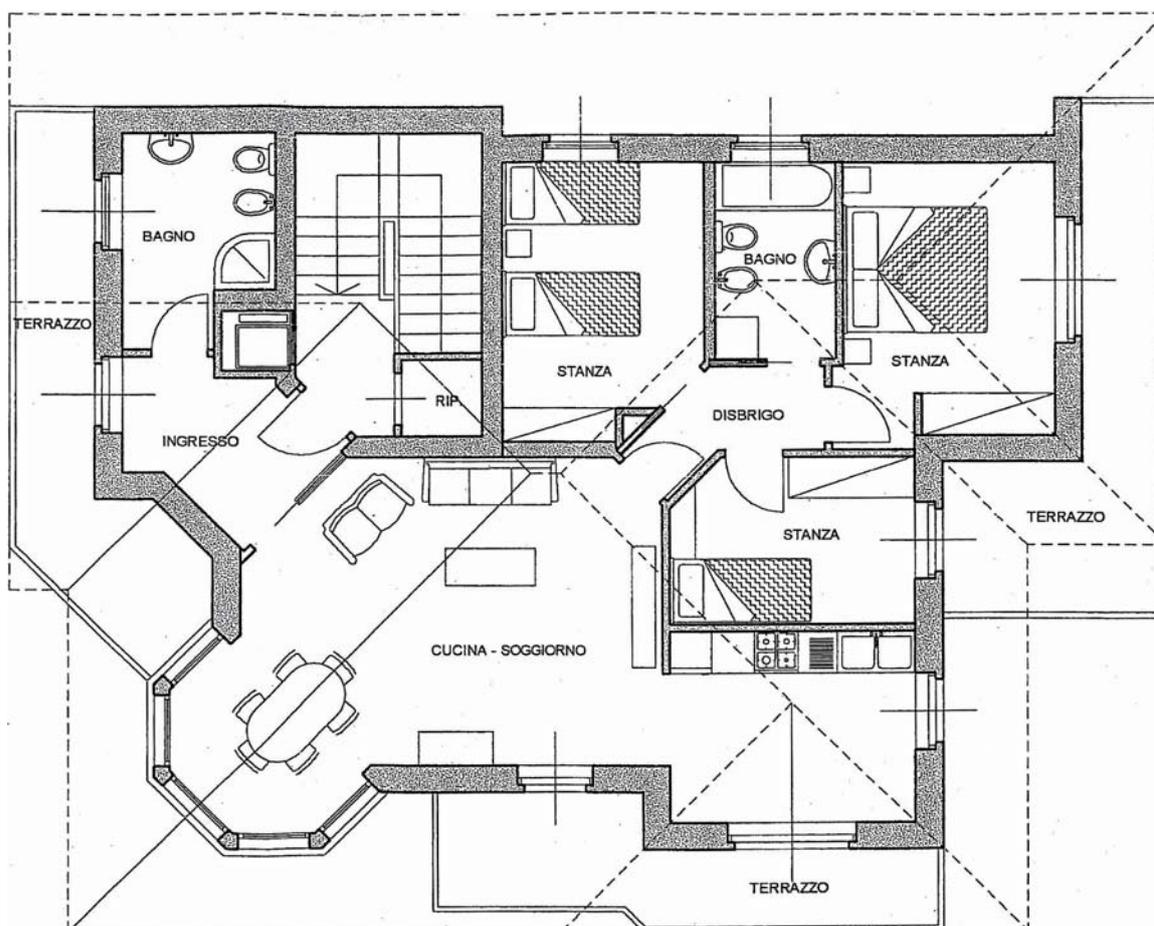
Piano terra



Primo piano



Secondo piano

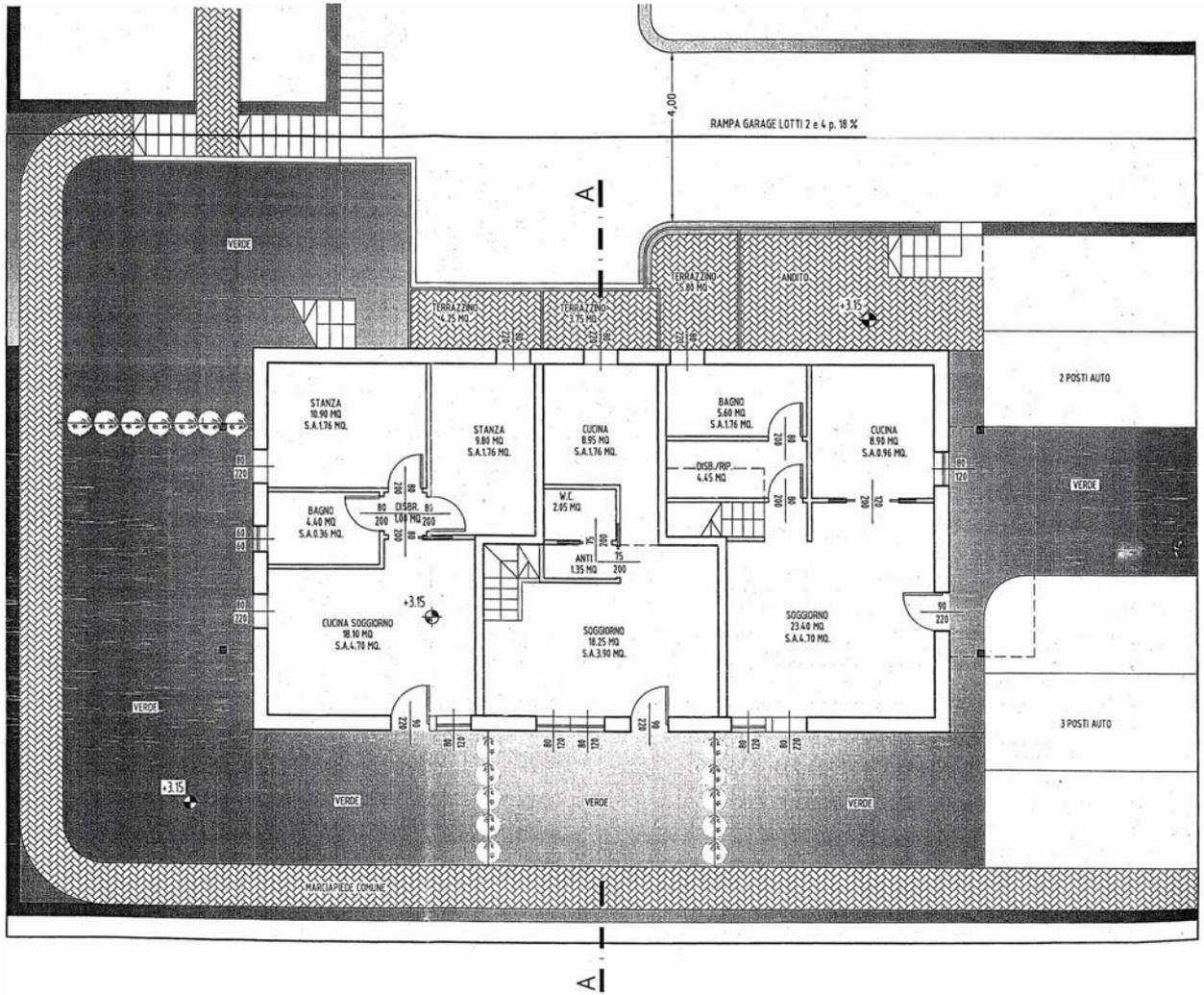


Gli elaborati grafici riguardano la ristrutturazione di un edificio di quattro livelli, dei quali tre sono fuori terra e uno interrato. La soluzione progettuale, propone la realizzazione di un vano scala dal piano interrato al piano terra, con uscita verso l'esterno e un secondo tratto di scala per i tre piani fuori terra.

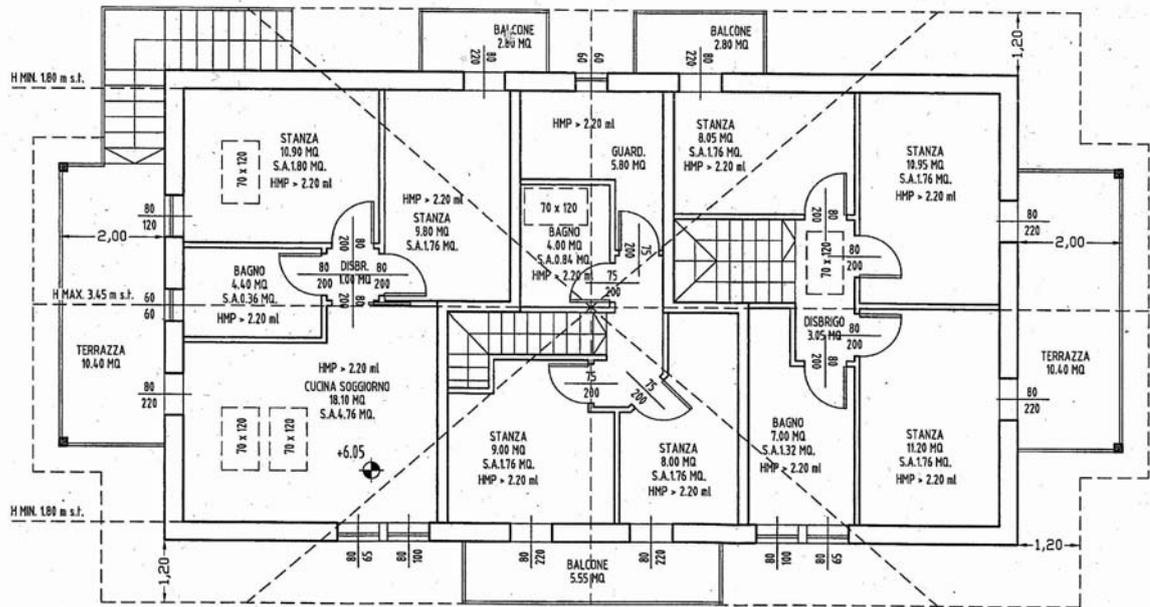
Appurato che il piano interrato è parte integrante dei piani soprastanti e cioè che i garage sono pertinenza dei piani sovrastanti, per garantire l'accessibilità alle parti comuni di un edificio residenziale è prescritto l'obbligo dell'ascensore nel caso in cui l'accesso alla più alta unità è posto oltre il terzo livello compresi eventuali interrati e/o porticati, art. 3.2 b del D.M. 236/89.

5 ESEMPIO

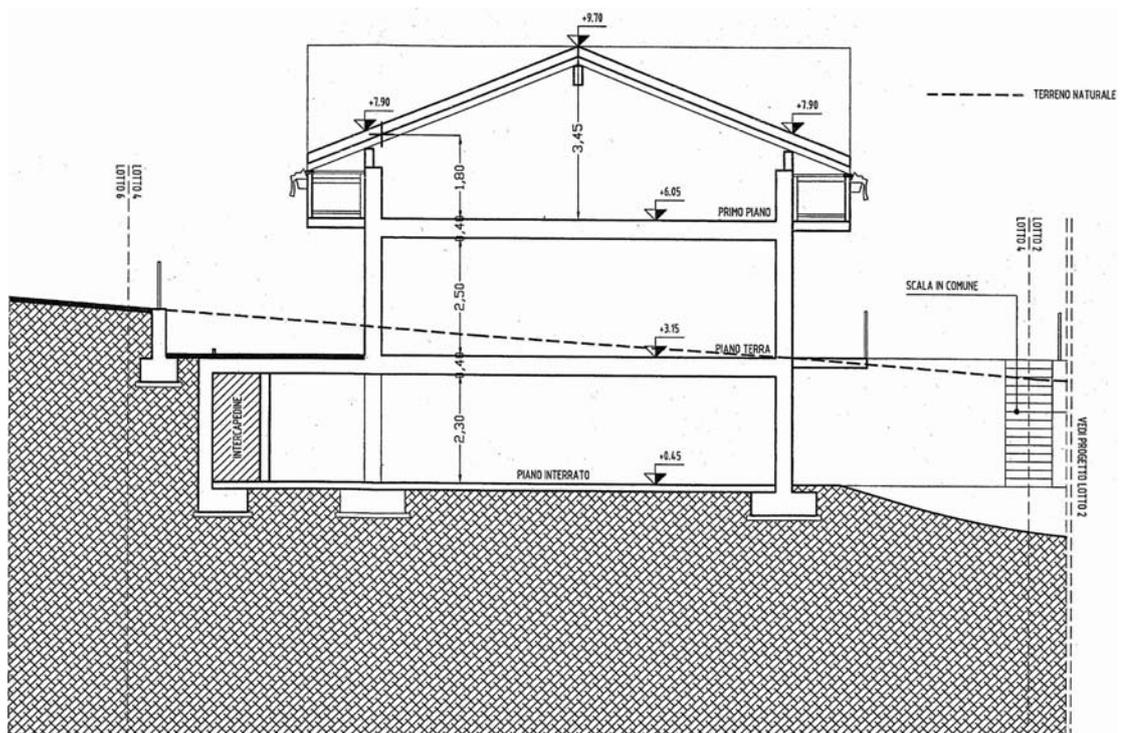
PIANO INTERRATO



PIANO TERRA



SEZIONE



La proposta progettuale prevede la realizzazione di un edificio composto di:

- piano interrato destinato a garage per le unità sovrastanti disposte a piano terra e primo;
- piano terra nel quale vengono realizzate tre unità, due delle quali disposte su due livelli e alle quali si accede attraverso marciapiede comune che parte dalla strada esistente e termina con una rampa di scale nel locale garage;
- primo piano dove viene realizzata un'unità immobiliare con accesso indipendente e le stanze relative alle unità poste su due livelli.

L'edificio in questione si può configurare come un edificio di due livelli per la parte dove insistono le unità immobiliari poste su due livelli e come edificio di tre livelli nella parte di edificio dove sono situate le unità a piano terra e primo con accesso indipendente.

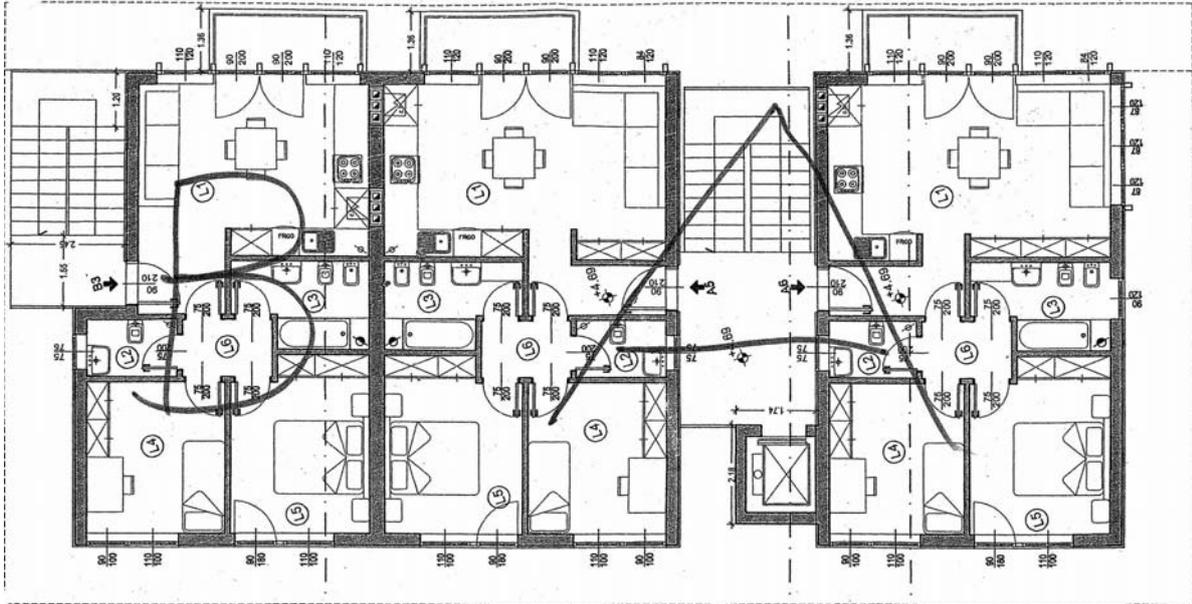
L'art. 3.2 b del DM 236/89 specifica che “negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione dei meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purchè sia assicurata la loro installazione in un tempo successivo”.

In questo caso si ritiene necessario che il progetto dimostri la possibilità di installare in futuro un ascensore al servizio di quella parte di edificio di tre livelli, per garantire il requisito dell'adattabilità previsto dal DM 236/89.

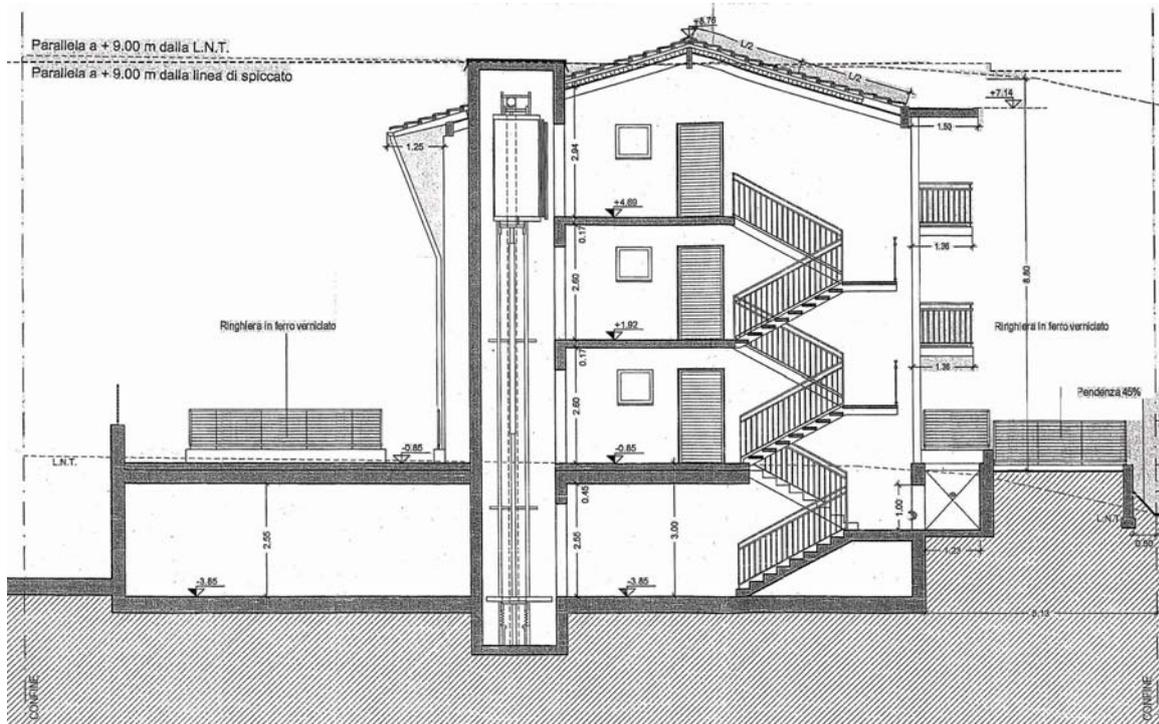
Tale requisito deve essere verificato in sede di rilascio di atti autorizzativi e deve dimostrare la possibilità dell'installazione in tempi successivi di un ascensore, ad esempio all'interno di un vano scala, o in altro posto che non comprometta la fruibilità degli spazi comuni.

6 ESEMPIO

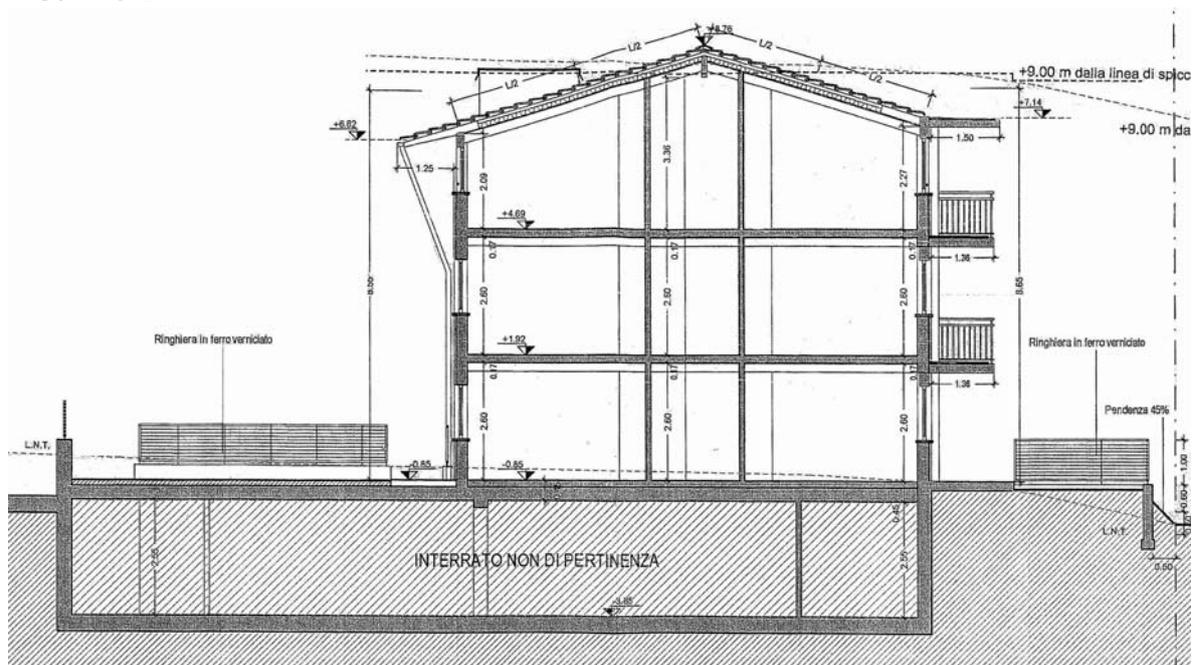
PIANO TERRA



CORPO A



CORPO B



Il progetto prevede la costruzione di un edificio che si può distinguere in due edifici aventi ingressi separati, con sottostante piano interrato destinato a garage al quale si accede a mezzo scivolo con pendenza del 20% o attraverso la scala o l'ascensore situato nel sedime del corpo A.

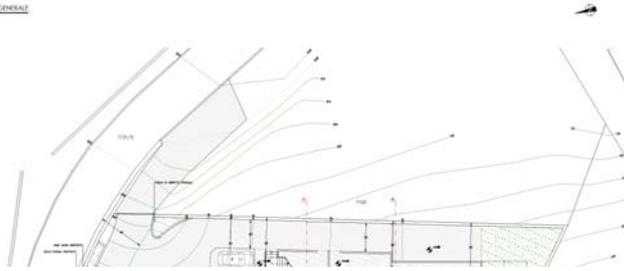
Il corpo A deve essere considerato come edificio di quattro livelli in quanto i garage posti al piano interrato risultano di pertinenza degli appartamenti soprastanti.

Il corpo B, che risulta di tre livelli fuori terra, non ha alcuna pertinenza nel livello interrato.

In questo caso, per il corpo B, che è composto di tre livelli fuori terra, ai sensi del citato art. 3.2.b del D.M. 236/89, si può derogare all'installazione dei meccanismi e nello specifico all'installazione dell'ascensore, purchè sia assicurata la loro installazione in un tempo successivo.

7 ESEMPIO

PLUMBOMETRA GENERALE

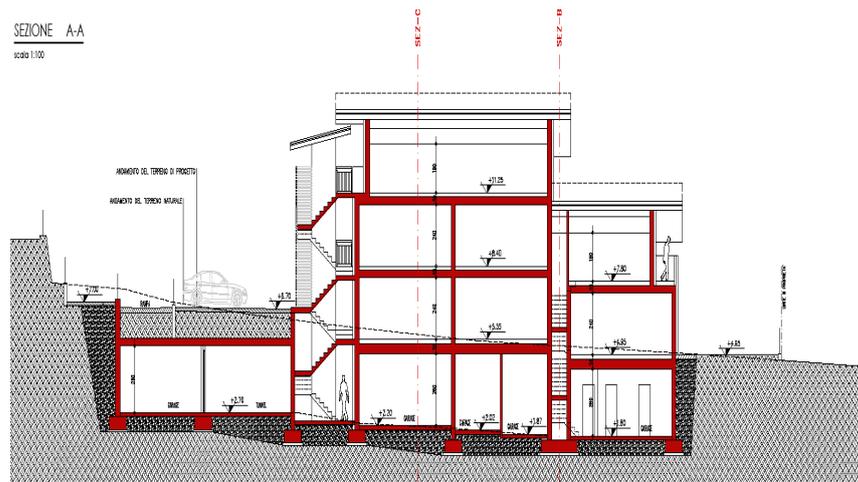


PIA

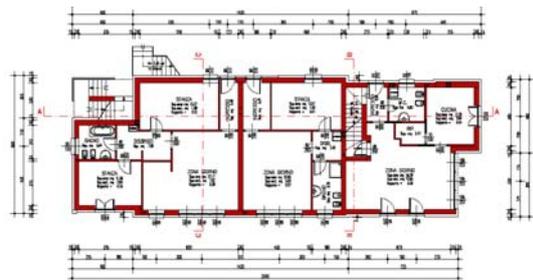
Scala 1:100

SEZIONE A-A

Scala 1:100

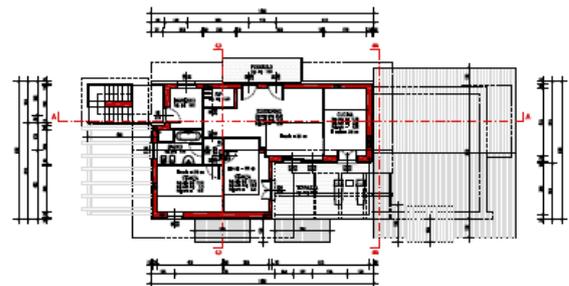
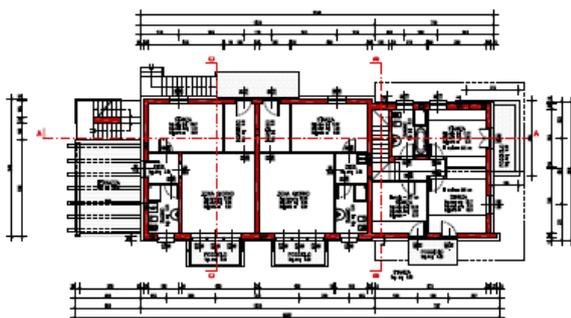


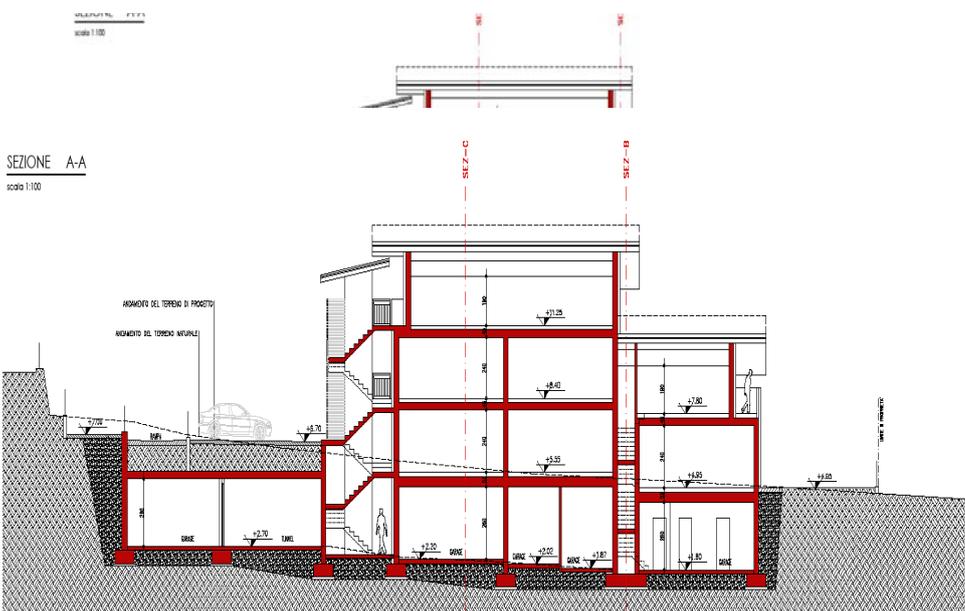
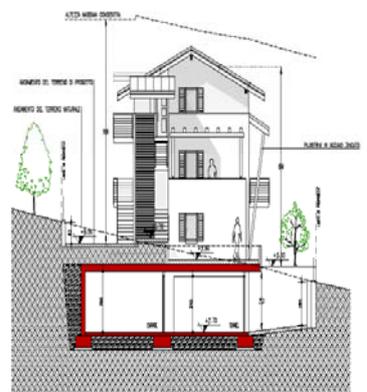
PIA



PIANO PRIMO

SECONDO PIANO





L'esempio in figura prevede la realizzazione di un edificio composto di un piano interrato destinato a garage per le unità sovrastanti, il piano terra ove sono situate due unità residenziali complete di zona giorno. Completa il piano terra la zona giorno di una unità abitativa disposta su due livelli.

Il primo piano si compone della zona notte della unità posta su due livelli, al quale si accede attraverso una scala interna all'abitazione, e di due unità residenziali con accesso da scala comune che collega il piano terra al pianerottolo comune antistante gli accessi alle citate unità.

Il secondo piano è destinato a residenziale con una unità abitativa alla quale si accede attraverso una scala che collega il piano interrato al piano terra e prosegue fino al secondo piano senza interessare le unità poste a piano primo.

L'edificio, di tre livelli fuori terra più uno interrato, così come proposto non è da ritenersi conforme a quanto previsto dalla legge 13/89, dalla legge provinciale 1/91 e dal regolamento di attuazione delle citate leggi, il D.M. 236/89 in quanto :

- 1) ai sensi del comma b dell'articolo 3.2 del D.M. 236/89, la più alta unità immobiliare si trova oltre il terzo livello e nel computo dei livelli si deve tener conto del livello

interrato che è pertinenza delle unità sovrastanti e quindi parte integrante dell'edificio.

2) il pianerottolo posto al piano primo che è parte comune delle due unità con accesso a questo livello, non presenta i requisiti previsti al comma a) dell'articolo 3.2 del D.M. 236/89.

3) Ai sensi del comma a) dell'articolo 3.2 del D.M. 236/89 negli edifici plurifamiliari, deve essere garantito un percorso fruibile da persona con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale.

Al fine di una corretta progettazione ed esecuzione delle opere, negli elaborati grafici nel caso in questione, deve essere dimostrata:

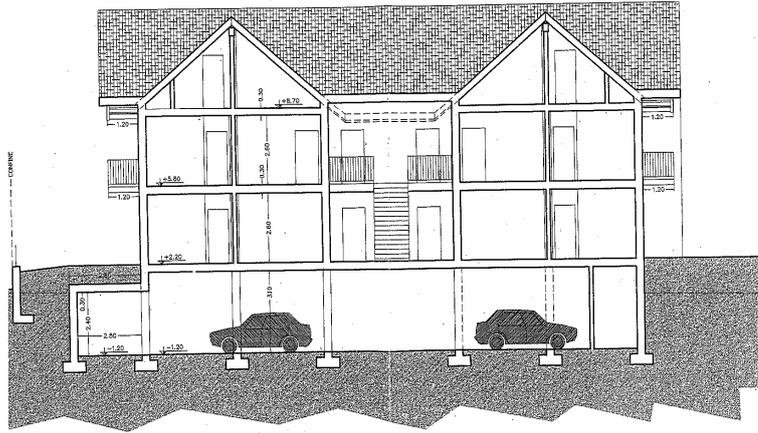
a) la presenza di un percorso con pendenza non superiore all'8%, tra la via pubblica e l'ingresso alle parti comuni dell'edificio, che qui corrisponde con lo spazio antistante la scala che collega il piano terra con il piano primo e la scala che collega il piano interrato con il piano secondo.

b) deve essere garantita l'accessibilità al pianerottolo ove sono posti gli ingressi alle due unità situate a piano primo. Allo scopo potrebbe essere installato un ascensore o un servoscala a piattaforma, in quanto il dislivello da superare non è maggiore di ml 4.

c) Per garantire l'accessibilità alle parti comuni situate a piano interrato, a piano terra e al piano secondo, deve essere installato un ascensore avente dimensioni come previsto all'articolo 8.1.12 del D.M. 236/89.

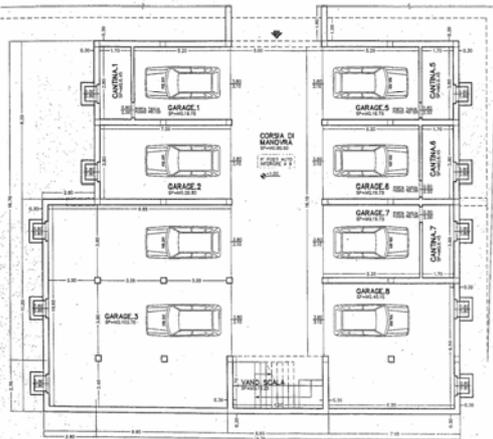
8 ESEMPIO

SEZIONE C
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:100

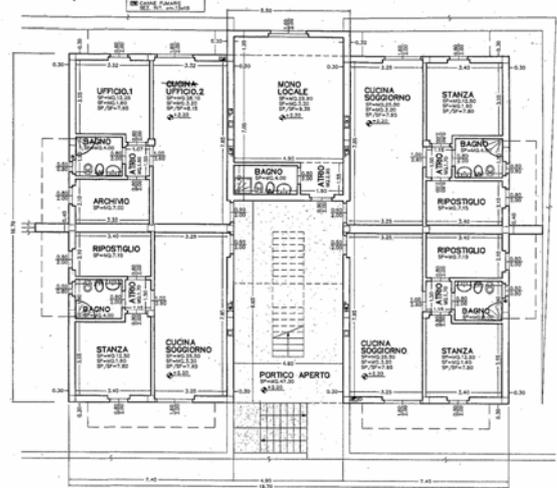


STATO ATTUALE

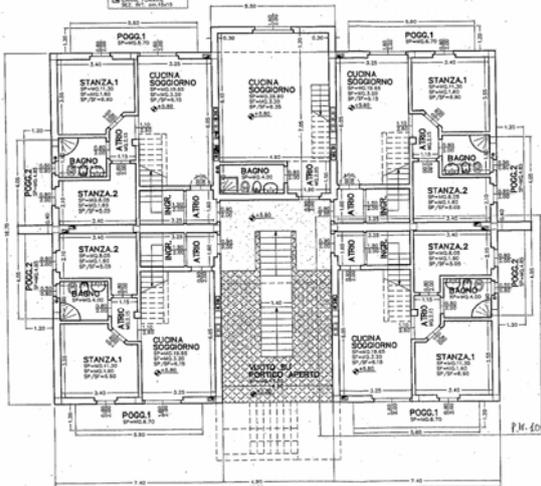
PIANO INTERRATO
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:100



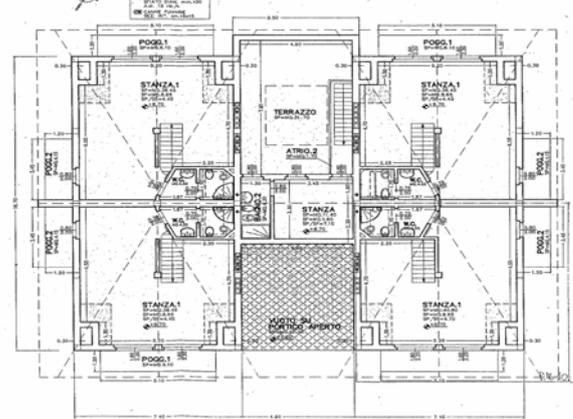
PIANO TERRA
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:100



PIANO PRIMO
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:100

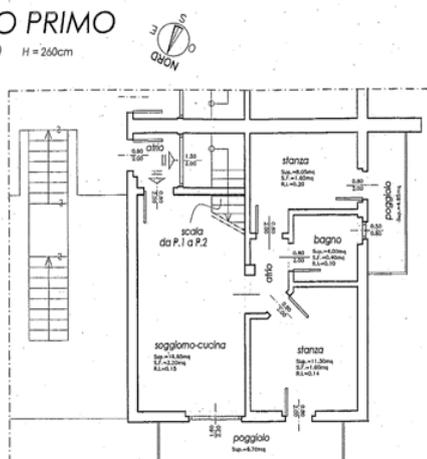


PIANO SOTTOTETTO
STATO DI PROGETTO
SCALA 1:100

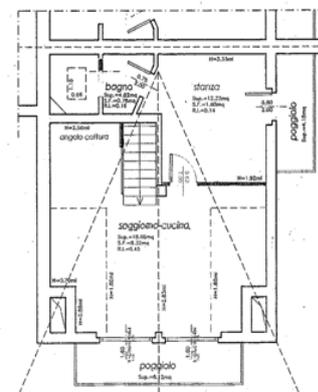


STATO DI PROGETTO

PIANO PRIMO
scala 1:100 H = 260cm



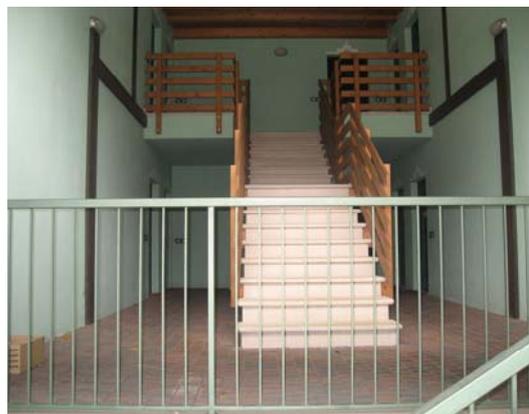
SOTTOTETTO
scala 1:100



L'edificio in esame è stato realizzato a seguito di concessione di data 2002 e nel 2008 il proprietario di una delle unità immobiliari presenti nel fabbricato ha presentato istanza di concessione edilizia per la divisione di uno degli alloggi attualmente articolato su due piani. L'accesso alla unità abitativa avviene attraverso una scala comune che da piano terra conduce a piano primo ove sono le porzioni materiali disposte su due livelli.

L'intervento proposto consiste nella suddivisione dell'alloggio esistente in due unità abitative distinte, con accesso dal primo piano così come avviene attualmente. L'indipendenza del primo piano rispetto al piano secondo - sottotetto, quindi fra le due porzioni di alloggio che costituiscono la porzione materiale, è già di fatto stabilita funzionalmente e per costruzione. Infatti la scala che garantisce l'accesso al piano secondo - sottotetto e questo ultimo sono esistenti e completamente indipendenti dall'alloggio ubicato al piano primo, e pertanto non risulta soggetta a modifiche.

Le foto allegate, oltre a dimostrare la rispondenza dell'esecuzione dei lavori al progetto, indicano chiaramente che la scala che parte dal piano terra, al servizio del primo piano, è da intendersi il prolungamento della scala che proviene dall'interrato.



Ciò premesso possiamo asserire, che la rampa di scale che collega, il piano interrato al porticato a piano terra e la rampa, che collega il piano terra con il piano primo, è da ritenersi scala “principale”, inserita in un virtuale vano, che a piano terra si ampia rimanendo però, circoscritto tra tre muri ed un cancello e senza interruzioni di sorta.

Per tali motivazioni, l’attuale edificio, autorizzato con concessione del 2002, è da ritenersi di quattro livelli, dei quali, il primo è interrato e pertinenza delle unità sovrastanti, ed il quarto è parte integrante delle unità sottostanti.

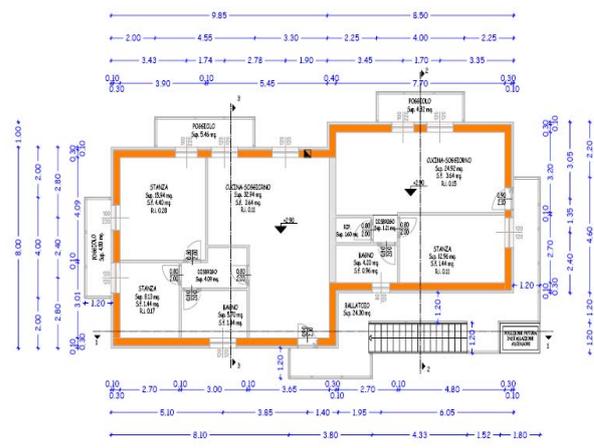
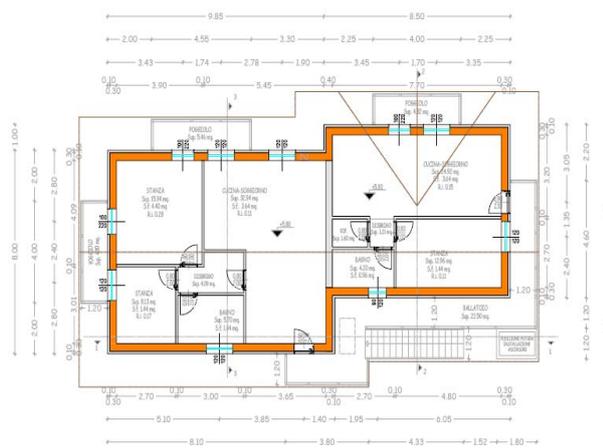
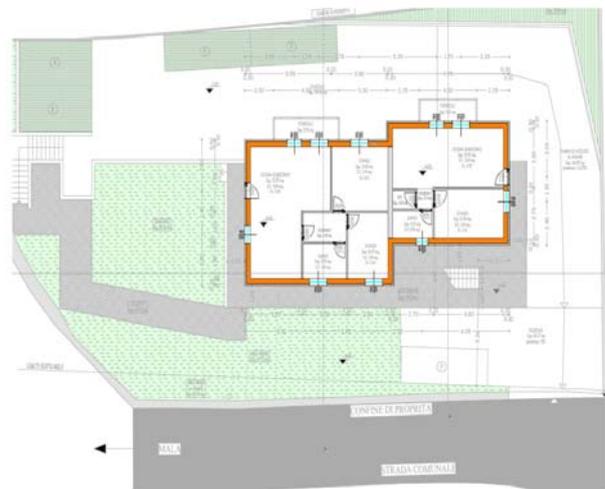
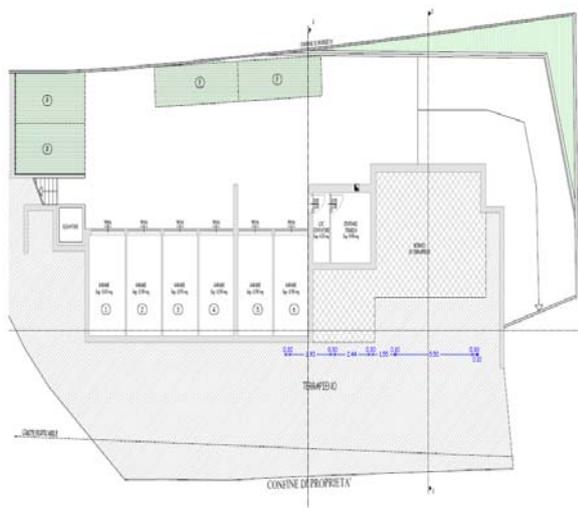
A seguito delle sopradescritte varianti, la nuova unità residenziale viene a trovarsi al quarto livello e pertanto ai sensi dell’articolo 1 comma terzo lettera d) della legge 9 gennaio 1989 n. 13 c’è l’obbligo dell’installazione dell’ascensore.

Il D.M. 14 giugno 1989 n. 236, regolamento di attuazione della legge 13/1989, precisa inoltre l’obbligo a computare, nel novero dei livelli, anche quelli interrati e/o porticati, qualora questi siano raggiungibili da una scala “principale”, che è da intendersi quindi, scala che collega anche livelli pertinenze delle varie unità.

Un ulteriore obbligo all’installazione dell’ascensore è presente nell’articolo 3.2b) del D.M. 236/89, che recita: << negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione dei meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L’ascensore va, comunque installato, in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati>>.

Nel caso di specie, il rilascio della concessione, doveva essere subordinato alla dimostrazione, attraverso la tavola dell’adattabilità, della possibilità dell’installazione “dei meccanismi” in un tempo successivo, tra il primo livello interrato ed i livelli sovrastanti.

9 ESEMPIO



La proposta progettuale prevede la realizzazione di un edificio su un lotto di terreno con notevole pendenza che obbliga a realizzare i garage interrati nella posizione individuata.

L'edificio si compone di tre livelli fuori terra con destinazione residenziale.

L'accessibilità per quanto riguarda gli spazi esterni e cioè quello spazio tra la via pubblica ed il marciapiede che circonda l'edificio, che corrisponde alla quota di accesso alle varie unità, è garantita da un percorso con pendenza inferiore all'8%,

Ai sensi del comma 3d dell'articolo 1 della legge 13/89 non sussiste, nel caso in questione, l'obbligo dell'installazione dell'ascensore mentre secondo quanto dettato dall'art. 3.2b del D.M. 236/89, in presenza di tre livelli, si deroga all'installazione dei meccanismi purché sia assicurata la loro installazione in tempo successivo.

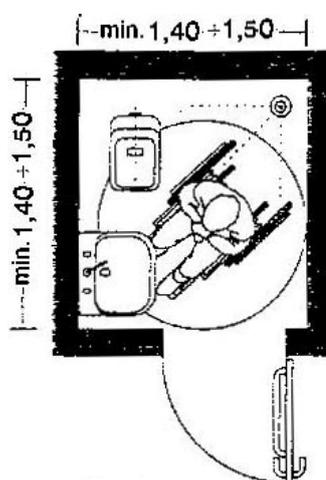
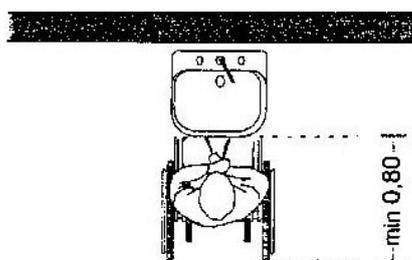
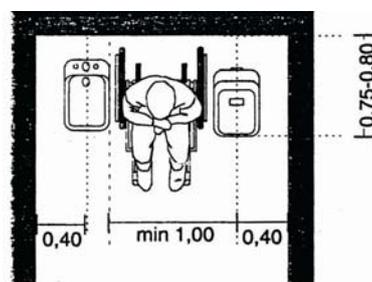
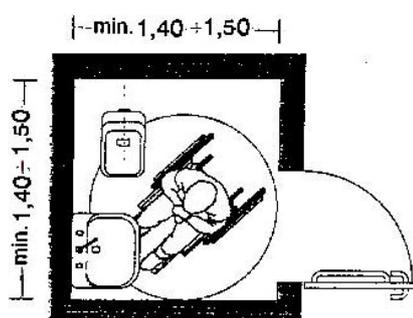
Nel rispetto di tale norma, il tecnico ha previsto ove verrà installato l'ascensore che sbarca ai pianerottoli comuni di ingresso delle unità e non al mezzanino.

Il piano interrato, destinato a garage per le unità presenti nell'edificio, non ha collegamenti funzionali con le unità cui appartiene e quindi la scala che collega il piano interrato al piano terra, non può essere intesa, come "*scala principale*", che collega i vari livelli dell'edificio.

Ne consegue che, i garage pertinenziali che non insistono nel sedime dell'edificio o non hanno collegamenti funzionali con le unità sovrastanti, devono essere trattati alla stregua di un autorimessa e quindi deve essere garantita l'accessibilità negli spazi esterni, (ai sensi del comma dell'art. 3.2 del D.M. 236/89), che nella fattispecie corrispondono al livello superiore e cioè a livello terra dove sono situati gli accessi alle varie unità.

E' quindi doveroso garantire un collegamento con apparecchi di risalita idonei all'uso da parte di persone su sedia a ruote, tra il livello ove sono gli spazi comuni ai garage e il livello strada che coincide con la quota inizio della rampa scala.

SERVIZIO IGIENICO DI USO PUBBLICO (BAR –RISTORANTI ETC.)



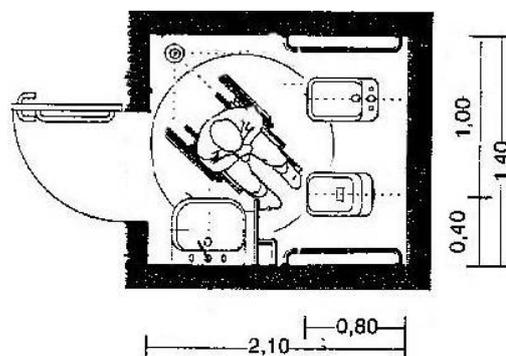
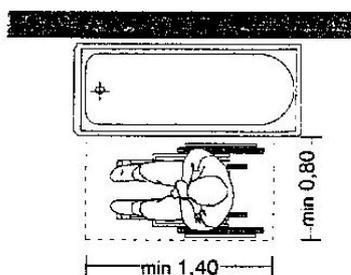
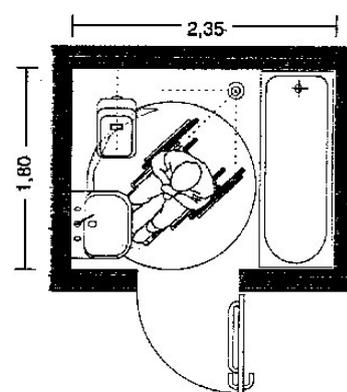
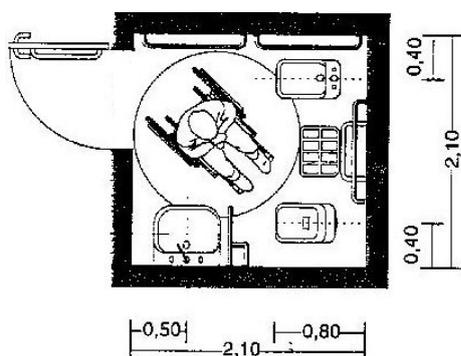
Caratteristiche minime di un bagno ad uso pubblico:

1. Dimensioni minime per garantire la manovra di una persona su sedia a ruote: 1,50x1,50m per bagno di nuova costruzione; 1,40x1,40m in caso di adeguamento del bagno. La dimensione minima è però sempre vincolata dalla presenza dei sanitari e non più 1,90x1,90 m come era prevista nel D.P.R. 384/78 che è stato abrogato.
2. Sanitari: il lavandino deve essere del tipo sospeso (non sono obbligatori i sanitari ergonomici di notevole dimensione).
3. Porte: è indifferente la tipologia di apertura. E' consigliabile la porta scorrevole.
4. Accostamento laterale al wc: 1,00 m di spazio libero dalla mezzaria del wc.
5. Accostamento frontale del lavabo: 0,80 m dal bordo anteriore del lavabo.

SERVIZIO IGIENICO DI USO PUBBLICO CON PIATTO DOCCIA (PER ALBERGHI)

Nelle strutture ricettive il servizio igienico delle stanze per disabili deve avere il piatto doccia del tipo a filo pavimento.

SERVIZIO IGIENICO DI USO PRIVATO (SENZA BIDET, CON BIDET, CON VASCA, CON DOCCIA)



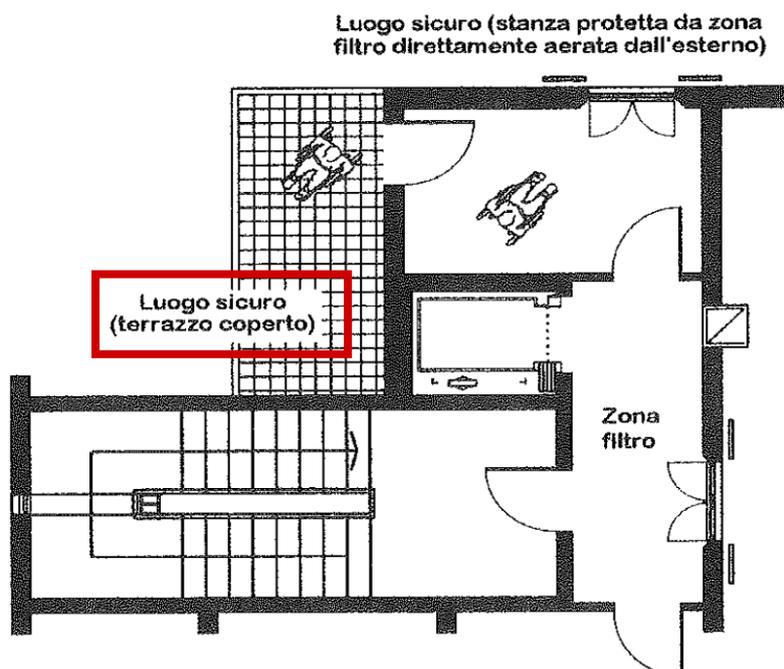
I bagni delle unità immobiliari private devono rispettare anche le dimensioni previste dal PRG, che di solito impone una superficie minima di 4,00 mq. nei bagni di unità residenziali private e una superficie minima, imposta dalle norme in materia di ricettività alberghiera, di mq 3 per i bagni nelle stanze degli alberghi.

Rimane comunque sempre l'obbligo del requisito dell'adattabilità per le unità immobiliari private, per le quali non è richiesta l'accessibilità o la visitabilità. (adattabilità vuol dire "possibilità di modificare nel tempo lo spazio a costi limitati")

EDILIZIA SCOLASTICA

Gli edifici scolastici sono da ritenersi a tutti gli effetti “aperti al pubblico” e pertanto devono essere accessibili in ogni loro parte; deve essere garantita l’accessibilità per gli spazi esterni come per tutti gli spazi interni all’edificio, ed inoltre deve essere prevista l’accessibilità ad almeno un wc ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato, per ogni piano, ai sensi di quanto previsto all’art. 8 del D.P.R. 503/96.

RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO



Il D.M. 236/89 oltre ad affermare che qualsiasi soluzione progettuale per garantire l’accessibilità, deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti per contenere i rischi di incendio nei confronti del portatore, precisa anche che deve essere preferita la suddivisione dell’insieme edilizio in <<compartimenti antincendio>> piuttosto che l’individuazione di <<systemi di via d’uscita>> che sono le scale e quindi un ostacolo insormontabile per le persone con impedita o ridotta capacità motoria.

ART. 10 - L.P. 1/91 - EDIFICI TUTELATI

ART. 10 LP 1/91 – eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089.

E’ fuori discussione, che lo Stato o nel nostro caso, il Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento, ha il compito di tutelare i beni architettonici presenti sul territorio, siano essi di proprietà pubblica che privata.

Spetta pertanto al Servizio Beni Architettonici emanare provvedimenti che riguardano modifiche, anche di destinazione d’uso, lavori ed opere in genere, che riguardano, e si

devono eseguire, per rendere accessibile e pertanto fruibile, un edificio o spazio e quindi eliminare le cosiddette barriere architettoniche presenti.

Il tema dell'accessibilità, deve essere, una caratteristica qualitativa dell'immobile e delle sue attrezzature in genere, e deve valere anche per gli immobili di interesse culturale perché rappresentano i luoghi e spazi delle memorie della collettività, il patrimonio culturale e architettonico dell'uomo.

Le <<LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE>>, emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, convergono su questi temi e lasciano intendere maggiori spazi e maggiore ottimismo, nell'affrontare il tema della fruibilità dei luoghi.

Il progetto dell'accessibilità deve valutare ed essere compatibile con i beni tutelati, individuare i punti ove intervenire per adeguare senza creare pericolo per la sua conservazione, pensando che ogni intervento, deve essere concepito e sviluppato nell'interesse del maggior numero di persone possibili, senza distinzione tra normodotati e disabili.

Una soluzione per superare un ostacolo, non deve essere pensata per il solo disabile ma essere ad esempio un percorso alternativo fruibile e a disposizione di tutti.

Il D.M. 236/89 è flessibile per quanto riguarda gli aspetti dimensionali e con l'art. 7.2 specifica che <<in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e soluzioni tecniche, purchè rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione>> che sono da ritenersi criteri imprescindibili.

Un fatto è comunque certo, che tutto non può essere adeguato, e proprio in virtù di tale affermazione la normativa prevede la facoltà di deroga per gli immobili sottoposti al regime del vincolo monumentale.

La legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 con l'articolo 6, specifica, che la deroga alle prescrizioni tecniche previste dal D. 236/89 e al D.P.R. 503/96, è ammissibile nei casi di ristrutturazione di edifici e negli altri interventi previsti all'art. 31 della legge 457/78.

Il comma 1 dell'articolo 10 della medesima legge provinciale, dispone che <<per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, le competenti autorità provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, se necessario, apposite prescrizioni>>.

La giurisprudenza, considera il diritto del disabile come primario, ad eccezione di quegli interventi su edifici tutelati nei quali l'adeguamento può recare pregiudizio alla integrità del bene.

Il diniego, da parte del Servizio competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 1/91, deve essere <<motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all'edificio in sé....>>

Detto ciò vale la pena ricordare che non è ammessa la richiesta di deroga, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della legge 1089/39 perchè lo stesso articolo 6 della legge provinciale non lo contempla ed inoltre il rifiuto del Servizio per i Beni Architettonici è insindacabile.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OBBLIGO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DM 236/89 E DPR 503/96 NEL CASO DI

- NUOVA COSTRUZIONE
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

comma 1 art. 4 LP 1/91

- MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA,
- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

LIMITATAMENTE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

comma 1 art. 5 LP 1/91

- MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO

comma 2 art. 5 LP1/91 1/91

- RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DI:
 - EDIFICI PUBBLICI
 - EDIFICI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO
 - EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

LIMITATAMENTE ALLO SPECIFICO INTERVENTO PROGETTATO

comma 3 art. 4 LP 1/91

NON OBBLIGO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DM 236/89 E DPR 503/96 NEL CASO DI

- MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI:
 - EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
 - DI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA

comma 3 art. 5 LP 1/91

ART. 3 DPR 06 GIUGNO 2001 N. 380

Definizione delle tipologie d'intervento

SOSTITUTIVO DELL'ART. 31 LEGGE 457/78

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003)

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

D.P.R. 24 LUGLIO 1996 N. 503

Con il D.P.R. 503/96, disponiamo di una norma, che da un punto di vista concettuale, fa propri pienamente i contenuti e i criteri del precedente D.M. 236/89.

ART. 1 - DEFINIZIONI ED OGGETTO

Il campo di applicazione del D.P.R. 503, (art. 1 comma 3), si estende agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione e a quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento edilizio, anche di minore entità, che sia suscettibile di limitare l'accessibilità o la visitabilità.

Nel caso di opere da eseguirsi su edifici esistenti, le norme devono trovare applicazione nella parte oggetto dell'intervento; questo obbligo viene ribadito per gli interventi su edifici e spazi sottoposti a cambio di destinazione d'uso, finalizzata al pubblico utilizzo.

Gli articoli più significativi del DPR 503/96 sono:

ART. 1

I commi 1, 2 dell'articolo 1, definiscono le barriere architettoniche che sono:

- a) gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità;
- b) gli ostacoli che impediscono la fruizione di spazi e attrezzature;
- c) la mancanza di accorgimenti per l'orientamento dei non vedenti.

Il comma 3 dell'articolo 1 definisce il campo di applicazione del DPR:

- edifici e spazi pubblici di nuova costruzione
- edifici e spazi pubblici che vengono sottoposti a interventi che possono limitarne l'accessibilità o la visitabilità;
- edifici e spazi pubblici sottoposti a cambio di destinazione d'uso finalizzata a pubblico utilizzo.

Il comma 4 dell'art. 1 prescrive l'obbligo di apportare tutti gli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità degli edifici e spazi pubblici.

Questa norma è particolarmente importante perché amplia l'obbligo di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi. Purtroppo però a questa disposizione non viene dato un termine di tempo entro il quale effettuare la realizzazione di tali adeguamenti.

Il comma 5 prescrive, in attesa degli adempimenti di cui al comma 4, l'obbligatorietà della posa in opera entro 180 giorni, del "servizio di chiamata" per attivare il servizio di assistenza che consenta alle persone con handicap di fruire dei servizi espletati.

La legge del 28 febbraio 1986 n. 41 ribadiva l'imposizione alle pubbliche amministrazioni di predisporre "piani di abbattimento delle barriere architettoniche" per gli edifici di loro proprietà e conseguenti incentivi finanziari; disponeva il vincolo a non approvare né finanziare con fondi pubblici progetti di ristrutturazione o nuovi progetti di opere pubbliche non conformi al DPR 384/78 e l'eventuale commissariamento ad acta per pubbliche amministrazioni inadempienti.

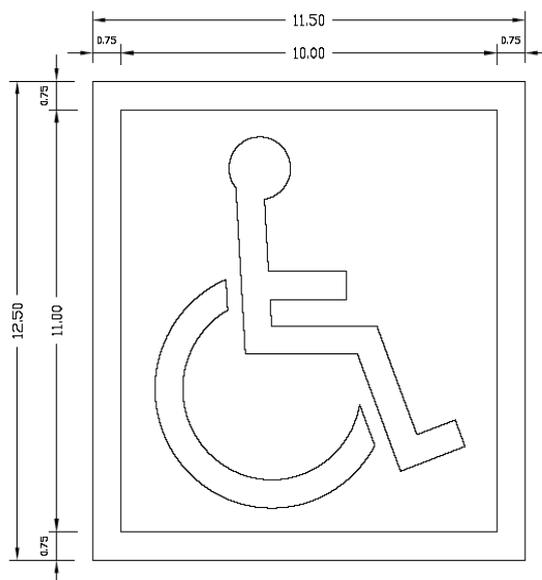
La legge 104/92 interviene prevedendo specifiche disposizioni e vincoli in merito agli edifici pubblici (rilascio delle autorizzazioni e agibilità condizionato al parere della commissione competente; le opere realizzate in difformità alle norme avrebbero dovute essere dichiarate inagibili con sanzioni al progettista, al direttore dei lavori al collaudatore etc. ed altre norme e vincoli)

Tra le altre cose il 7 comma ribadisce la non erogabilità dei contributi o agevolazioni pubbliche per la realizzazione di opere e progetti che non risultino conformi alle norme del regolamento stesso.

ART. 2 SIMBOLI

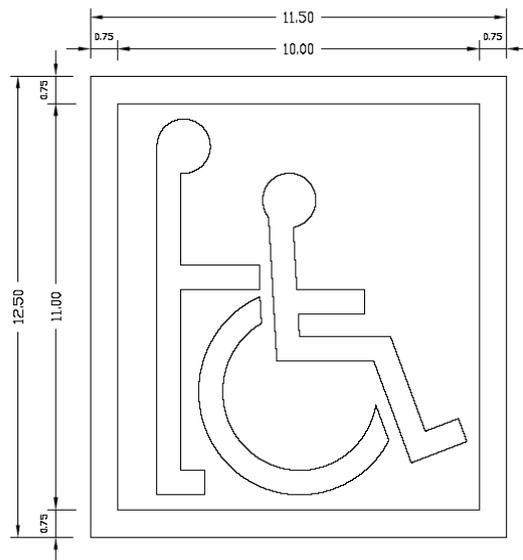
SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'

disegno e bordo bianco su fondo azzurro



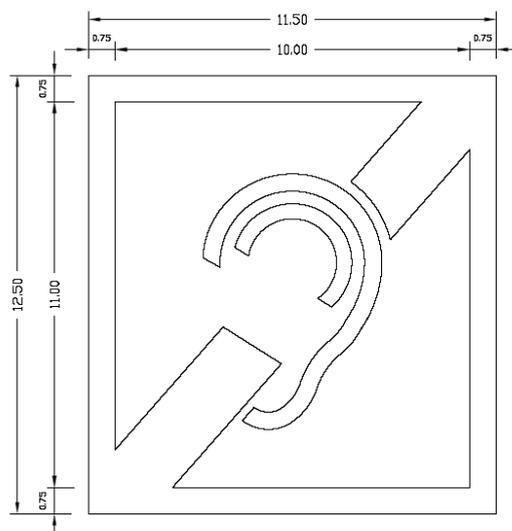
SIMBOLO DI ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA

disegno e bordo bianco su fondo azzurro



SIMBOLO PER I NON UDENTI

disegno e bordo bianco su fondo azzurro



ART. 3 - AREE EDIFICABILI

L'art. 3 – aree edificabili - precisa i criteri orientativi per l'accessibilità da prendere in considerazione fin dalla fase di elaborazione dello strumento urbanistico, indicando che devono essere scelte preferendo le aree “che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche”.

ART. 4 - SPAZI PEDONALI

L'art. 4 entrando più nello specifico, detta criteri di tipo urbanistico attuativo nel caso di progetti relativi a spazi pubblici, opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (piazze, percorsi, aree verdi, etc.).

In questi casi devono essere previsti percorsi accessibili che consentono alle persone con mobilità ridotta o problemi sensoriali l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale, suggerendo anche l'uso di ascensori.

Il modo di esprimersi del legislatore fa chiaramente intendere che le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e devono ricomprendere l'intero tessuto urbano. Il tecnico progettista deve essere a conoscenza delle capacità di orientamento dei disabili visivi, e pertanto delle modalità utilizzate per compensare il deficit visivo. Ciò riveste particolare importanza quando le tematiche da affrontare riguardano parchi o giardini.

Le espressioni << relazioni sociali>> e <<fruizione ambientale>> dimostrano che il legislatore non intende siano soddisfatti ad esempio il solo bisogno di accompagnare il disabile dall'ingresso della stazione ferroviaria alla biglietteria e ai binari, ma anche la necessità di fruire degli altri servizi presenti nella stazione (bar, ristorante, sale di attesa o di intrattenimento etc.).

ART. 5 - MARCIAPIEDI

L'art. 5 – marciapiedi – questo articolo è stato oggetto di discussione nella Commissione permanente che valuta i problemi tecnici derivanti dall'applicazione delle norme tecniche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, e ha dovuto rimarcare la mancanza di norme specifiche in materia di dimensione dei marciapiedi, arrivando a conclusione che la dimensione dei percorsi pedonali di cui all'art. 8 del D.M. 236/89, (90 cm) dovrebbe essere aumentata per i marciapiedi, almeno a cm 120. Resta il fatto che spetta all'ente preposto a tali servizi la competenza di stabilire le dimensioni minime dei marciapiedi.

ART. 6 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

L'art. 6 prescrive l'obbligo dell'illuminazione degli attraversamenti pedonali, l'accessibilità delle piattaforme salvagente alle persone su sedia a ruote nonché per i nuovi impianti semaforici, la presenza di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera ai non vedenti, precisando l'obbligo al rispetto del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici relativamente agli impianti semaforici.

Il D.P.R. 503 non detta specifiche funzionali e dimensionali in merito agli attraversamenti pedonali.

Non si fa riferimento diretto con l'art. 6 ai percorsi guida ma indirettamente, la necessità viene espressa in modo pregnante.

Il disabile che deve affrontare un attraversamento stradale, deve prima di tutto individuare la zona di attraversamento alla quale deve essere guidato con un percorso dedicato, e poi individuare il pulsante che attiva, solo su richiesta, la segnalazione acustica del verde semaforico.

La soluzione di segnalazione acustica su richiesta è da preferire per evitare fonti di inquinamento acustico che specie nel centro abitato sono fonte di disagio per gli abitanti della zona e controproducente e lesivo per l'immagine del disabile visivo che a volte lo ritiene discriminante nei suoi confronti.

ART 7 - SCALE E RAMPE

L'art. 7 - scale e rampe - precisa l'obbligatorietà alla posa in opera di un corrimano centrale per i percorsi di larghezza superiore a ml 6, mentre per le specifiche dimensionali valgono quelle previste nel D.M. 236/89.

Il D.M. 236 fa obbligo di segnalare tra le altre cose, l'inizio e la fine della scala con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse.

ART. 8 - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

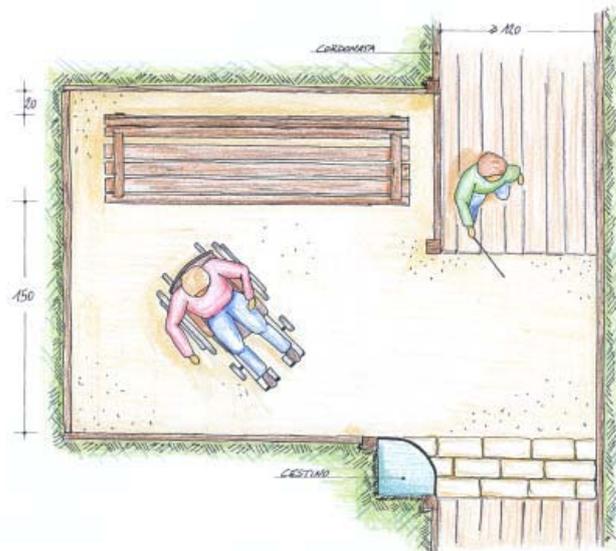
L'art. 8 – servizi igienici pubblici - fa riferimento per le specifiche dimensionali al D.M. 236/89 e chiarisce che per ogni nucleo di servizi installato, almeno una unità deve essere accessibile e completa di un wc e di un lavandino.

ART. 9 - ARREDO URBANO

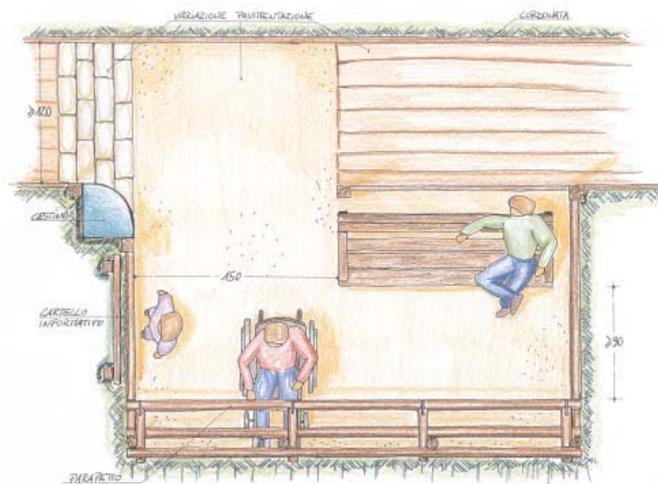
L'art. 9 – arredo urbano - ribadisce chiaramente che tutti <<gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici>> devono essere fruibili da tutti.

I commi 2 – 3 e 4 precisano che il posizionamento delle tabelle, dispositivi segnaletici e apparecchiature di vario tipo non devono essere di intralcio, bensì visibili e leggibili e non fonte di pericolo per persone su sedia a ruote.

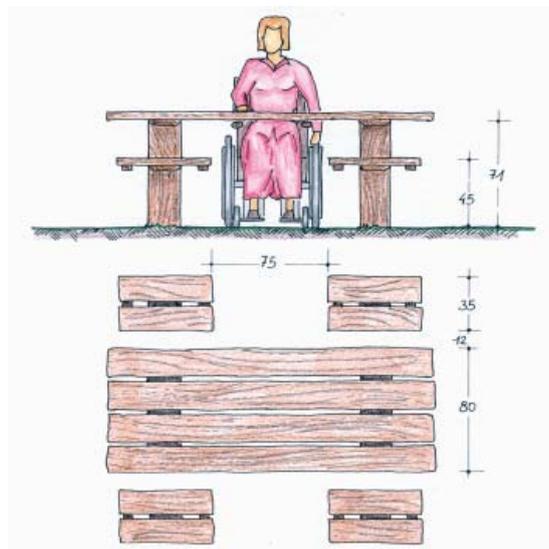
Le attrezzature complementari come le panche, i cestini dei rifiuti, le fontanelle, i tavoli per picnic etc. dovranno essere progettati in modo da essere fruibili da parte delle persone disabili.



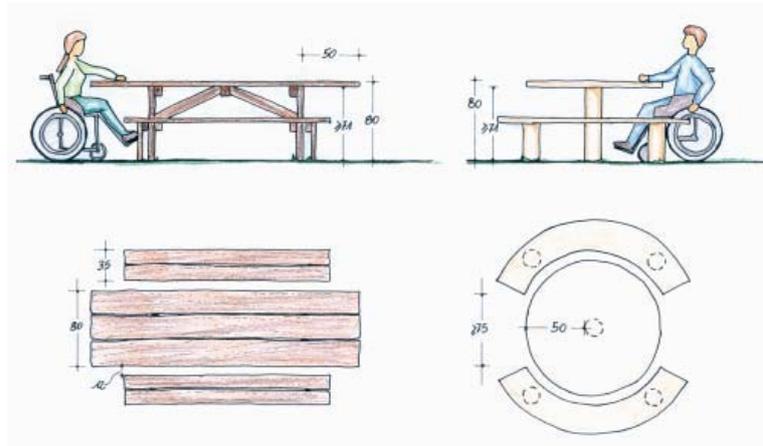
Possibili soluzioni per il progetto di un'area per la sosta breve perpendicolare al percorso.



Possibili soluzioni per il progetto di un'area con vista panoramica.
Un parapetto inclinato può permettere la visuale anche ad una persona seduta.



Tavolo con spazio libero tra le panche

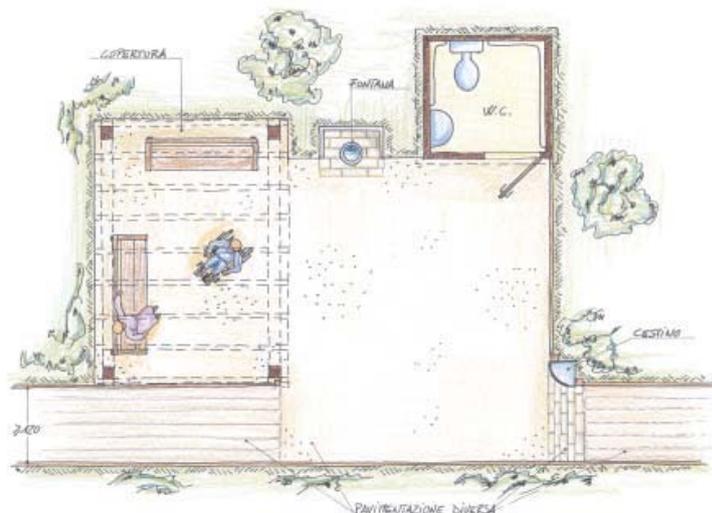


Tavolo fruibile sui lati corti e tavolo rotondo con spazio libero tra le panche.

Possiamo elencare quattro fondamentali requisiti per l'accessibilità degli spazi aperti destinati a verde pubblico:

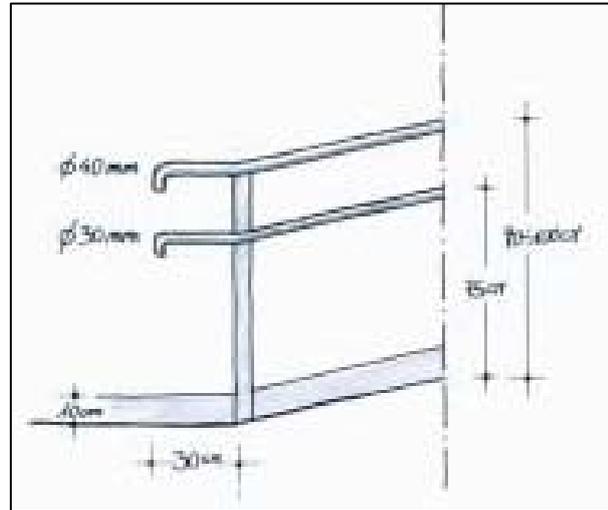
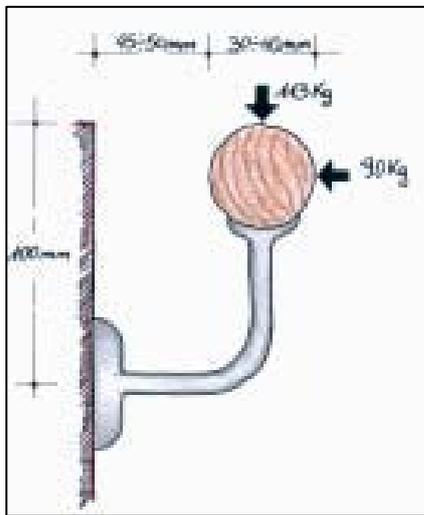
- la fruibilità dei percorsi
- Il comfort ambientale
- la sicurezza
- l'arredo ambientale.

La progettazione deve rendere possibile l'accessibilità a quasi tutta la natura che ci circonda, con soluzioni che rispettano a pieno l'ambiente e il suo equilibrio in modo da attuare quasi un dialogo tra la natura dei nostri parchi e giardini e i suoi visitatori, compreso il disabile.



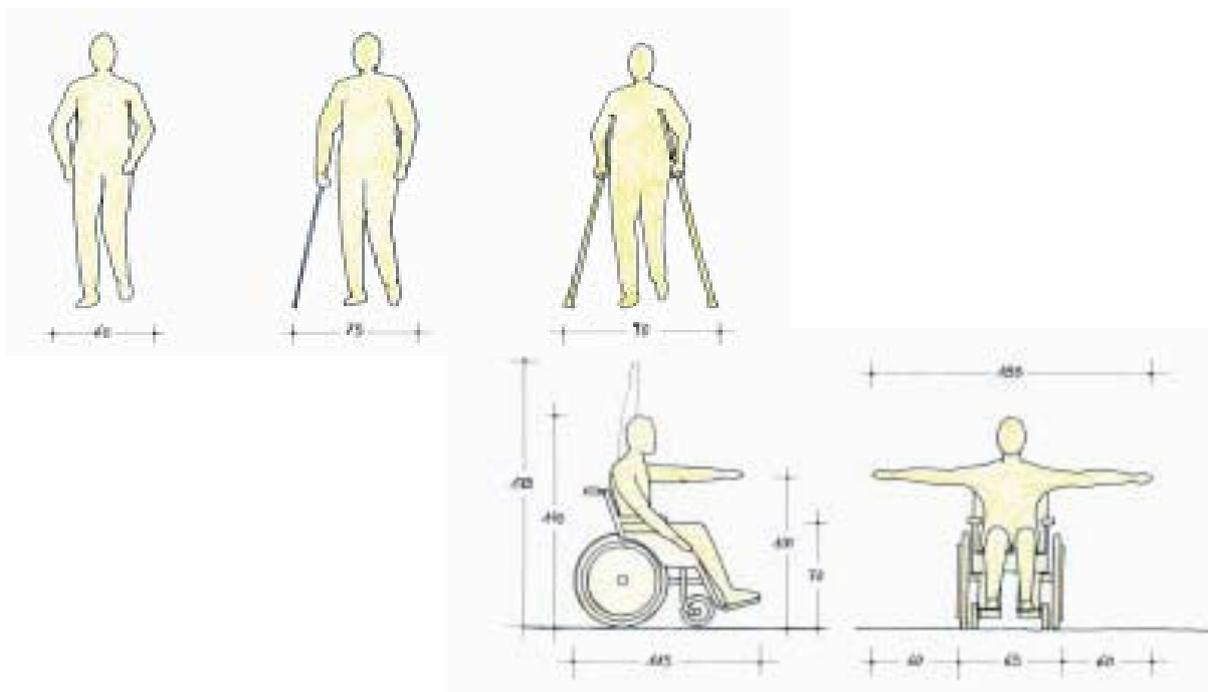
Possibili soluzioni per il progetto di un'area per la sosta su percorso medio-lungo: la fontanella d'acqua potabile e un wc accessibile sono indispensabili.

Percorsi guida, pavimentazioni differenziate per colore, indicazioni per non vedenti, aree destinate all'ascolto dei rumori dell'acqua, delle varie specie di volatili, al riconoscimento delle varie essenze, devono essere componenti di un mondo fruibile da bambini, adulti, indipendentemente da uno stato fisico.



Corretto dimensionamento di corrimano a parete e posizionamento a diverse altezze

Una corretta progettazione del verde necessita di estrema attenzione e rispetto, perché va colta in tutta la sua globalità, perché deve tener conto delle necessità del disabile e soprattutto della natura che non può essere violentata per il piacere dell'uomo.



Misure antropometriche standard di persona in piedi, con bastone, con due bastoni o stampelle e di persona in carrozzina: fianco, fronte.

Per garantire una fruibilità degli spazi verdi, dei sentieri, del giardino pubblico in genere, devono essere presenti servizi complementari come i parcheggi, le arredi di ristoro, i servizi igienici etc. per i quali devono essere rispettate fedelmente le seguenti caratteristiche:

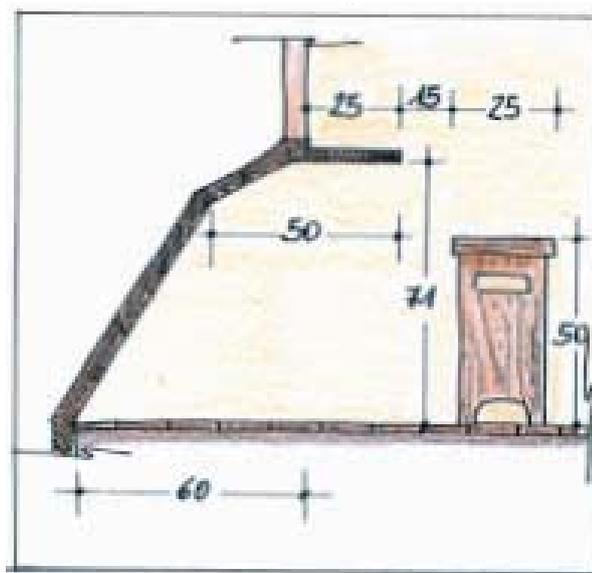
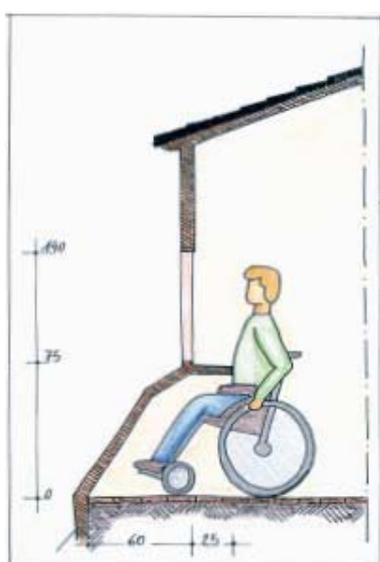
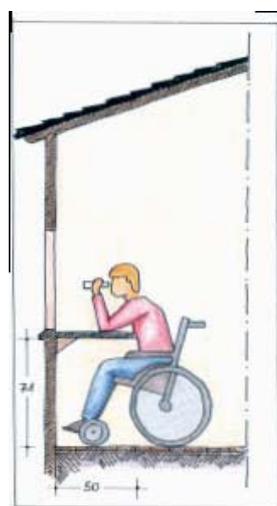
le pendenze che non devono superare l'8% ed avere frequenti ripiani orizzontali per la sosta;

il tipo di pavimentazione che può essere vincolata dalla tipologia del materiale in loco e dall'utilizzo del materiale da usare quale finitura superficiale;

gli ostacoli naturali come rocce sporgenti, vegetazione, acque etc., devono essere evitati con percorsi alternativi, passerelle.

A seconda della destinazione d'uso è molto importante trovare soluzioni specifiche, ad esempio:

- per un molo per la pesca occorre proteggere dalla caduta la carrozzina con un cordolo di contenimento e eventuali punti di appoggio;

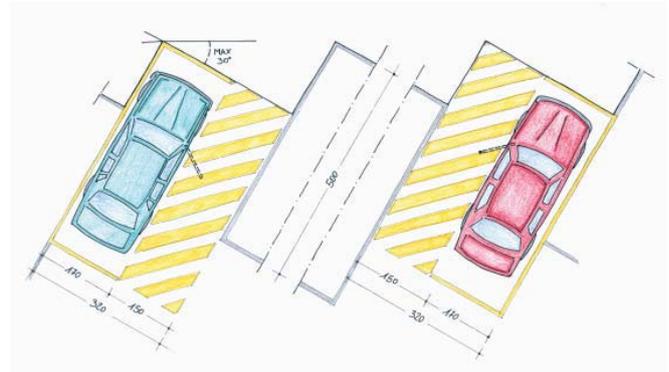
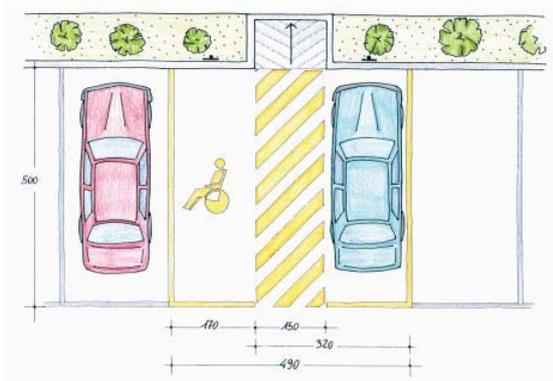


Nicchia per consentire l'avvicinamento a chi usa la carrozzina o lo sgabello

- per un capanno, per l'osservazione della natura, oltre all'accessibilità deve essere garantita la visuale anche per una persona su carrozzina.

Dovranno essere presenti adeguati sistemi di orientamento e di informazione sia di tipo verticale che orizzontale per non vedenti in linguaggio Braille, corrimano e segnalatori acustici e visivi e mappe etc.

ART. 10 - PARCHEGGI



Schema progettuale di parcheggio a pettine.

Un'area centrale di cm 150 permette a due auto di avere lo spazio di manovra necessario.

Schema progettuale di parcheggio inclinato a 30°.

Gli articoli 10 e 11, oltre a precisare che per i parcheggi si deve far riferimento al D.M. 236/89 indicano anche le dimensioni del parcheggio posto parallelamente al senso di marcia che sono: lunghezza ml 6, larghezza come quelli ordinari.

Viene specificato l'utilizzo del contrassegno per la circolazione nelle zone a traffico limitato e corsie preferenziali nonché l'utilizzo dei posti parcheggio gratuiti nei parcheggi e attrezzature per la sosta.

ART. 13 - NORME GENERALI PER GLI EDIFICI

I commi 1 e 2 ribadiscono che deve essere garantito il concetto dell'accessibilità di cui al D.M. 236/89, per tutti gli edifici pubblici, gli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'edificio

Il terzo comma è di grande importanza perchè stabilisce l'obbligo di un percorso fruibile da persona con disabilità visiva in zone come i complessi ospedalieri, le città universitarie, i viali di grande affluenza etc. dove il disabile visivo troverebbe enormi difficoltà ad orientarsi, in mancanza di un percorso guida.

L'art. 13 al 5° comma evidenzia l'obbligo, a soluzioni conformi alle disposizioni di cui al regolamento. in sede di definizione e applicazione delle norme concernenti specifici settori quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, etc.,

Il comma 6 prescrive che le residenze di servizio siano sottoposte alle norme previste per gli alloggi residenziali sovvenzionati demandando all'art. 3.3 del D.M. 236/89.

Il comma 7 precisa che <<gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile>> normalmente determinata dagli strumenti urbanistici, nel caso di interventi di recupero di edifici.

ART. 14 - 15 - 16 - 17 -18

Per quanto concerne le modalità di misura dei componenti edilizi per gli spazi di manovra, per le unità ambientali e loro componenti, (porte, pavimenti, scale, servizi igienici, rampe, ascensori, etc.), per gli spazi di pertinenza degli edifici e loro componenti, la segnaletica e i raccordi con la normativa antincendio, valgono le norme stabilite dal D:M. 236/89.

ART. 20 - ELABORATI TECNICI

Con l'art. 20 il legislatore prescrive che gli elaborati tecnici vadano ad evidenziare soluzioni progettuali che garantiscano il rispetto delle norme e siano accompagnati di una relazione tecnica che descriva la soluzione progettuale, gli accorgimenti tecnici e materiali usati. (TAVOLA ILLUSTRANTE I PERCORSI E QUINDI L'ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI).

ART. 21 - VERIFICHE

Il progettista di opere pubbliche è obbligato ad allegare al progetto una dichiarazione attestante la conformità delle opere al D.P.R. 503, mentre l'Amministrazione che deve approvare il progetto è tenuta ad accertare e attestarne la conformità. La non conformità o il non accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivate.

NORME E DELIBERE PROVINCIALI

Il 7 gennaio 1991 la Provincia Autonoma di Trento, in virtù della sua competenza primaria in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ha emanato la legge n. 1 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in provincia di Trento.

Con l'art. 9, la legge 1/91 sancisce per gli edifici privati, l'obbligo all'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 13/89 in materia di innovazioni previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di distanze dai confini, mentre con il 1 comma dell'articolo 4 la legge sancisce l'obbligo del rispetto alle prescrizioni tecniche del D.P.R. 503/96 e del D.M. 236/89.

Con gli articoli 8, 16, la L.P. 1/91, promuove e finanzia nelle modalità previste dai criteri di attuazione, rispettivamente la rimozione e finanziamento delle opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico e negli edifici privati inoltre, con gli articoli 19 e 20, contribuisce all'adeguamento degli automezzi privati e degli automezzi privati destinati ad un utilizzo pubblico.

ART. 8 – L.P. 1/91

Con il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciali 1/91 ed i criteri e la misura delle agevolazioni, la provincia autonoma di Trento promuove la rimozione delle barriere architettoniche negli spazi, e negli edifici privati aperti al pubblico, realizzati prima dell'entrata in vigore delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono legittimati a presentare domanda di agevolazione:

- I proprietari o comproprietari di edifici e spazi privati aperti al pubblico esistenti e ubicati in
provincia di Trento.
- I soggetti esercenti a titolo legittimo le attività che si svolgono negli edifici e spazi privati aperti al
pubblico previo consenso scritto del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

Sono considerate ammissibili a contributo solamente gli interventi di adeguamento inerenti opere edilizie, elementi strutturali ed elementi tecnologici finalizzati all'uso dell'immobile e dello spazio privato per attività o servizi rivolti al pubblico.

ART. 16 – L.P. 1/91

Con il comma 1 dell'articolo 16 ed i criteri e modalità di attuazione dell'articolo 16 della legge provinciali 1/91 la provincia autonoma di Trento concede agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Sono legittimati a presentare domanda di agevolazione:

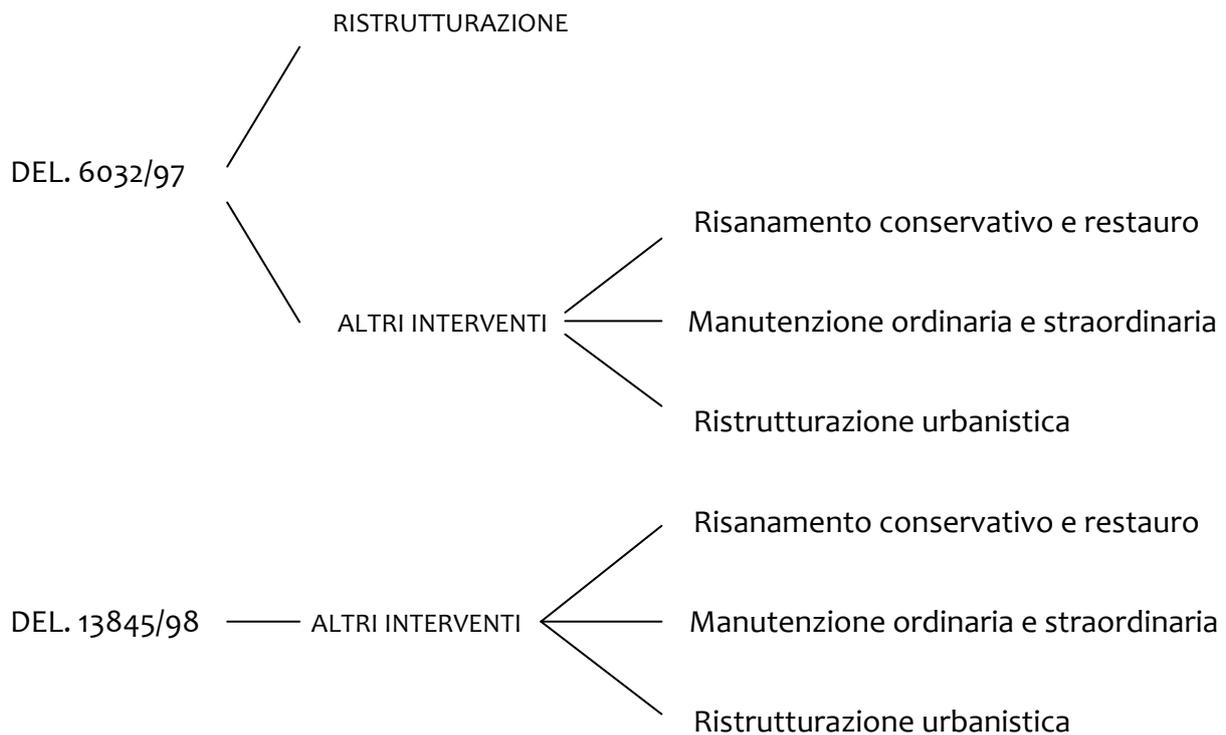
- il soggetto portatore oppure chi ne ha la rappresentanza legale
- i soggetti che comprendono nel proprio nucleo familiare il portatore

Le domande di contributo devono essere corredate del:

- certificato di invalidità rilasciato dall'organo competente,
- certificato del medico di medicina generale o del medico specialista della patologia, che attesta la necessità dell'intervento oggetto della domanda di contributo,
- computo metrico estimativo o preventivi particolareggiati dei lavori
- eventuali autorizzazioni ed elaborati tecnici.
- Dichiarazione ICEF.

ART. 6 L.P. 1/91 - DEROGHE

I commi 1 e 1 bis dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 individuano gli interventi per i quali è possibile attivare l'istituto della deroga. La Giunta Provinciale ha individuato con due delibere, la 6032/97 e la 13845/98 i criteri in base ai quali possono essere rilasciati i pareri sulla deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.P. 1/91.



Art. 19 DPR 503/96 – sostituito da art. 6 L.P. 1/91
DEROGHE E SOLUZIONI ALTERNATIVE

Delibere della Giunta Provinciale

6 giugno 1997 n. 6032

11 dicembre 1998 n. 13845

-impossibilità tecnica per la modifica
della struttura portante

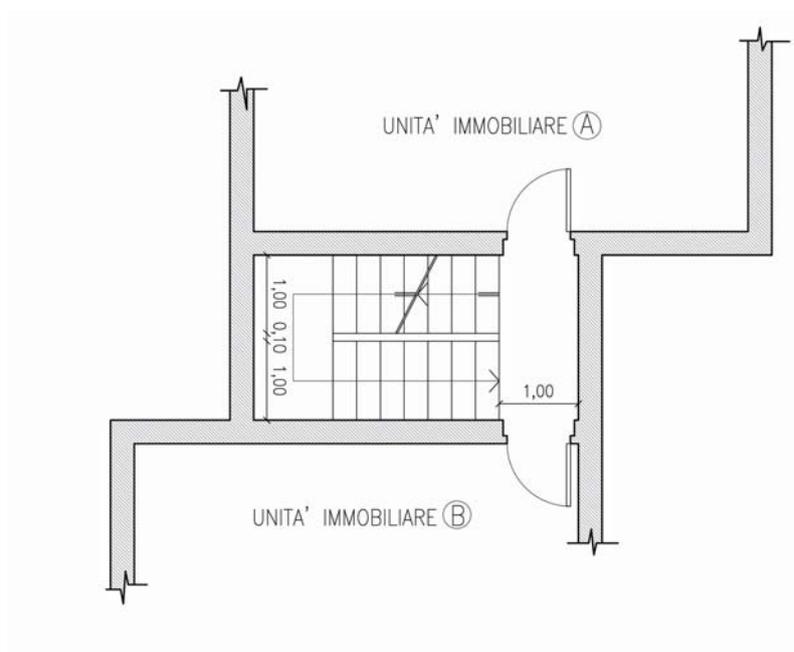
-impossibilità tecnica per la modifica
degli impianti

-difficoltà tecnica e onerosità
economica

-superamento del 15% della superficie
destinata al pubblico

La deroga viene richiesta dal proprietario dell'immobile al Sindaco che la rilascia sentito il parere del Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento. La richiesta di deroga, sia ai sensi della delibera 6032/97 che ai sensi della delibera. 13845/98 deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti l'impossibilità di realizzare le opere e che dimostri quanto richiesto nella delibera.

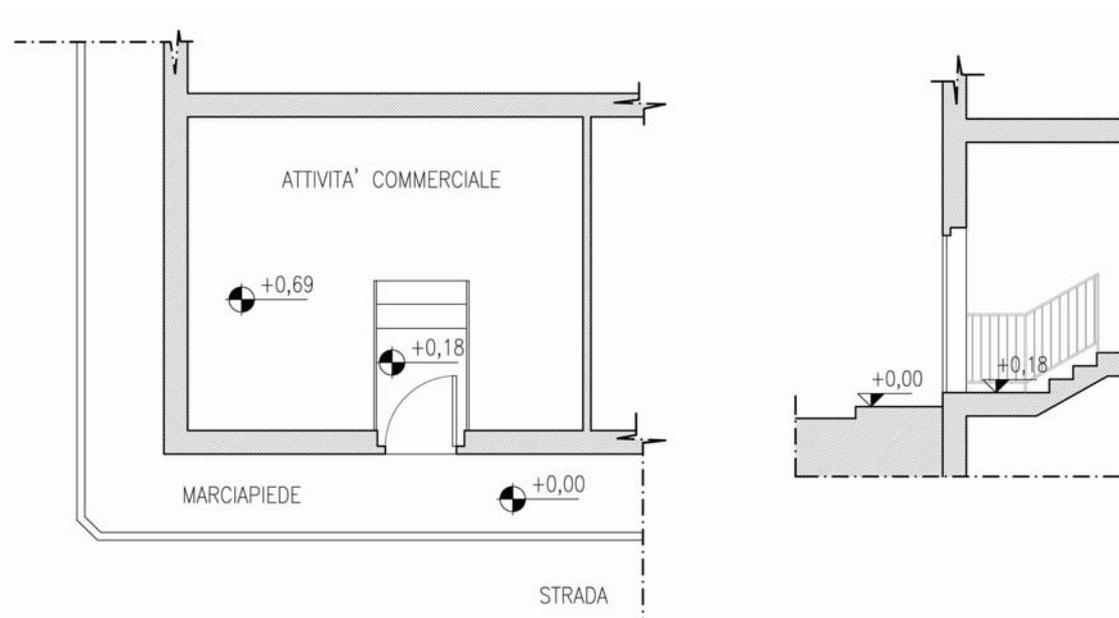
1° ESEMPIO: comma a) art. 1 della delibera 6 giugno 1997 n. 6032



Nel caso in figura, per realizzare un nuovo vano scala avente rampe delle dimensioni previste agli articoli 4.1.10 e 8.1.10 del D.M. 236/89, si dovrebbe recuperare uno spazio di almeno 40 cm per avere i gradini da m 1,20 di larghezza. Ciò vuol dire demolire completamente uno dei due muri che supportano da un lato le scale e dall'altro il solaio. Un intervento di questa portata comporterebbe una modifica dell'impianto strutturale dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'edificio adiacente che potrebbe compromettere la staticità dell'intero edificio.

Per tali motivazioni si può ritenere individuata l'obiettivo ragione per la quale rilasciare la deroga ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 all'osservanza dell'art. 4.1.10 e 8.1.10 del D.M. 236/89.

2° ESEMPIO: comma b) art. 1 della delibera 6 giugno 1997 n. 6032



Il criterio illustrato al comma b) dell'articolo 1 della delibera della Giunta Provinciale n. 6032/97, prevede, per il rilascio della deroga, sia dimostrata l'impossibilità tecnica all'esecuzione dei lavori, connessa con la modifica dell'impianto dei collegamenti verticali e orizzontali

L'esempi in figura dimostra che per rendere accessibile il locale si dovrebbe intervenire eliminando il gradino tra il marciapiede sulla via pubblica ed eliminando la barriera creata dai 3 gradini interni.

Le soluzioni potrebbero essere:

- a) sopraelevare il marciapiede fino alla quota del locale la qual cosa non è sicuramente realizzabile.
- b) abbassare il pianerottolo antistante la porta fino alla quota del marciapiede ed installare un servoscala per superare il dislivello tra la quota marciapiede e la quota del locale.

Questo intervento comporterebbe la demolizione e ricostruzione del pianerottolo, della scala e parte del solaio esistente che insistono su altra proprietà.

Tenuto presente che è impossibile tecnicamente eseguire un tale intervento senza modificare il solaio che insiste su altra proprietà, si può ritenere siano soddisfatti i criteri previsti al comma b) dell'art. 1 della delibera della Giunta Provinciale del 6 giugno 1997 n. 6032, e pertanto si ritiene sussistano le motivazioni per il rilascio della deroga.

DELIBERA DELLA G.P. N. 13845/98

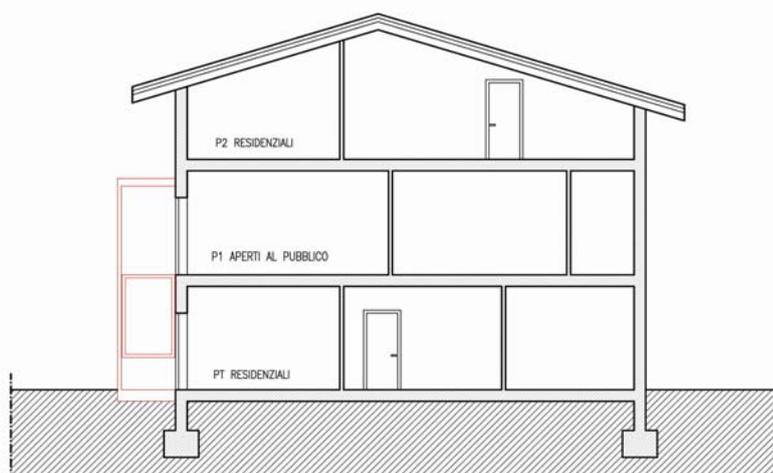
I criteri per il rilascio della deroga, previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 13845/98 sono 2 e si basano su:

- a) la eccessiva complessità tecnica e onerosità economica dell'intervento;
- b) l'occupazione da parte dell'intervento di una superficie superiore al 15% della superficie disponibile dell'attività.

3° ESEMPIO: comma a) dell'art. 2 della delibera 11 dicembre 1998 n. 13845

Il criterio per il rilascio della deroga ai sensi del comma a dell'art. 2 della delibera 13845/98 è quello di valutare l'eccessiva complessità tecnica e onerosità economica dell'intervento di adeguamento.

Per onerosità economica si intende un costo dell'intervento (valutato in base all'elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento) che deve essere superiore al 25% del valore catastale dell'immobile o della p.m. oggetto dell'intervento.

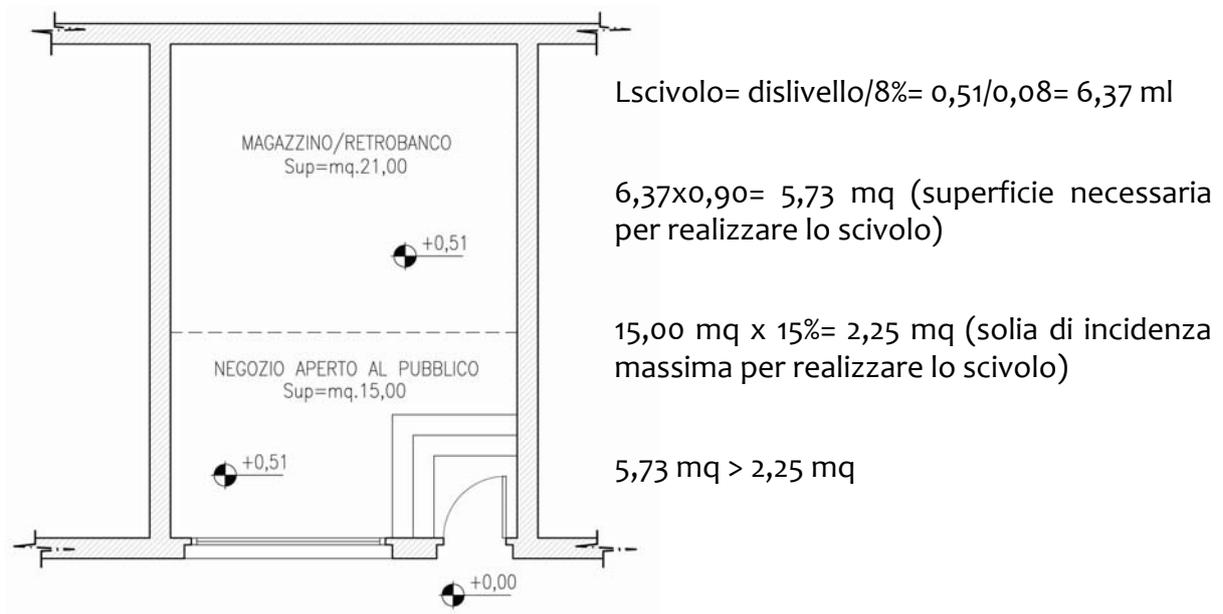


La figura in esempio propone una unità esistente aperta al pubblico (ufficio – studio medico – etc.) posta al primo piano di un edificio di 3 piani. Gli altri 2 piani sono a destinazione residenziale e quindi non avrebbero l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche e quindi di installare un ascensore.

Per rendere accessibile l'unità aperta al pubblico si dovrebbe realizzare un ascensore esclusivo il cui costo rimane esclusivamente a carico dell'unità posta al primo piano.

Accertato che non è possibile ottenere l'autorizzazione dei condomini a realizzare un ascensore sulle parti comuni interne o esterne per ovvi motivi di ordine giuridico relativi agli spazi condominiali si può affermare che tecnicamente non è possibile installare un ascensore; occorre poi procedere ad una valutazione di ordine economico per stabilire se la onerosità economica dell'intervento è superiore al 25% del valore catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, nel qual caso si ritiene soddisfatto il criterio per il rilascio della deroga che prevede l'eccessiva complessità tecnica e onerosità economica dell'intervento di adeguamento.

4° ESEMPIO: comma b) dell'art. 2 della delibera 11 dicembre 1998 n. 13845



Il caso in questione si riferisce ad un negozio di 36,00 mq dei quali 21,00 mq sono ad uso magazzino e retro-banco e mq 15,00 sono lo spazio disponibile nel quale il pubblico entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

A tale attività si accede dalla via pubblica attraverso 3 gradini per un dislivello complessivo di ml 0,51.

Per rendere accessibile il negozio si dovrebbe realizzare una rampa con pendenza 8% della lunghezza di ml 6,37 e della larghezza minima di 0,90 m. La superficie che se ne ricava supera il 15% di quella destinata al pubblico e pertanto il requisito per il rilascio della deroga è dimostrato.

CENNI AL “LOGES”

LINEA DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA



In situazioni complesse, è utile approfondire il linguaggio LOGES, che è qui trattato in forma molto superficiale, ma con lo scopo di accennare alle gravi difficoltà che incontra l'ipovedente o il non vedente, nel muoversi nell'ambiente che lo circonda.

La redazione di un progetto, che affronta le tematiche correlate a percorsi per cechi dovrebbe essere approfondito con dei professionisti esperti dei problemi percettivi dei non vedenti.

L'esigenza di una maggiore autonomia dei non vedenti o ipovedenti è particolarmente sentita e legislativamente riconosciuta nei luoghi che costituiscono nodi nevralgici per la mobilità, come stazioni ferroviarie e linee delle metropolitane, aeroporti, percorsi cittadini particolarmente frequentati soprattutto nei pressi di uffici pubblici o luoghi di pubblica utilità e interesse.

La progettazione dell'andamento del percorso, richiede la conoscenza di alcune nozioni, che forniscono le indicazioni basilari indispensabili alle necessità dei non vedenti e ipovedenti.

Una errata realizzazione dei percorsi può risultare negativa al disabile ma soprattutto causare gravi danni materiali e rendere diffidente il portatore che ha avuto una esperienza negativa.

La risposta normativa all'esigenza dei non vedenti la troviamo negli art.1.2 lettera c, art.1.3 – art.1.4 – art.1.7 – art.4 – art.6 comma 4 – art.7.1 – art.13.3 – art.20.1 – art.20.2 del D.P.R. 503/96 che ripropongono quanto era prevista all'art. 2a) – c) del D.M. 236/89.

La norma e precisamente l'art. 4 del D.P.R. 503, va a comprendere praticamente l'intero tessuto urbano, che pertanto dovrebbe prevedere almeno un percorso accessibile per consentire “l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale” su tutte le zone.

La volontà del legislatore con le espressioni “relazioni sociali” e “fruizione ambientale” intende, ad esempio, la capacità di guidare il disabile visivo, dall'ingresso della stazione, alla biglietteria, ai binari ma anche, consentirgli di fruire degli altri servizi offerti dalla stazione (bar- ristorante- sala di attesa, etc.).

Il disabile visivo per usufruire del semaforo deve poter individuare il percorso di avvicinamento, il pulsante posto sul palo semaforico e il percorso per l'attraversamento della strada.

Possiamo affermare quindi, che grande importanza riveste il percorso guida nelle zone adiacenti i complessi ospedalieri o universitari ove chi non vede, difficilmente riesce ad orientarsi.

Stà al progettista, individuare zone di territorio o situazioni, ove il disabile visivo possa utilizzare le cosiddette “guida naturali” o i “percorsi-guida”

Per “guida naturale” si intende una particolare conformazione dei luoghi, ad esempio un marciapiede che da un lato è fiancheggiato dal muro di un edificio dall’altro dalla strada che scorre parallela.

Il rumore della strada, l’eco del muro possono essere indizi sui quali si basa il cieco. Il movimento a pendolo del bastone può servire per individuare un cordolo, un muretto, una siepe che possono costituire una “guida naturale”.

Il percorso guida, diventa necessario quando gli indizi che formano la “guida naturale”, vengono a mancare per la presenza di un attraversamento o in presenza di un qualsiasi ostacolo o pericolo.

Per esempio, un marciapiede o un corridoio, possono sfociare su una scala in discesa, in tal caso, il codice di pericolo valicabile, che deve essere installato ad almeno 60 cm di distanza dall’ostacolo, indica al cieco di fermarsi e sondare la possibilità e la tipologia di percorso che lo aspetta.

In presenza di percorsi guida che collegano più percorsi, nei quali sono presenti nastri trasportatori, scale mobili o fisse, è opportuno vengano poste, lungo tali percorsi, le mappe e i codici tattili di svolta o di attenzione per permettere al disabile di giungere alla meta.

E’ opportuno nel caso di percorsi “guida naturale” affiancati da percorsi ciclabili o veicoli in genere, vengano installati segnali tattili (striscia di codice pericolo) che delimitano la zona pedonale e quella carrabile o ciclabile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i luoghi ove v’è installato il percorso guida:

- stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane
- aerostazioni
- piazzali, cortili, marciapiedi e altre zone pedonali
- indicazioni delle fermate dei mezzi di superficie
- indicazione degli attraversamenti pedonali assistiti o meno da semafori
- indicazione di cabine telefoniche
- indicazione dell’ingresso di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità (Municipio, ufficio postale, farmacia, commissariato di P.S., banca, supermercato, ecc.)
- parchi e giardini
- viali di accesso agli edifici all’interno di zone ospedaliere o universitarie
- percorsi all’interno di Uffici postali, banche, Enti erogatori di pubblici servizi, grandi centri commerciali o supermercati
- accesso agli impianti sportivi e percorsi al loro interno, non soltanto per raggiungere i posti destinati agli spettatori, ma anche per consentire la pratica delle attività sportive (percorso per gli spogliatoi, per i servizi

igienici, per la piscina, la palestra, ecc.).

Il sistema LOGES fornisce informazioni ai ciechi e ipovedenti per mezzo del senso cinestetico e tattile plantare, il senso tattile manuale attraverso il bastone bianco e l'udito e il contrasto cromatico (per gli ipovedenti).

Il sistema tattile plantare dà ad esempio il senso di ruvido-liscio oppure caldo-freddo ma può dare anche una funzione cinestetica cioè fornisce informazioni sul movimento;

Il senso cinestesico: permette di percepire il movimento, lo spostamento del peso, la resistenza e la posizione del corpo.

Il sistema tattile manuale fornisce informazioni attraverso il bastone bianco;

Il sistema uditivo elabora le informazioni che provengono dal bastone o dalla suola delle scarpe o altri suoni;

Il sistema contrasto cromatico fornisce informazioni visive tra il percorso e l'intorno per merito del contrasto cromatico dei materiali, a beneficio degli ipovedenti.

I percorsi devono prevedere anche un messaggio guida all'ipovedente e pertanto presentare un adeguato contrasto di luminanza rispetto al pavimento circostante. Importante è tenere ben presente e distinti in fase progettuale, due concetti "percorso tattile" e "segnale tattile".

Quando su un marciapiede è posta una striscia di canaletti perpendicolari al senso di marcia, che occupa l'intero percorso, non bisogna pensare che il "percorso tattile" porta i ciechi a sbattere sul muro, perché egli è in presenza di un "segnale" che lo intercetta e che gli indica ad esempio, che svoltando verso la strada troverà la fermata o il semaforo.

Viceversa il segnale, per il cieco che viene dalla fermata o dopo aver attraversato la strada, può essere utilizzato per raggiungere il muro che poi gli servirà come guida naturale.

Il "percorso tattile" deve essere installato nei grandi spazi, dove mancano riferimenti fisici o acustici e dove è latente un grave pericolo, per esempio nelle stazioni, aeroporti, una piazza pedonale o anche su marciapiedi ove sono presenti ostacoli o pericoli.

Il linguaggio LOGES può essere realizzato su materiale gommoso, lapideo o con l'accostamento di piastrelle in ceramica.

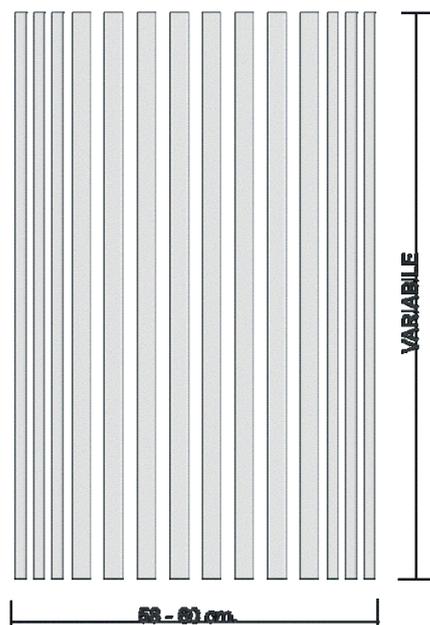
I codici fondamentali sono 2;

quello di DIREZIONE RETTILINEA
e quello di ARRESTO – PERICOLO ;

quelli di secondo livello di
SVOLTA A ELLE INCROCIO,
ATTENZIONE-SERVIZIO,
e di PERICOLO VALICABILE.

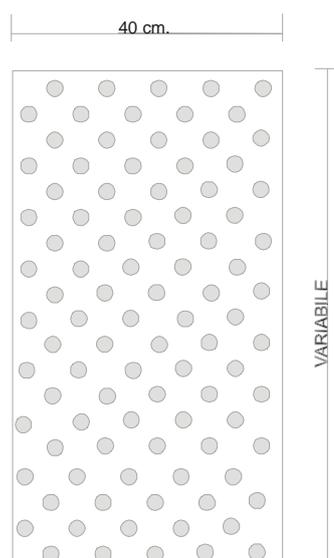
La larghezza del percorso guida è di cm 60.

CODICE DI DIREZIONE RETTILINEO



In presenza di questo codice, il cieco, percepisce dei canaletti paralleli che lo informano dell'esistenza di un dislivello regolare e parallelo al suo senso di marcia.

CODICE DI ARRESTO – PERICOLO



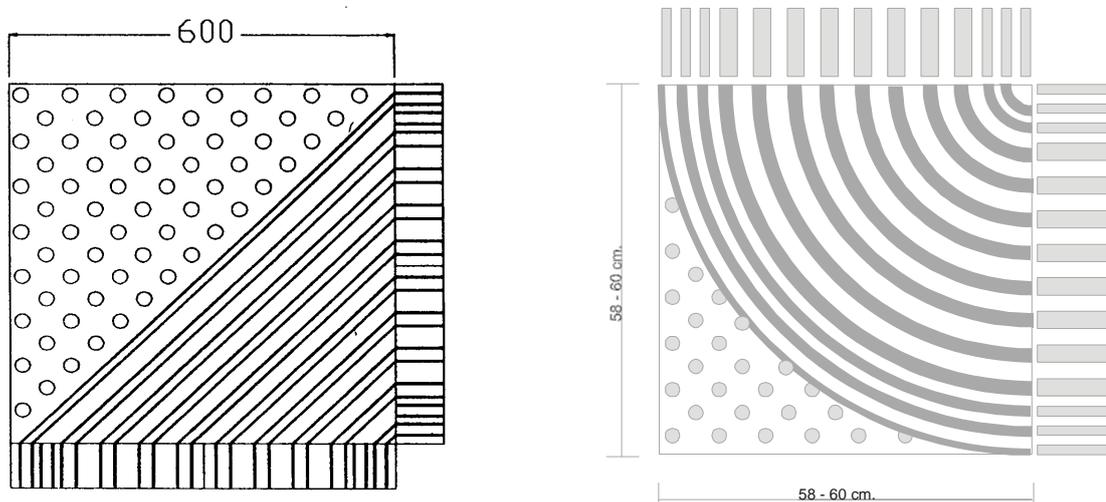
E' una banda larga 40 cm e lunga secondo le necessità, recante delle calotte sferiche rilevate gradualmente di circa 5 mm rispetto al piano dal quale si sollevano, disposte a reticolo diagonale. Tale altezza è necessaria affinché esse vengano sicuramente avvertite

sotto i piedi e per rendere scomoda una prolungata permanenza sopra di esse. Questo segnale, di colore giallo, è internazionalmente usato anche per segnalare la zona di rispetto sul margine delle banchine ferroviarie; la sua larghezza deve essere necessariamente di almeno cm 40, onde evitare che possa essere involontariamente scavalcato senza che vi capiti sopra un piede.

Anche questo codice è riconoscibile facilmente ed intuitivamente, dato che le “cupolette” con la loro scomodità richiamano immediatamente l’attenzione, mentre per il loro orientamento diagonale si differenziano dal dislivello prodotto dal codice di “direzione rettilinea”.

Proprio ai fini della immediata riconoscibilità, sono invece da escludere dei rilievi che terminano con una superficie piatta, come quelli a tronco di cono.

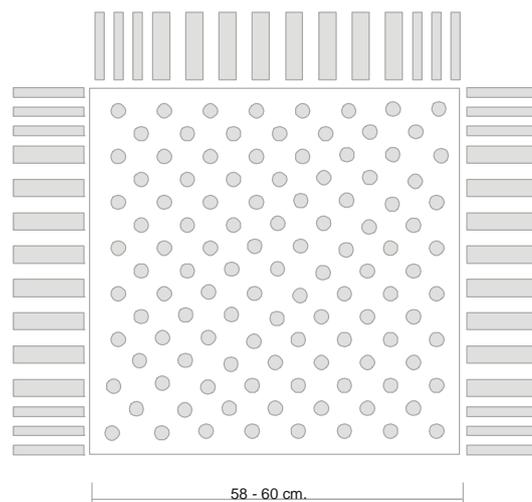
CODICE DI “SVOLTA A L”



E’ un quadrato di cm 60x60 diviso in due triangoli uno dei quali contiene dei canalini a 45° che raccordano il percorso a 90°; il secondo triangolo contiene le calotte sferiche che indicano una zona di pericolo da non impegnare.

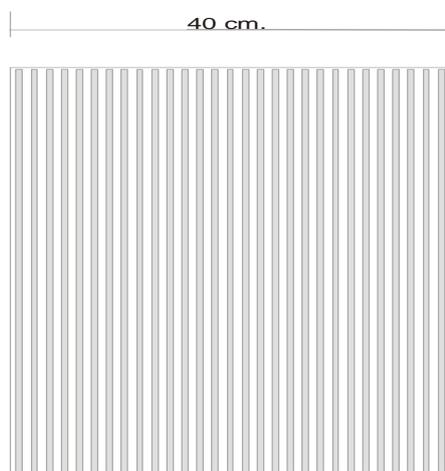
In alternativa, al posto dei canalini posti in diagonale può essere utilizzato un codice che presenta dei canalini curvilinei. Questo codice è preferito perché la punta del bastoncino si inserisce in maniera più agevole nelle scanalature e rendono la curva pressoché automatica.

CODICE DI “INCROCIO A T O A +”



E' costituito da una superficie bollettonata

CODICE DI ATTENZIONE – SERVIZIO

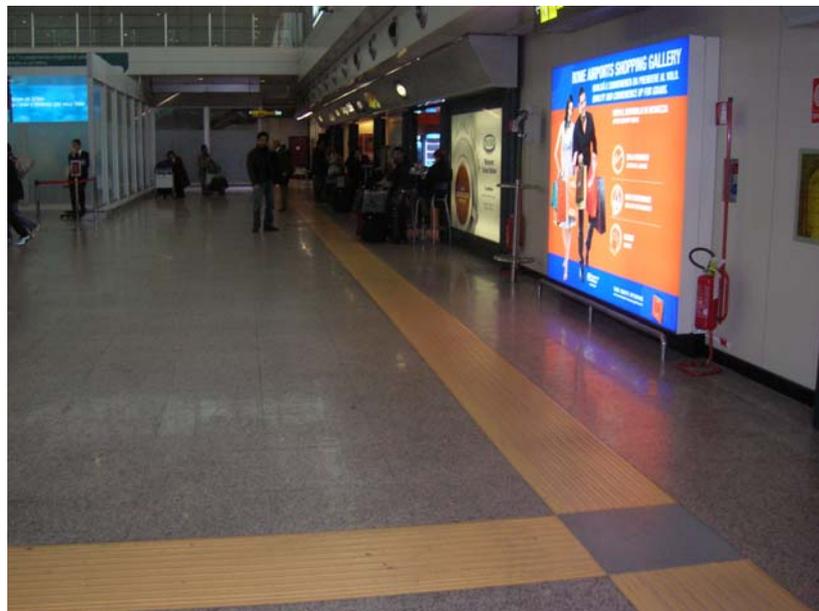


E' costituito da una superfiche fittamente righettata, quasi sempre posto in senso perpendicolare alle scanalature del codice di direzione rettilinea e percepibile attraverso il senso tattile plantare e il senso tattile manuale (bastone bianco).

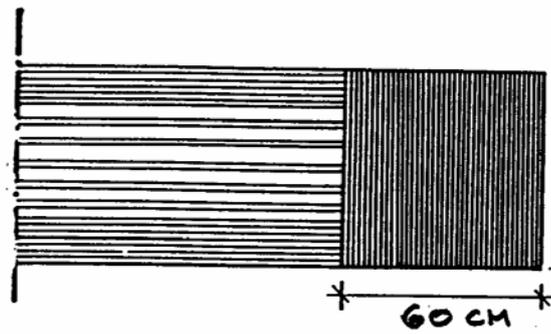
Alcuni esempi di come questo codice viene usato:



A) Se posto lungo un percorso rettilineo, che prosegue dopo l'interruzione e in senso perpendicolare rispetto alle scanalature del codice di Direzione rettilinea, il segnale è costituito da una striscia di cm 40 per cm 100/120; in tal caso la larghezza eccedente rispetto a quella del percorso rettilineo indica un servizio o un oggetto adiacente al percorso stesso su cui si vuole richiamare l'attenzione.



Se la distanza che separa il percorso-guida dall'oggetto o dal servizio, supera il metro, sarà invece opportuno sostituire il codice di "attenzione - servizio" con un codice di incrocio a " T " e con un percorso rettilineo che conduca fino all'oggetto o al segnale di fine percorso.



B) se il codice attenzione - servizio, è un quadrato di 60 cm di lato, con la righettatura perpendicolare alle scanature del percorso rettilineo, significa che il percorso guida termina



C) Quando questo codice è utilizzato come segnale di inizio scale in salita o in discesa, esso occuperà tutto il fronte delle scale per una larghezza di cm 20.

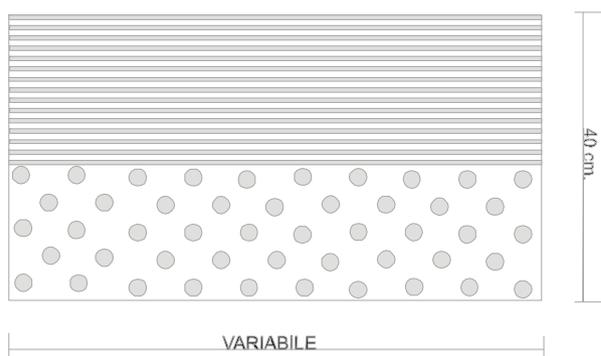


D) Quando si vuole segnalare soltanto l'opportunità di prestare attenzione e quindi, ad esempio, si vuole suggerire di rallentare la marcia (come di fronte a porte, specie se ad apertura automatica), questo codice sarà inserito nel percorso rettilineo per una lunghezza di 40 cm.



CODICE DI PERICOLO VALICABILE

E' costituito dalla combinazione di due codici: una striscia di codice di attenzione-servizio di 20 cm, seguita immediatamente da una striscia di codice di arresto-pericolo anch'essa di 20 cm; si pone a protezione di una zona che deve essere impegnata con molta cautela come un attraversamento pedonale o una scalinata in discesa. Per maggiore sicurezza si può ripetere il segnale 2 volte.





Renato Dellai

- Dipendente PAT, assegnato al Servizio Politiche Sociali ed Abitative, Ufficio affari giuridici delle APSP e barriere architettoniche.
- Componente G.D.L in materia di barriere architettoniche dell'Associazione Federale delle Regioni e Province Autonome.
- Componente della Commissione Barriere Architettoniche istituita presso il Ministero Infrastrutture.

NORMATIVA VIGENTE

- Legge Provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13
- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989
- Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
- Delibera Giunta Provinciale n. 6032 del 06-06-1997
- Delibera Giunta Provinciale n. 13845 del 11-12-1998
- Delibera Giunta Provinciale n. 1270 del 25-05-2001
- Circolare esplicativa art. 5.3 del D.M. 236/89

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1991, n. 1

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento (1)

(b.u. 15 gennaio 1991, n. 3)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto della legge*

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso:

- a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;
- b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;
- c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;
- d) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono portatori di minorazione i soggetti che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico, nonché dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto pubblico.

3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

Art. 2 *Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche*

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio lavori pubblici degli enti locali, di un ufficio, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 2 bis *Attività di formazione*

1. Per le finalità della presente legge la Provincia promuove, organizza e finanzia attività e corsi di formazione rivolti a tecnici che operano nel settore, a insegnanti e studenti sulla base di convenzioni con le istituzioni scolastiche, a enti pubblici e alle associazioni interessate all'eliminazione delle barriere (2).

Capo II *Disposizioni edilizie*

Art. 3 *Coordinamento con le norme edilizie*

1. Le norme della presente legge nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici e le prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse ⁽³⁾.

Art. 4 *Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici*

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata ⁽⁴⁾.

2. Al fine di garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provinciale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelle di cui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Nei progetti di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivi comprese le strutture turistiche ricettive, redatti in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2, deve essere garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

Art. 5 *Altri interventi edilizi*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche agli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimo articolo 4, assoggettati a concessione, ad autorizzazione ovvero alla presentazione della relazione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente allo specifico intervento progettato.

2. La modifica di destinazione d'uso di immobili, finalizzata ad un pubblico utilizzo, è subordinata all'accertamento, in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del sindaco, dell'accessibilità dell'immobile stesso, da parte dei portatori di minorazione, ivi compresa la realizzazione di parcheggi nelle zone antistanti e retrostanti l'accesso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e residenziale privata.

Art. 6 *Deroghe*

1. Negli interventi di ristrutturazione le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera, su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale.

1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento;
- b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata (⁵).

Art. 7 *Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità*

1. Il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della presente legge.

2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

3. Qualora risulti la difformità anche parziale da quanto previsto dalla presente legge, il sindaco non rilascia la licenza ed applica le sanzioni di cui all'articolo 22.

Capo III *Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti e da altri luoghi*

Art. 8 *Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti*

1. Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, la priorità agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti al pubblico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, definisce le modalità e i termini per la ricognizione degli edifici pubblici che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche.

2. Al fine di promuovere la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti la Giunta provinciale, sentite preventivamente le associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, definisce i criteri e la

misura delle agevolazioni da concedere per la rimozione delle barriere architettoniche in relazione a specifiche tipologie, nonché i soggetti che possono presentare le relative domande ⁽⁶⁾.

Art. 9

Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti

1. Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 10

Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089

1. Per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, le competenti autorità provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, se necessarie, apposite prescrizioni.

2. In caso di mancata comunicazione del provvedimento entro il termine di novanta giorni, gli interventi si intendono assentiti.

3. L'autorizzazione può essere negata solo qualora non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela.

4. Il diniego è motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all'edificio in sé o al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda.

5. Nei casi di impossibilità di rimozione delle barriere architettoniche negli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione mezzi e modalità per garantirne la visitabilità da parte delle persone portatrici di minorazione.

Art. 11

Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari

1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari devono garantire la loro visitabilità, accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di minorazione.

Art. 12

Rifugi alpini ed escursionistici

1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998". Le medesime norme si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi escursionistici di cui alla legge provinciale n. 8 del 1993, ad esclusione di quelli non serviti da strade transitabili con mezzi meccanici o da funivie ⁽⁷⁾.

Art. 13

Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico

1. La Provincia promuove l'adeguamento dei percorsi di visita ai parchi naturali ed alle zone di interesse naturalistico ed archeologico, al fine di consentirne la visitabilità da parte dei soggetti portatori di minorazione.

Art. 14

Circolazione sulle strade forestali

1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, purché i veicoli stessi siano muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

Capo IV

Interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico (8)

Art. 15

omissis (9)

Capo V

Interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati

Art. 16

Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie.

2. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di promozione delle autonomie e di attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, per l'ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento.

3. Non possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente articolo gli interventi da realizzare in alloggi di proprietà dell'ITEA assegnati in locazione semplice (10).

Art. 17
omissis ⁽¹¹⁾

Capo VI
Disposizioni ed interventi in materia di trasporti

Art. 18
Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico

1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione.
2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.
- 2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici urbani viene effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone con ridotte capacità motorie ⁽¹²⁾.
3. I programmi di investimento dei servizi di trasporto vengono redatti tenuto conto delle proposte formulate dall'ufficio di cui all'articolo 2.

Art. 19
Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione

1. La Provincia autonoma di Trento può sostenere direttamente ovvero rimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l'adattamento di veicoli a motore, guidati da soggetti portatori di minorazione o destinati in via prevalente al loro trasporto, in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come rispettivamente modificati dagli articoli 185 e 186 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere contributi per l'acquisto di veicoli a motore, ai fini dell'adattamento per essere guidati da soggetti portatori di minorazione oppure da terzi ma destinati in via prevalente al trasporto, in forma privata, di portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida e conviventi con i medesimi terzi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del comma 1.
3. I soggetti portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che non si avvalgono dei benefici di cui ai precedenti commi, possono richiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto relativo ad un veicolo intestato a persona convivente, da loro stessi individuato quale mezzo di trasporto di più frequente uso.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 non può superare il quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
5. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a soggetti idonei, contributi per

l'acquisto di mezzi ed attrezzature per l'insegnamento finalizzato al conseguimento della patente A, B, C speciale, fino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione ⁽¹³⁾.

Art. 20

Servizi di trasporto e di accompagnamento

1. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento a favore di portatori di minorazione.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione.

3. I requisiti necessari per l'espletamento del servizio di cui ai commi 1 e 2, sono determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

4. I criteri per la determinazione della misura della partecipazione provinciale alla spesa derivante da quanto previsto ai commi 1 e 2, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti alla spesa stessa, vengono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le quote di compartecipazione degli utenti alla spesa sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate al bilancio provinciale.

6. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni, sugli importi da corrispondere a fronte di prestazioni disciplinate da convenzioni e fornite da soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3 ⁽¹⁴⁾.

Art. 21

Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente "Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada"

1. *omissis* ⁽¹⁵⁾

2. Nella prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale provvede alle necessarie integrazioni del piano unitario previsto dall'articolo 24, primo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

Capo VII

Disposizioni finali, finanziarie e transitorie

Art. 22

Sanzioni

1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le sanzioni di cui ai commi seguenti, anche su segnalazione delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l'esecuzione.

4. Per l'esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme per le spese sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente disciplina urbanistica.

4 bis. *omissis*

4 ter. *omissis*

4 quater. *omissis* ⁽¹⁶⁾

Art. 23

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta provinciale sentita la commissione legislativa competente in materia di barriere architettoniche e pubblicate sul Bollettino ufficiale della regione.

Art. 24

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui all'articolo 19 sono utilizzate le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, intendendosi sostituito il riferimento all'articolo 10 della citata legge provinciale n. 12 del 1981 con quello all'articolo 19 della presente legge.

2. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 si utilizza una quota del fondo provinciale per i trasporti pubblici, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 25 - Art. 26

omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 27

Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12;
- b) articolo 45 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;
- c) articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22;
- d) legge provinciale 21 novembre 1988, n. 40;
- e) legge provinciale 27 agosto 1990, n. 27.

2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

3. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 per le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 16.

4. Fino all'adozione delle deliberazioni di fissazione dei limiti di reddito, dei criteri e delle modalità, di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, continuano ad applicarsi quelli stabiliti

con la deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12.

Art. 28 *Norme transitorie*

1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore. NOTE

- (1) Vedi però l'art. 24 bis della l.p. 5 settembre 1991, n. 22.
- (2) Articolo aggiunto dall'art. 76 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (4) Comma così modificato dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 52 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, e modificato dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Per i criteri vedi la deliberazione della Giunta provinciale 11 dicembre 1998, n. 13845 (b.u. 23 marzo 1998, n. 14).
- (6) Articolo già modificato dall'art. 52 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, sostituito dall'art. 1 della l.p. 10 novembre 2000, n. 14 e così sostituito dall'art. 76, comma 2 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 5 dell'art. 76 della l.p. n. 1 del 2002. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2001, n. 1271, modificata dalla deliberazione 24 agosto 2001, n. 2143 (ambedue in b.u. 18 settembre 2001, n. 38, suppl. n. 2). Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 4 novembre 2005, n. 2346, modificata dalle deliberazioni 11 novembre 2005, n. 2424 e 16 dicembre 2005, n. 2759 (tutte in b.u. 27 dicembre 2005, n. 52).
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Per il provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" vedi la l.p. n. 10 del 1998.
- (8) Vedi però l'art. 11 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36 e l'art. 14 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3.
- (9) Articolo abrogato dall'art. 2 della l.p. 10 novembre 2000, n. 14.
- (10) Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.p. 10 novembre 2000, n. 14, e modificato dall'art. 76 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 4 novembre 2005, n. 2346, modificata dalle deliberazioni 11 novembre 2005, n. 2424 e 16 dicembre 2005, n. 2759 (tutte in b.u. 27 dicembre 2005, n. 52).
- (11) Articolo abrogato dall'art. 4 della l.p. 10 novembre 2000, n. 14.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 52 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, sostituito poi dall'art. 39 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (13) Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.p. 10 novembre 2000, n. 14. Per la deliberazione prevista dal comma 4 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 23 novembre 2007, n. 2611 (b.u. 4 dicembre 2007, n. 49).
- (14) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 1991, n. 7696 (b.u. 1 ottobre 1991, n. 42), modificata dalla deliberazione 9 giugno 2000, n. 1424 (b.u. 8 agosto 2000, n. 33), e le deliberazioni 7 giugno 1996, n. 6621 (b.u. 6 agosto 1996, n. 35), 16 ottobre 1998, n. 11121 (non pubblicata), 20 dicembre 2002, n. 3199 (b.u. 22 luglio 2003, n. 29) - modificata dalle deliberazioni 24 gennaio 2003, n. 118 e 28 marzo 2003, n. 732 (entrambe in b.u. 22 luglio 2003, n. 29) - e 3 ottobre 2003, n. 2503 (b.u. 25 novembre 2003, n. 47). Vedi anche l'art. 12 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16.

(15) Comma modificativo dell'art. 24 della l.p. 17 ottobre 1978, n. 43.

(16) Articolo così modificato dall'art. 44 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 6 della l.p. 10 novembre 2000, n. 14 e dall'art. 76 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

(17) Disposizioni finanziarie.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

(in GU 26 gennaio 1989, n. 21)

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 1

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 2

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (*ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503*), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e

alle rampe dei garages. 3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 3

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2).

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Art. 4

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Art. 5

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Art. 9

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

Art. 10

1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Art. 11

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (5).

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Con D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le suddette prescrizioni tecniche.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1989, n. 48).

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1989, n. 48).

(4) Si veda in proposito il comma 1 lett. e) punto 1. c) dell'articolo 3 del d.l. 5 maggio 1994 n. 330 convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473 (Gazz. Uff. 30 luglio 1994, n. 177)

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1989, n. 48).

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989

Prot. n.1669/U.L.

Oggetto: Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13

1. Ambito di applicazione

1.1. La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62, - reca "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.

Opera pertanto, la legge 13/89, nel solco di altri interventi normativi, che a livello statale, si sono nel passato avuti nella materia che ci occupa; primo fra tutti la L. 30.3.1971, n. 118 (e il D.P.R. 27.4.1978, n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex art. 27 della predetta L. 118/1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nel settore dei trasporti pubblici. Meritano inoltre di essere menzionate le circolari del Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n. 425 e, soprattutto, 19.6.1968, n. 4809 che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al problema.

Per effetto di tali preesistenti normative la tematica del superamento delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 L. 118/71) e, soltanto marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale pubblica (art. 17 D.P.R. 384/1978).

Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo. A colmare tale lacuna è intervenuta la legge 13/89.

1.2. Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e per quanto è previsto all'art. 1, 1° comma, il campo di applicazione della normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici privati di nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

1.3. La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1); la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).

2. Nuove costruzioni e ristrutturazioni

2.1. Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore delle legge previsti dall'art. 1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.

Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978.

Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pur erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di applicazione delle più recente L. 13/1989.

Per ciò che concerne il contenuto dei termini accessibilità, adattabilità e visitabilità adottati al 2° comma per indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministero Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.

Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali dirette a stabilire i requisiti che la progettazione deve "comunque" prevedere: tali criteri debbono essere quindi intesi come "standard" minimi di progettazione, fermo restando le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità contenute nel decreto.

3. Innovazioni

3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile.

La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.

E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronuncia in ordine alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2.

La disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

3.2. Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap, ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.

Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso soggetto privato o pubblico.

Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente essere rivolta la richiesta di innovazione.

3.3. Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art. 2 in esame colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute.

3.4. Il comma 3 dell'art. 2, richiamandosi a specifiche norme del codice civile, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire innovazioni che possano recare pregiudizio all'immobile (art. 1120, 2° comma, cod. civ.) e la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.

In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1 dell'art. 2, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni (art. 1120, 2° c., cod. civ.).

Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art.2, cioè quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati (art. 1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozelle elettriche montascale (ma non anche, quindi, l'ascensore).

3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno.

Se l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale è necessario munirsi dell'autorizzazione del condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli articoli 9 e segg.). Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione

(o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art. 2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).

3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., la prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le spese per l'innovazione sono a carico del conduttore.

Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la modifica sia inerente alle parti di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 potrà a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto).

3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche l'art. 3 introduce la possibilità di "derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.

3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte degli articoli 4 e 5 della legge.

In tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.

In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza competente la quale dovrà pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del problema.

Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.

Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui alla legge 1497/1939 la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della presentazione.

Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni tecniche. Anche in questo caso la mancata pronuncia entro il termine predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120° giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso.

La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltanto nel "serio pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera.

E' da sottolineare come l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non soltanto a motivare il diniego con riferimento alla specifica natura e serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta.

3.9 L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta di opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista abilitato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985; se invece le opere incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.

4. Il procedimento per la concessione dei contributi

4.1. Le domande di cui all'art. 8 per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere descritte nell'art. 9 comma 1, concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di bollo.

4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I° del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà (v. n. 4.10).

Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art. 9, come oltre specificato: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

Ai sensi dell'art. 11 la domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però che una inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di seguito meglio precisato al punto 15).

Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali richiamati dagli articoli 4 e 5, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento.

Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e

dell'invio del progetto alle competenti autorità, obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell'art. 6.

4.3. Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.

La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con l'handicappato presentatore della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è detto, la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico l'handicappato ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede l'handicappato.

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.

4.4. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.

4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Per le domande già presentate per l'anno 1989 il suddetto accertamento può essere effettuato dai comuni anche successivamente ma comunque entro il termine posto dalla legge per l'individuazione del fabbisogno complessivo.

Le domande già presentate per il corrente anno e non conformi alle prescrizioni della presente circolare, possono essere adeguate alle stesse su iniziativa del richiedente, o, in difetto, su invito del sindaco a cui sono state presentate.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

4.6. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8.

Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia

avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata).

4.7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi (v. punto n. 12).

4.8. Affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3 dell'art. 9, l'opera deve essere volta al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti: fra queste l'art. 9 indica, a titolo esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità.

Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.

4.9. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

4.10. Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato: può, ad esempio, concedersi per opera da realizzare all'interno dell'appartamento condotto in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente.

Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse.

Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Ciò implica le seguenti conseguenze.

Qualora di un'unica opera possano fruire più handicappati, viene concesso un solo contributo: viene quindi presentata una sola domanda, come già in precedenza chiarito (n. 4.2).

Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, può formularsi un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse.

Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), l'handicappato può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.

4.11. L'entità del contributo concedibile va determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti, nei modi che si illustrano.

Per costi entro i cinque milioni di lire il contributo è concesso in misura pari alla spesa.

Per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni il contributo è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di lire cinque milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla differenza si calcola il venticinque per cento che si aggiunge al contributo base. Ad esempio per una spesa di lire quindici milioni si deve così procedere: contributo base: lire cinque milioni, detrazione della spesa di lire cinque milioni, con risultato di lire dieci milioni; computo del venticinque per cento su tale cifra residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila che, aggiunto al contributo base di lire cinque milioni, consente l'erogazione del contributo totale di lire sette milioni e cinquecentomila.

Per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni si aumenta l'erogazione di un ulteriore cinque per cento. Pertanto devono sommarsi i cinque milioni del contributo di base, il venticinque per cento del costo ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè ulteriori lire cinque milioni, pari al venticinque per cento di venti milioni, costituenti la differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni (rispettivamente di cinque e venticinque milioni), nonché il cinque per cento della ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.

Ad esempio per una spesa di lire ottanta milioni il contributo sarà determinato come segue. Contributo base: lire cinque milioni; contributo del venticinque per cento della differenza tra lire cinque e venticinque milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire cinquantacinque milioni, cioè della differenza tra lire ottanta milioni e lire venticinque milioni: lire due milioni e settecentocinquantamila.

In totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni può essere erogato un finanziamento di lire dodici milioni e settecentocinquantamila (somma fra le cifre parziali di lire cinque milioni, cinque milioni e due milioni e settecentocinquantamila).

4.12. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 i contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Pertanto il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture, ai sensi del comma 5 dell'art. 10.

4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo così può riassumersi.

L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni e le documentazioni descritte) entro il 1° marzo di ciascun anno (entro il 31 luglio per il 1989) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.

L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.

4.14. Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno così individuato, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse; la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 11, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10.

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al bisogno indicato dalle regioni.

Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente esemplificativo che può essere effettuata o in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo numero di domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa implicare una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

4.15. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.

4.16. Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il comma 4 dell'art. 10 detta due criteri (subordinati ed integrati) di precedenza da seguire nella ripartizione; primo criterio è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza agli handicappati aventi le caratteristiche testé rammentate, ordinate fra loro in base al subordinato criterio

cronologico (che in tal caso integra il primo criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in base all'ordine temporale di presentazione.

I contributi vengono concessi nell'ordine così formato.

4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente U.S.L., anche se presentate nell'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.

4.18. La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura: entro 15 giorni il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati al punto 4.11).

Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine di graduatoria.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

4.19. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme in esame, si rileva che i contributi possono essere erogati per interventi in edifici privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del Fondo speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ciò premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica ed integrazione alla L. 13/1989, abbia introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza agli handicappati.

Tale espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia privato.

Affinché sia concedibile il contributo occorrerà sempre che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica

con strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare all'handicappato residente in un istituto una stanza al piano terreno, evitando così l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà concedersi il contributo per un servoscala.

I contributi possono comunque essere concessi per consentire l'accesso o la visitabilità delle singole porzioni di immobile assegnate specificamente all'handicappato (stanza, appartamento ecc...), dei servizi igienici di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici ecc...), esclusi i locali di servizio (quali depositi, cantine ecc...).

Il contributo, richiesto sempre dal portatore di handicap, viene concesso al soggetto onerato della spesa, quindi all'handicappato o al centro o istituto.

Il Ministro: FERRI

Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
(in SO alla GU 23 giugno 1989, n. 145)

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

II MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13;

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emana il seguente decreto:

Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Art. 1.

Campo di applicazione.

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2.

Definizioni.

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.

D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n.

457 del 5 agosto 1978.

M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.

N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 3.

Criteri generali di progettazione.

3. 1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3. 2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati.

3. 3. Devono inoltre essere accessibili:

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità;

g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e-o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

Art. 4.

Criteri di progettazione per l'accessibilità.

4.1. Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1. Porte.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(Per le specifiche vedi 8.1.1).

4.1.2. Pavimenti.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

(Per le specifiche vedi 8.1.2).

4.1.3. Infissi esterni.

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.3).

4.1.4. Arredi fissi.

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare:

- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere.

(Per le specifiche vedi 8.1.4).

4.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della

persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

(Per le specifiche vedi 8.1.5).

4.1.6. Servizi igienici.

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.6).

4.1.7. Cucine.

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 8.1.7).

4.1.8. Balconi e terrazze.

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. é vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.

Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.8).

4.1.9. Percorsi orizzontali.

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.

(Per le specifiche vedi 8.1.9).

4.1.10. Scale.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- 2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;

4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;

5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.1.10).

4.1.11. Rampe.

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).

4.1.12. Ascensore.

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La botoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.

Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

(Per le specifiche vedi 8.1.12).

4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice.

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 8.1.13).

4.1.14. Autorimesse.

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

(Per le specifiche vedi 8.1.13).

4.2. Spazi esterni.

4.2.1. Percorsi.

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare

infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

4.2.2. Pavimentazione.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

(Per le specifiche vedi 8.2.2).

4.2.3. Parcheggi.

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

4.3. Segnaletica.

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedito o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di

accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

4.4. Strutture sociali.

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.

Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.

Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.

4.5. Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio.

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

4.6. Raccordi con la normativa antincendio.

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in <<compartimenti antincendio>> piuttosto che l'individuazione di <<sistemi di via d'uscita>> costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono <<luogo sicuro statico>> così come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante <<termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi>> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Art. 5.

Criteria di progettazione per la visitabilità.

5. 1. Residenza.

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e-o soluzioni tecniche.

In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione.

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un <<luogo sicuro statico>>.

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5.3. Strutture ricettive.

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un <<luogo sicuro statico>> o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5.4. Luoghi per il culto.

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.

A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

5.5. Altri luoghi aperti al pubblico.

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.

A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

5.6. Arredi fissi.

Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.

5.7. Visitabilità condizionata.

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.

2 del decreto del Presidente della Repubblica 384-78.

Art. 6.

Criteri di progettazione per la adattabilità.

6.1. Interventi di nuova edificazione.

Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.

6.2. Interventi di ristrutturazione.

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

Art. 7.

7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

7. 2. Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

7. 3. La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

7. 4. Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

7. 5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Art. 8.

Specifiche funzionali e dimensionali.

8.0. Generalità.

8.0.1. Modalità di misura.

Altezza parapetto.

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano.

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale.

Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa.

Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra.

Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia.

Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti.

Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono.

Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Altezza telefono a parete e cassetta per lettere.

Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.

8.0.2. Spazi di manovra con sedia a ruote.

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

(Si omettono i disegni).

Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):

(Si omettono i disegni).

8.1. Unità ambientali e loro componenti.

8.1.1. Porte.

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

(Si omettono gli schemi grafici).

8.1.2. Pavimenti.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antidrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.

8.1.3. Infissi esterni.

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto

sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

8.1.4. Arredi fissi.

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).

Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m.

La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.

In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m.

Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

8.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

(Si omette lo schema).

8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e-o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

8.1.7. Cucine.

Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.

In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

8.1.8. Balconi e terrazze.

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

8.1.10. Scale.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'oggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.

8.1.11. Rampe.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

(Si omette il grafico).

8.1.12. Ascensore.

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici.

Servoscala.

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorché la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35;

per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20;

per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori; a cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata: per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200;

per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

Velocità: massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm-sec.

Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110.

é consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche: tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.);

- tensione del circuito ausiliario: V 24;

- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA);

- isolamenti in genere a norma CEI;

- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi: devono essere del tipo <<uomo presente>> e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando;

- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.

Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

a) coefficiente di sicurezza minimo: $K=2$ per parti meccaniche in genere ed in particolare:

- per traino a fune (sempre due indipendenti) $K=6$ cad.;
- per traino a catena (due indipendenti $K=6$ cad. ovvero una $K=10$);
- per traino pignone cremagliera o simili $K=2$;
- per traino ad aderenza $K=2$;

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore;

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e-o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso: lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:

- sistema anticesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma;
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

Piattaforme elevatrici.

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di kg 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

8.1.14. Autorimesse.

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un <<luogo sicuro statico>>, o una via di esodo accessibile.

Le rampe carrabili e-o pedonali devono essere dotate di corrimano.

8.2. Spazi esterni.

8.2.1. Percorsi.

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

8.2.2. Pavimentazioni.

Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.

(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

8.2.3. Parcheggi.

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Art. 9.

Soluzioni tecniche conformi.

9.1. Unità ambientali.

9.1.1. Percorsi orizzontali.

Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote.

A1 - necessità di indietreggiare durante l'apertura.

Profondità libera necessaria cm 190.

Larghezza dal corridoio cm 100.

A2 - Manovra semplice senza indietreggiare.

Spazio laterale di rispetto di cm 45.

Profondità libera necessaria cm 135.

A3 - Larghezza libera cm 100.

Profondità libera necessaria cm 120.

Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.

B1 - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20.

Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.

Apertura porta oltre i 90°.

Idem per l'immissione opposta.

B2 - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire:

poi, retromarcia e accesso.

Spazio necessario prima della porta quanto il suo ingombro.

Idem per l'immissione opposta.

B3 - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta 90°.

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno).

B4 - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta oltre i 90°.

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.

Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90 (per garantire ritorno).

C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.

C1 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Profondità necessaria, cm 190.

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.

Larghezza del disimpegno cm 100.

C2 - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria, cm 180.

Larghezza necessaria cm 135.

C3 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Larghezza del disimpegno cm 100.

Profondità necessaria cm 190.

C4 - Manovra semplice senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria cm 210.

C5 - idem come C1 e C3.

C6 - Manovra semplice senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria cm 170.

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 135.

D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.

D1 - Larghezza del disimpegno cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20.

Spazio necessario tra le due porte cm 110.

D2 - Larghezza del disimpegno cm 100.

Apertura porte prefissata a 90°.

Profondità del disimpegno cm 140.

(Si omettono i disegni).

Art. 10.

Elaborati tecnici.

10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

Art. 11.

Verifiche.

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11. 2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Art. 12.

Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.

12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

12.2. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: FERRI

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

(in SO alla GU 27 settembre 1996, n. 227)

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art.1.

Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Contrassegni

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.

Titolo II

AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE

E OPERE DI ARREDO URBANO

Art. 3.

Aree edificabili

I. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Art. 4.

Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 5.

Marciapiedi

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Art. 6.

Attraversamenti pedonali

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

Scale e rampe

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

Art. 8.

Servizi igienici pubblici

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Art. 9.

Arredo urbano

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.

3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Art. 10.

Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Art. 11.

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12.

Contrassegno speciale

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Titolo III

STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

Art. 13.

Le norme generali per gli edifici

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.

5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.

6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Art. 14.

Modalità di misura

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 15.

Unità ambientali e loro componenti

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 16.

Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 17.

Segnaletica

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 18.

Raccordi con la normativa antincendio

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Titolo IV

PROCEDURE

Art. 19.

Deroghe e soluzioni alternative

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il seguente:

" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;*

4) *le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".*

(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente:

"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".

Art. 20.

Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Art. 21.

Verifiche

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Art. 22.

Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

Titolo V

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 23.

Edifici scolastici

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.

3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Titolo VI

SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 24.

Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambolanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

Art. 25.

Treni, stazioni, ferrovie

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le

peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

(3) - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il seguente:

"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.

E' vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in sede promiscua".

Art. 26

Servizi di navigazione marittima: navi nazionali

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.

2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.

4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucchiolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucchiolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 27.

Servizi di navigazione interna

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 28.

Aerostazioni

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Art. 29.

Servizi per viaggiatori

- I. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

Art. 30.

Modalità e criteri di attuazione

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Art. 31.

Impianti telefonici pubblici

1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
 - a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
 - 1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);

c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Art. 32.

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCALFARO

Allegati
[Omissis]

Delibera n. 6032 del 06-06-1997 proposta da GIOVANAZZI

Legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, art. 52, 1° comma.

Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, negli interventi di ristrutturazione e negli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, in riferimento ad obbiettive ragioni tecniche connesse agli elementi strutturali od impiantistici dell'opera, rilascia il parere sulla deroga alle norme tecniche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale.

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, "Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento", prevede, all'art. 6, la possibilità di derogare alla normativa tecnica sulle barriere di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, solo negli edifici compresi nelle perimetrazioni dei Piani Generali di Tutela degli insediamenti storici.

La legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, prevede all'art. 52, 1° comma, la sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 con il seguente:

"Negli interventi di ristrutturazione e negli interventi edilizi di cui all'art. 5, le prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, commi 1 e 2 sono derogabili, per obbiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale".

Si presenta quindi il problema di individuare e stabilire criteri di carattere generale in base ai quali, negli interventi edilizi su immobili esistenti su tutto il territorio provinciale, si può derogare, nei limiti anzidetti, alla applicazione della normativa tecnica sulla eliminazione delle barriere architettoniche e cioè al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (sostitutivo del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384).

Occorre quindi analizzare "le obbiettive ragioni connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera" in riferimento ad analoghe valutazioni fatte nel D.M. 14 giugno 1989, n. 236, (art. 7.5), alla specificità territoriale ed ambientale della Provincia Autonoma di Trento ed agli adempimenti previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (art. 8 L.P. 1/1991 e ss.mm.).

L'articolo 8 della L.P. 1/1991, così modificato dall'art. 52 della L.P. 8/1996 impone infatti l'adeguamento alla normativa sulle barriere degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, esistenti, ed un termine per la realizzazione delle opere. Appare quindi opportuno tenere conto, con particolare riguardo agli interventi edilizi diversi dalla ristrutturazione, delle difficoltà che si possono incontrare nella realizzazione di tali opere.

Nello specifico, "gli elementi strutturali dell'opera" si riferiscono al particolare tipo di struttura portante dell'immobile, struttura che può essere costituita

da vari materiali quali cemento armato, laterizio, elementi lapidei, legno, metallo, ecc., ed ai vincoli che devono rispettare tali strutture in base alla normativa tecnica di riferimento (Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successivi D.M. attuativi per le opere in cemento armato e le strutture metalliche, ecc...).

La struttura non può quindi essere modificata liberamente, al fine della esecuzione delle opere di sbarriamento, ma nel rispetto della normativa che è stata assunta a base del calcolo di stabilità della stessa.

Vi possono pertanto essere delle situazioni nelle quali non è tecnicamente possibile una modifica strutturale al fine della esecuzione delle opere di sbarriamento, o tale modifica risulta eccessivamente complessa ed onerosa.

Un altro aspetto da valutare è quello "impiantistico", legato cioè all'impianto organizzativo-distributivo dell'edificio, dato dai collegamenti verticali ed orizzontali (vani scala, ascensori, ecc...).

Vi sono, infatti, edifici di antica origine che presentano superficie di sedime limitata, collegamenti verticali e distribuzione orizzontale, dati da scale e ballatoi esterni, di larghezza difficilmente modificabile sia per aspetti architettonici che per questioni di distanze da proprietà di terzi, ecc..

Un altro aspetto riguarda poi edifici vincolati ai sensi della normativa in materia di tutela dei beni ambientali, artistici, ecc., per i quali è molto complesso

realizzare collegamenti verticali ed orizzontali, ai sensi della normativa vigente, con riferimento, per esempio, alla accessibilità che deve essere garantita per gli edifici privati aperti al pubblico.

Nel caso invece dei rifugi alpini od escursionistici, ove il contesto ambientale e la orografia dei luoghi hanno imposto tipologie edilizie tali da contenere al massimo gli spazi a servizio degli utenti, vi è molte volte la impossibilità tecnica di realizzare adeguamenti dei collegamenti verticali ed orizzontali, a meno di una modifica complessiva della organizzazione degli spazi e quindi di una consistente riduzione della capacità di accoglienza della struttura.

Gli esempi citati non sono sicuramente esaustivi di tutta la casistica ma sono un chiaro indice della difficoltà di applicazione della norma negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Tali aspetti, sia quello strutturale che quello impiantistico, dovranno pertanto essere valutati attentamente nella relazione tecnica, da parte del tecnico progettista, in modo da consentire alla Amministrazione Comunale e al Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, di valutare obiettivamente la richiesta di deroga.

Per tutto ciò si ritiene che i criteri in base ai quali deve essere motivato il parere del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali sulla deroga da parte del sindaco alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, 1° e

2° comma, della legge provinciale 1/1991, debbano essere basati sulla:

- a) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto strutturale, con riferimento alla statica dell'edificio oggetto dell'intervento o di quelli adiacenti;
- b) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto dei collegamenti verticali ed orizzontali e quindi dell'impianto organizzativo e distributivo dell'edificio oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale n. 1/91 nella seduta del 9 maggio 1997 la Terza Commissione provinciale ha espresso parere favorevole sulla presente proposta come comunicato con nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 3862 di data 9 maggio 1997.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il 1° comma dell'art. 52 della legge provinciale 8/1996;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) che i criteri di individuazione dalle obiettive ragioni tecniche, connesse con gli elementi strutturali od impiantistici dell'opera, in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali esprime il parere sulla deroga, da parte del sindaco, alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, 1° e 2° comma, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, relativamente agli interventi di ristrutturazione e particolarmente agli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della medesima legge, debbano essere basati sulla:

a) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto strutturale, con riferimento alla statica dell'edificio oggetto dell'intervento o di quelli adiacenti;

b) dimostrata impossibilità tecnica connessa alla modifica dell'impianto dei collegamenti verticali ed orizzontali e quindi dell'impianto organizzativo e distributivo dell'edificio oggetto dell'intervento;

2) che la relazione tecnica, nella quale il progettista dell'opera illustra le motivazioni della richiesta di deroga alla normativa tecnica di cui al 1° e 2° comma, art. 4, legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, negli interventi di ristrutturazione e negli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 1/1991, debba essere redatta sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) del punto precedente.

- - - - -

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI

Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4° comma.

Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, negli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, in riferimento ad obbiettive ragioni connesse alla complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento o alla impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della attività esercitata, rilascia il parere sulla deroga alle norme tecniche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, e ss.mm..

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, "Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento", prevedeva, all'art. 6, la possibilità di derogare alla normativa tecnica sulle barriere architettoniche di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, solo negli edifici compresi nelle perimetrazioni dei Piani Generali di Tutela degli insediamenti storici.

La legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e ss.mm. prevede all'art. 52, 1° comma, la sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 con il seguente:

"Negli interventi di ristrutturazione le prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, commi 1 e 2 sono derogabili, per obbiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi

strutturali o impiantistici dell'opera su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale".

Con tale modifica legislativa si estende la possibilità di "deroga alle prescrizioni tecniche" agli interventi edilizi su tutto il territorio provinciale, e non solo nei centri storici, limitandone per altro l'ambito applicativo ai casi di obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali e impiantistici precisati con delibera della Giunta provinciale n. 6032 del 6 giugno 1997.

Con successiva legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, si prevede, al 4° comma dell'art. 44, di aggiungere dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, il seguente 1 bis:

"1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento;

b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata."

Con tale norma, relativa agli interventi edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, si ampliano i casi nei quali è possibile derogare alla normativa tecnica della sopracitata legge provinciale.

Nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera si intendono definire i criteri in base ai quali sono valutate le motivazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

Per tutto ciò si ritiene che i criteri in base ai quali deve essere motivato il parere del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali sulla deroga da parte del sindaco alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, 1° e 2° comma, della legge provinciale 1/1991, debbano essere basati sulla:

- a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento; la onerosità economica è determinata da un costo, calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale, superiore al 25% del valore catastale dell'immobile o della porzione materiale oggetto dell'intervento;
- b) occupazione, da parte dell'intervento di adeguamento di una superficie avente una incidenza, rispetto alla superficie disponibile della attività, superiore al 15% e inoltre tale da compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata.

Ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale n. 1/91 nella seduta del 5 novembre 1998 la Terza Commissione Permanente provinciale ha espresso parere favorevole sulla presente proposta, come comunicato con nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 6934 di data 6 novembre 1998.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto il 4° comma dell'art. 44 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) che la richiesta di deroga debba essere accompagnata da una relazione tecnica, nella quale il progettista dell'opera illustra le motivazioni della deroga alla normativa tecnica di cui al 1° e 2° comma, art. 4, legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, negli altri interventi

edilizi di cui all'art. 5 della legge provinciale 1/1991, redatta sulla base di quanto indicato nel punto seguente;

2) che i criteri di individuazione dalle obiettive ragioni tecniche, di cui al 4° comma, art. 44, legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali esprime il parere sulla deroga, da parte del sindaco, alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4, 1° e 2° comma, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, relativamente agli altri interventi edilizi di cui all'art. 5 della medesima legge, debbano essere basati sulla:

a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento; la onerosità economica è determinata da un costo, calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale, superiore al 25% del valore catastale dell'immobile o della porzione materiale oggetto dell'intervento;

b) occupazione, da parte dell'intervento di adeguamento di una superficie avente una incidenza, rispetto alla superficie disponibile della attività, superiore al 15% e inoltre tale da compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata.

- - - - -

Allegato "A"

Nella presente relazione si illustrano i criteri in base ai quali sono valutate le motivazioni di "eccessiva complessità ed onerosità tecnica" e di "compromissione della funzionalità delle strutture" degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base dei quali possono essere concesse le deroghe alle prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

a) Eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento

Per evidenziare i problemi sopra indicati si può portare l'esempio di una attività aperta al pubblico esistente, sita ai piani superiori di un edificio a destinazione prevalentemente residenziale, sprovvisto di ascensore.

L'attività esistente aperta al pubblico ha l'obbligo di legge di essere collegata, entro il 31 dicembre 2000, con l'esterno, in modo da consentire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria di raggiungere autonomamente detta unità immobiliare e fruire dei servizi in essa espletati.

La realizzazione dell'ascensore di collegamento con l'esterno sarebbe quindi, nella fattispecie, a carico esclusivo di detta unità immobiliare in quanto le altre porzioni materiali dell'edificio sono a destinazione residenziale e quindi non hanno alcun obbligo di legge in

merito alla eliminazione di eventuali barriere architettoniche.

A questo onere di natura economica si aggiungono difficoltà di ordine tecnico in quanto sia per questioni di spazio disponibile nelle parti comuni che per ovvi problemi di ordine giuridico relativi agli spazi condominiali risulta complesso per un singolo proprietario ottenere la disponibilità degli altri condomini al fine di realizzare un vano ascensore nelle parti comuni di un edificio.

A tutto ciò si può aggiungere una considerazione di carattere generale relativa al fatto che le attività aperte al pubblico, di tipo privato, non hanno un carattere di esclusività.

La persona con ridotta o impedita capacità motoria può quindi avere la disponibilità di Ditte che offrono servizi analoghi in ambienti accessibili considerando il fatto che tutti gli edifici e spazi aperti al pubblico realizzati successivamente alla entrata in vigore della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, sono stati realizzati in conformità ai criteri di accessibilità e visitabilità di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Al di là della difficoltà e complessità dei problemi di ordine tecnico risulta opportuno definire una soglia di onerosità economica dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, oltre il quale questo non risulta più compatibile con l'immobile in questione.

Per eccessiva onerosità economica dell'intervento di

eliminazione delle barriere architettoniche si intende un costo dell'intervento calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento, superiore al 25% del valore catastale dell'immobile o della porzione materiale oggetto dell'intervento.

Pertanto nella valutazione della complessità tecnica ed eccessiva onerosità economica dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche occorre fare prioritariamente una valutazione tecnica sul tipo di intervento da realizzare e successivamente una valutazione economica per verificare se il costo dell'intervento supera o meno la soglia del 25% del valore catastale dell'immobile.

b) Impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata.

Per evidenziare i problemi sopra indicati si può portare l'esempio di una attività aperta al pubblico (rivendita giornali e tabacchi, bar, ecc...), sita al piano seminterrato di un edificio con accesso diretto dalla pubblica via tramite una gradinata interna.

L'attività esistente aperta al pubblico ha l'obbligo di legge di essere collegata, entro il 31 dicembre 2000, con l'esterno in modo da consentire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria di raggiungere autonomamente detta unità immobiliare e fruire dei servizi

in essa espletati.

La realizzazione di un collegamento "accessibile" con l'esterno può implicare la realizzazione di opere quali rampe, servoscale, piattaforme elevatrici che occupano sia direttamente che indirettamente (spazi di accesso sia per la salita che per la discesa, per la manovra di avviamento, per la fruizione dei servizi prestati nel locale, ecc...) una quantità di superficie tale da incidere eccessivamente sullo spazio residuo e compromettere la funzionalità della attività commerciale svolta nel locale.

Vi sono di fatto numerosi esercizi pubblici siti nei centri storici, che occupano delle superfici molto limitate, siti ad un livello sfalsato rispetto a quello stradale e che quindi presentano situazioni analoghe a quelle sopra indicata.

Pertanto nella valutazione sulla possibilità o meno di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura occorre fare prioritariamente una valutazione del tipo di intervento da realizzare e successivamente della sua incidenza quanto a spazi di ingombro, spazi per accesso, ecc... sulla superficie disponibile della attività.

Si ritiene che il valore di soglia della incidenza così definita, tale da compromettere la attività commerciale esercitata nei locali, sia pari al 15%.

Tale valore dovrà risultare da una relazione che dimostri la impossibilità di realizzare le opere di

adeguamento senza compromettere il normale funzionamento della attività commerciale sita nel locale oggetto dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche.

Delibera n. 1270 del 25-05-2001 proposta da CASAGRANDA

Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento. Parziale modificazione ed integrazione della deliberazione n. 13845 di data 11 dicembre 1998, concernente i criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali rilascia il parere sulla deroga alle norme tecniche in riferimento ad obbiettive ragioni connesse alla complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento o alla impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della attività esercitata.

Il Relatore comunica:

il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n.1, come sostituito con l'articolo 1 della Legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, recita:

"Entro il 31 dicembre 2001 i privati proprietari degli edifici e degli spazi ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a rimuovere le barriere architettoniche ovvero a presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. La presentazione della domanda sospende l'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche fino all'inizio degli interventi da realizzare in applicazione del comma 3".

La lettera a) del comma 1 prevede l'individuazione, da parte della Giunta provinciale, delle tipologie degli edifici e degli spazi che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche.

Per effetto del comma 2 sopra citato, quindi, entro il 31 dicembre 2001, i proprietari di edifici e degli spazi privati aperti al pubblico individuati dalla Giunta provinciale devono eliminare le barriere architettoniche oppure devono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. In caso contrario sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 22 della legge.

In sede di applicazione della legge provinciale n. 1/91 si sono presentati numerosi casi in cui l'intervento di sbarriamento, per la sua natura, prescindeva dalla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia al Comune di appartenenza non rientrando in lavori più complessi per cui la normativa in vigore lo richiedeva. Spesso, tali interventi, in attuazione dei criteri individuati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 13845 di data 11 dicembre 1998, rientrava nelle fattispecie derogatorie della disciplina in materia di sbarriamento.

Si presenta, quindi, la necessità di disciplinare le modalità procedurali finalizzate all'ottenimento della deroga in presenza di un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per cui non è richiesta la concessione o autorizzazione edilizia.

Si propone, quindi, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste ed al fine di ottenere la deroga, di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 13845 di data 11 dicembre 1998 con il seguente punto:

"3) di autorizzare i proprietari di edifici e di spazi privati aperti al pubblico, quando intendano realizzare un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per cui non è richiesta la concessione o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, a presentare formale domanda di deroga, corredata di una planimetria e di una specifica relazione tecnica contenente le motivazioni della richiesta, direttamente alla Struttura provinciale competente in materia di barriere architettoniche. Quest'ultima esprimerà il parere in merito alla deroga richiesta, acquisendo, se necessario, il parere delle altre Strutture provinciali competenti in relazione all'attività esercitata nell'edificio o spazio oggetto della richiesta".

Ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, nella seduta del 24 aprile 2001, la Terza Commissione permanente ha espresso, all'unanimità parere favorevole sul presente provvedimento, come comunicato con nota del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 2957 di data 2 maggio 2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la nota del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, prot. n. 2957 di data 2 maggio 2001, relativa al parere espresso dalla Terza Commissione permanente nella seduta del 24 aprile 2001;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 13845 di data 11 dicembre 1998 con il seguente punto:
"3) di autorizzare i proprietari di edifici e di spazi privati aperti al pubblico, quando intendano realizzare un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per cui non è richiesta la concessione o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, a presentare formale domanda di deroga, corredata di una planimetria e di una specifica relazione tecnica contenente le motivazioni della richiesta, direttamente alla Struttura provinciale competente in materia di barriere architettoniche. Quest'ultima esprimerà il parere in merito alla deroga richiesta, acquisendo, se necessario, il parere delle altre Strutture provinciali competenti in relazione all'attività esercitata nell'edificio o spazio oggetto della richiesta";
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

Al Servizio
Turismo e Attivita' Sportive
S e d e

SETTORE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Trento,

Prot. /00/S034-RD/gb

e p.c. Spettabile
Associazione Albergatori
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO
(con preghiera di diffondere agli
associati)

A Tutti i
Comuni della Provincia di Trento

A Tutti i
Consorzi dei Comuni

Al Servizio
Relazioni Esterne
(da inserire in Internet)

Oggetto: circolare esplicativa art. 5.3 del D.M. 236/89.

Con riferimento ai quesiti sollevati circa l'applicazione dell'art. 5.3 del D.M. 236/89, si porta a conoscenza che a seguito di contatti condotti con il Servizio Turismo e con il Ministero dei Lavori Pubblici è risultata confermata l'interpretazione restrittiva delle suddette norme.

./.

Pertanto ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, compeggi ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Il servizio igienico accessibile sullo stesso piano delle stanze destinate ai portatori, è ammissibile solo qualora all'interno delle stanze della struttura ricettiva non siano disponibili i servizi igienici.

Con riferimento agli interventi individuati nell'art. 6 della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 è possibile derogare alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4 comma 1 e 2 della L.P. 1/91 su autorizzazione del Sindaco in sede di rilascio della concessione o autorizzazione previo parere del Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali della PAT.

Tale parere viene rilasciato dal servizio ai sensi dell'art. 44 della Legge Provinciale 11 settembre 1998 n. 10, qualora ricorrano le obiettive ragioni strettamente connesse a una delle seguenti condizioni:

- a) eccessiva complessità tecnica e onerosità economica dell'intervento di adeguamento;
- b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata.

In attuazione alla normativa appena richiamata la Giunta Provinciale con delibera n. 13845 dd. 11 dicembre 1998 ha individuato i criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti Locali rilascia i pareri sulle norme tecniche di cui agli art. 4 comma 1 e 2 della L.P. 1/91.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
- ing. Claudio Bortolotti -

ALL.: copia deliberazione G.P. n. 13845 dd. 11.12.1998

